



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 3

DATA PUBBLICAZIONE 11/7/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1. Adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36/2021 e alle sue successive modifiche (dal comunicato ufficiale n. 443 della L.N.D.).....	2
1.2. Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.)	2
1.3. Nomine Delegazioni Provinciali e Distrettuali (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.)	2
1.4. Deroga dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 10 della L.N.D.)	5
1.5. Decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (dal comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D.)	5
1.6. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)	5
1.7. Convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della L.N.D.).....	6
1.8. Decreto-Legge n. 75 del 22 Giugno 2023 – Disposizioni per lo Sport (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.).....	6
1.9. Conversione in Legge del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)	6
1.10. Segreteria L.N.D.....	6
1.10.1. Chiarimenti Su “Altri Documenti Iscrizioni” Presenti Nell’area Lnd Riservata.....	6
1.10.2. Provvedimento di svincolo dei calciatori per diritto sportivo conseguente a decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.) – accolti	7
1.10.3. Provvedimento di svincolo dei calciatori per diritto sportivo conseguente a decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.) – respinti	9
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	10
2.1. Segreteria S.G.S.....	10
2.1.1. Club Giovanili di 3° Livello – Elenco definitivo s.s. 2022-2023	10
3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	10

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36/2021 e alle sue successive modifiche (dal comunicato ufficiale n. 443 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 232/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 443 della L.N.D. inerente gli adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36/2021 e alle sue successive modifiche.

Si precisa che il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta ha già provveduto a predisporre una *Sintesi* degli adeguamenti alle norme federali consultabile al seguente link del sito internet istituzionale:

<https://piemontevda.lnd.it/adequamento-alle-norme-del-tesseramento-calciatori-calciatrici-e-dei-premi-di-tesseramento-e-formazione-tecnica/>

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Nomine Delegazioni Provinciali e Distrettuali (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.)

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2023/2024, a valere fino al 30 giugno 2024.

... omissis ...

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Delegato	GIACOBONE MARCO
Vice Delegato	SEMINO LUCIANO
Componenti	BISOGLIO MARIO CARLO BRODA GIANNI TRISOGLIO ALESSANDRO
Segretario	BRUNO GIANPIERO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Delegato MERLO GIANFRANCO MARIO
Vice Delegato REPETTO LORENZO CARLO MARIA

Componenti: BRAGATO TIZIANO
 PERA GIUSEPPE
 PANTANO FRANCESCO

Segretario FASSONE BRUNO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato LANZA GIULIO
Vice Delegato MARCHINI ELIO

Componenti SOLA GIANMARCO
 FRANCISSETTI ENZO
 NARCETTI FABIO

Segretario SANTOMAURO ANGELO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Delegato CHIAVASSA GIUSEPPE
Vice Delegato FACCIA GIOVANNI

Componenti BIGLIONE GIANORESTE
 MELIS IGNAZIO
 CORRADO LUCA
 CALIENDO GIANLUCA

Segretario BALLARIO GIOVANNI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato DRAGO ROBERTO
Vice Delegato MILANO GIANFRANCO

Componenti PISTOLESI GIANNI
 BRUNO GIAN FRANCO

Segretario DEGIROLAMO GIAMPIERO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Delegato VERDICCHIO MICHELE
Vice Delegato BIANCHI RINO

Componenti SETTONI MAURIZIO
 RAMAZZOTTI SERGIO
 BONINSEGNA MASSIMO
 ECCELSI ALESSANDRO

Segretario ECCELSI MARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato MUCCIOLO PIERLUIGI
Vice Delegato D'ALO' SALVATORE

Componenti PRIMERANO FRANCESCO
VIVALDI MARIO
PINTORI ORLANDO
MAURINO MASSIMO

Segretario TONELLI SILVIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato SPINA GIOVANNI
Vice Delegato FIORINI MAURIZIO

Componenti BOERO FRANCO
MANCUSO ROSANNA
BOCHICCHIO SIMONA
CAPILLI GIULIO
IANNACONE ROBERTO

Segretario SUMIN VANDA

DELEGAZIONE PROVINCIALE VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato MADEO BENEDETTO

Vice Delegato IULITA MAURIZIO

Componenti CARAMIELLO FRANCESCO
FERRARO FEDERICO
ALBERTI FABIO

Segretario BELLI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato PULCINA PIERO
Vice Delegato FAMA' ROCCO

Componenti BOBBA CLAUDIO
GALLO ENRICO

Segretario CORBELLETTI GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Delegato ALBARELLO MARCO
Vice Delegato BRIARAVA GIUSEPPE

Componenti CARNEVALETTI ALDO
VALENTINI ERMINIO
JACOBUS STRIJBOSCH

CHABOD LORIS
COTRONEO ALBERTO

Segretario DEL FAVERO MARCO

... omissis ...

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Deroga dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 10 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 10 della L.N.D. inerente i termini e le modalità per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (dal comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D. inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.8. Decreto-Legge n. 75 del 22 Giugno 2023 – Disposizioni per lo Sport (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 19 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.9. Conversione in Legge del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 20 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.10. Segreteria L.N.D.

1.10.1. CHIARIMENTI SU “ALTRI DOCUMENTI ISCRIZIONI” PRESENTI NELL'AREA LND RISERVATA

Si informano le Società che, in riferimento ai documenti appartenenti alla sezione “*Altri documenti iscrizioni*”, l'Area L.N.D. non genera più i moduli relativi a **Delegati alla firma, Organigramma e Rappresentante Legale**.

Tali documenti, dalla corrente stagione sportiva, vengono sostituiti dal modulo ***Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi*** generato tramite il **Portale Servizi Anagrafe Federale della FIGC**, mediante l'apposita creazione di una pratica di Variazione Organigramma.

Il documento, infatti, contiene tutte le informazioni relative ai modelli sopra citati, pertanto, nelle sezioni dell'Area LND riservata, si dovrà allegare il suddetto modulo in sostituzione dei documenti sopra indicati.

Per quanto attiene l'**autocertificazione N.O.I.F.** il modulo stesso verrà generato tramite il Portale Servizi FIGC dell'Anagrafe Federale in fase di creazione di una pratica di Variazione Organigramma e dovrà essere allegato, oltre alla pratica stessa, anche nell'apposita area del portale LND in cui viene richiesta.

A fronte di quanto sopra, quindi, la documentazione riferita ai moduli da depositare nella sezione “**Altri documenti iscrizioni**” del portale L.N.D. dovrà essere così gestita:

- **ORGANIGRAMMA:** documento che viene generato in automatico dal Portale Servizi Anagrafe Federale della FIGC mediante pratica di Variazione Organigramma denominato *Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi*;
- **DELEGATI ALLA FIRMA:** corrisponde ad una delle colonne del documento che viene generato in automatico dal Portale Servizi Anagrafe Federale della FIGC mediante pratica di Variazione Organigramma denominato *Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi*;
- **RAPPRESENTANTE LEGALE:** informazione presente nel documento che viene generato in automatico dal Portale Servizi Anagrafe Federale della FIGC mediante pratica di Variazione Organigramma denominato *Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi*;
- **DELEGA DIRITTI IMMAGINE:** modulo che viene generato in automatico dall'Area L.N.D. riservata mediante la stampa “*con firma elettronica*” del documento Riepilogo Costi;
- **DATI SOCIETÀ:** modulo che viene generato in automatico dall'Area L.N.D. riservata mediante la stampa “*con firma elettronica*” del documento Riepilogo Costi;
- **AUTOCERTIFICAZIONE NOIF:** documento che viene generato in automatico dal Portale Servizi Anagrafe Federale della FIGC mediante pratica di Variazione Organigramma denominato *Autocertificazione NOIF 22 Bis di ogni membro del consiglio, dei dirigenti e degli altri soggetti della società*;

1.10.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **accogliere** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
5326079	CASSETTA SIMONE	25/05/1999	ASD POLISPORTIVA MONTATESE
5723530	ISHAAK SHERIF ADAMS	17/06/1994	ASD DON BOSCO ASTI
1013029	OWUSU KOFI	30/12/1986	GSD SAN GIORGIO PIOSSASCO
5041419	VIGNALI MATTEO	27/08/1997	QUINCINETTO TAVAGNASCO
2426013	TORTIA CRISTINA	22/11/1998	ACADEMY TORINO FUTSAL
4899464	CRISANTINO GIULIA	29/10/1997	SSDRL TORINO WOMEN
4226252	TOSO ANDREA	11/11/1992	ASD DON BOSCO ASTI
4459992	CORAPI MIRKO	10/03/1994	ASD COSTIGLIOLE FC
6755373	IDAHOSA EFOSA	20/06/1998	USD BARCANOVA CALCIO
5124621	RUZZA SIMONE	30/06/1998	PRO COLLEGNO COLLEGNESE
5391929	AGUGGIA CRISTIAN	01/07/1997	VALENZANA MADO SSD ARL
4057998	MARENGO LUCA	21/10/1992	ASD RORETESE 1975
5122962	COSCIA FEDERICO SIMONE	25/01/1999	ASD PRO NOVARA
5267720	TURLETTI GABRIELE	19/06/1998	USD GAR REBAUDENGO
4786761	NALESSO RICCARDO	06/07/1998	ACD BRIGA
4790530	CAPORALE KEVIN	23/10/1998	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
4043985	FERRERO FABRIZIO	09/02/1988	ASD TARANTASCA 2018
6969125	TRIPODI RICCARDO	21/01/1998	ASD BAGNELLA CALCIO 1972
1061237	RABINO FABIO	19/02/1995	ASD ALBESE CALCIO
5072237	VENTURA SIMONE	10/05/1999	GSD LASCARIS
4948212	RUSSO SIMONE	16/02/1996	USD BARRACUDA

4523616	GRIECO FRANCESCO	05/10/1996	ASD MOMO ATLETICO CALCIO
5742090	SEMINARA NICKOLAS	17/07/1998	ASD PIOSSASCO
5252622	MAGNALDI MARCO	14/07/1998	SSDARL AC CUNEO 1905 OLMO
4860414	BRUNETTO SIMONE	19/11/1996	SA CASTELLAMONTE ASD
5303092	CIOCCA FRANCESCO	22/11/1998	USD VARZESE
4539985	LUBELLO ALESSIO	27/07/1987	ASD CORIO
4983601	ENGAZ ETIENNE	24/08/1997	FCD CHAMBAVE
5062484	STEFANUTO MATTIA	28/07/1997	US PRO ROASIO ASD
6811112	MIRINIOUI BADEREDDINE	11/01/1999	ACD BRIGA
4611971	GIANQUINTO GABRIELE	05/07/1996	ASD CANDIOLO
4874978	RAIMONDO LORENZO	05/08/1998	ASD DRUENTINA
2638000	EL BDINE NIZAR	21/02/1999	ASD ROSTA CALCIO
5138839	FACCHINETTI SAMUELE	28/02/1998	USD CITTÀ DI COSSATO
5200055	DONDI GIACOMO	29/01/1998	USD VALDILANA BIOGLIESE
6987065	CAPELLINO NICOLO	20/02/1998	SSDARL AC CUNEO 1905 OLMO
5076163	GIORDANA CARLO	07/01/1999	ASD CHERASCHESE 1904
5571636	JOVANOV GORAN	13/05/1998	ASDC CANELLI 1922
4846883	VISCOMI FRANCESCO	13/12/1998	USD CASTELLAZZO B.DA
5077550	ANGELONI DANIELE	13/01/1998	VILLASTELLONE CARIGNANO
5217316	BUSSO GIANCARLO	27/06/1998	PRO COLLEGNO COLLEGNESE
7001153	MORRE LEONARDO	18/01/1998	ASD CARAGLIO CALCIO
5176506	SELLA ALESSANDRO	13/08/1998	FULGOR RONCO VALDENGO
5250084	CORONA SIMONE	28/12/1997	ASD VILLANOVA 2018 J
4555886	MARSICO ANDREA	08/02/1990	ASD POL. PARADISO COLLEGNO
4600410	CARLINI STEFANO	29/09/1997	ASD CORIO
5142413	ARGENTO GIUSEPPE	02/02/1999	ASD STRESA VERGANTE
4544704	ERBETTA ANDREA	22/05/1997	ASD OMEGNA 1906
5076091	FAULE PIETRO	25/04/1998	ASD CHERASCHESE 1904
4626033	LANCIANESE STEFANO	14/07/1996	GSD KL PERTUSA
2867154	BIGNOLI MARTA	29/11/1994	ASDCPS ATLETICO TAURINENSE
6790745	CAVALLO GIORGIA	21/12/1993	SSDRL TORINO WOMEN
4809181	FRATICELLI MATTEO	24/10/1996	ACD GIAVENOCOAZZE
4641960	VICARIO MATTEO	06/04/1996	ASD IVREA BANCHETTE
5044545	RUSSO MATTEO	16/04/1999	EUROPA BEVINGROS ELEVEN
5033667	PELISSERO PAOLO	16/05/1998	ASD MURAZZO
4706793	CHELO DANIELE	11/07/1991	ASD BERNEZZO
5077323	GIANOLA LORIS	04/10/1995	ASD FC CASTIGLIONE
5284517	VARACALLI ALESSANDRO	07/06/1998	ASD LA VISCHESI
5794444	SUBET AXEL	20/08/1998	ASD VDA CHARVENSOD
5351104	GOGNA MICHELE	09/01/1999	ASD PRO NOVARA
2306004	GARRUBA MICHELE	16/12/1998	ASD RIVER 1951
5289041	LUPPI MANUEL	17/10/1998	ASD VALLE ELVO
5217733	COLANTONIO LUCA	07/01/1998	ASD STRESA VERGANTE
4326548	PETULLO ALEX	20/07/1992	VILLASTELLONE CARIGNANO
4970202	RIZZO MICHELE	02/10/1997	US GAGLIANICO CSI
5205437	BONEL SIMONE	13/07/1998	ASD AYGREVILLE CALCIO
2116931	TCHAMATO MARIOS	WAMENI 28/04/1999	USD GASSINOSANRAFFAELE
5078056	FASOLATO MATTEO	13/02/1997	ACD STRAMBINESE 1924
5460610	PATRONO ALESSIO	19/04/1998	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
6562919	ALESSI DENIS	09/02/1998	AS CREVOLESE ASD
4480932	VISCOMI CARLO ALBERTO	02/03/1994	ASD PIEDIMULERA
4963960	BARISONE LORENZO	14/09/1997	ASD NIZZA VALLEBELBO
5149103	BIANCO DAVIDE	26/12/1997	ASD BENESE

4532197	ERBETTA NICOLO	23/12/1994	ASD BAGNELLA CALCIO 1972
4529861	CABRINI ANDREA	25/09/1995	ASD OMEGNA 1906
5222448	COLOMBATTO SIMONE	14/09/1998	ACD MATHI LANZESE
5113052	MONTUORI EDOARDO	15/08/1997	SSSDRL AGLIE VALLE SACRA
5126100	TRABALDO STEFANO	19/12/1997	USD CITTÀ DI COSSATO
5709337	BENVENUTO MARIO	06/11/1997	ASD STUPINIGI FOOTBALL CLUB
4538470	ROMAGNINI ENRICO	15/11/1995	ASD INFERNOTTO CALCIO
4163502	PAROLA LORIS	14/07/1994	ASD TARANTASCA 2018
5536732	CAMPANELLA ANDREA	18/03/1998	ASD BAJO LA SERRA
4828769	ROMANI DAVIDE	12/10/1997	ASD PIEDIMULERA
6978206	MARTINO OSCAR	26/05/1996	ASD CORTEMILIA
4844948	BROCCA PIETRO	24/09/1996	AS LA CERVO
5062389	CHIOTTI FRANCESCO	28/10/1998	ACSD SALUZZO
7003001	KONATE AMETH	20/09/1997	AC PEDONA BORGO SD
4561286	FRASCA ANDREA	04/11/1995	ASD PIOSSASCO
5200053	CAGNI SIMONE	17/02/1998	USD CITTÀ DI COSSATO
5125487	KASA KLAUS	21/12/1997	ACD GIAVENOCOAZZE
4626904	BARA GIANLUCA	19/09/1997	CBS SCUOLA CALCIO ASD

Il calciatore, la cui richiesta di svincolo è stata accolta, potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

1.10.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
6580733	PIDONE FRANCESCO	21/10/1996	ASD RORETESE 1975
Motivazione	Pratica già depositata ed accolta nella stagione sportiva 2022/2023.		
5668886	CAVALLI GIANLUCA	14/02/2000	USD VALDILANA BIOGLIESE
Motivazione	La Società a cui è stata inoltrata la richiesta di svincolo non è la titolare del vincolo di tesseramento.		
2130345	FETA MIKELJAN	01/11/1998	SPD VALLE PO
Motivazione	La Società a cui è stata inoltrata la richiesta di svincolo non è la titolare del vincolo di tesseramento.		
5563566	DONIA MICHAEL	14/07/2001	ACC. BORGOMANERO 1961
Motivazione	Fuori età. Il calciatore non ha 24 anni compiuti al 30/06/2023, così come disposto dal vigente dettato normativo.		
5312458	BERARDO NICOLO	26/12/1998	SPD VALLE PO
Motivazione	Inviato fuori termine. Le istanze devono essere presentate dal 15/06/2023 al 15/07/2023.		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO – ELENCO DEFINITIVO S.S. 2022-2023

Si informano le Società che, allegato al presente C.U. regionale, viene riportato il comunicato ufficiale n° 240 (con relativo allegato) del Settore Giovanile Scolastico nazionale, riguardante l'elenco definitivo delle Società riconosciute "Club Giovanili di 3° livello" al termine della stagione sportiva 2022-2023.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

• Sul comunicato ufficiale n. 121 del 29/06/2023, Fasi di qualificazione per Under 15 reg. 2023/2024 – gare del 25/06/2023 –, per errata trascrizione arbitrale appare il sottotitolo provvedimento disciplinare:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ASCA

Per il comportamento gravemente antisportivo ed offensivo sia dei suoi sostenitori, che nel corso della partita hanno rivolto reiterati insulti sia all'arbitro che all'assistente di parte avversario Sig. Casu (quest'ultimo fatto oggetto anche di minacce), sia del proprio Dirigente Sig. Campanelli Marco che, al termine della gara, correva verso la tribuna insultando i tifosi della Fulvius.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/7/2023

CAMPANELLI MARCO (ASCA)

Per comportamento gravemente antisportivo nei confronti dei tifosi avversari, consistito nell'averli insultati al termine della gara.

Deve invece leggersi:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ASCA

Per il comportamento gravemente antisportivo ed offensivo sia dei suoi sostenitori, che nel corso della partita hanno rivolto reiterati insulti sia all'arbitro che all'assistente di parte avversario Sig. Casu (quest'ultimo fatto oggetto anche di minacce), sia del proprio Dirigente Sig. Lupano Lorenzo che, al termine della gara, correva verso la tribuna insultando i tifosi della Fulvius.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/7/2023

LUPANO LORENZO (ASCA)

Per comportamento gravemente antisportivo nei confronti dei tifosi avversari, consistito nell'averli insultati al termine della gara.

Il signor Campanelli Marco non è stato sanzionato, pertanto deve intendersi riqualificato a tutti gli effetti.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 11 Luglio 2023

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



COMUNICATO UFFICIALE N. 443
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 232/A della F.I.G.C., inerente gli adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36/2021 e alle sue successive modifiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A

Il Presidente Federale

- tenuto conto della necessità di procedere, prima dell'inizio della stagione sportiva 2023-2024, con gli adeguamenti delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) al Decreto Legislativo n. 36/2021 e alle sue successive modifiche e integrazioni;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 giugno 2023;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- ravvisato opportuno riservare ad un approfondimento successivo, da concludersi entro il 31 luglio 2023, l'adeguamento regolamentare relativo all'individuazione, definizione e composizione dell'organismo a cui andranno devolute le controversie riguardanti i nuovi contratti di lavoro sportivo in ambito dilettantistico;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle disposizioni delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., così come riportate nel testo allegato sub A). Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° luglio 2023.

L'adeguamento regolamentare relativo all'individuazione, definizione e composizione dell'organismo a cui andranno devolute le controversie riguardanti i nuovi contratti di lavoro sportivo in ambito dilettantistico dovrà intervenire entro il 31 luglio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

MODIFICHE N.O.I.F. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021

TITOLO VI - I CALCIATORI

Art. 27

I calciatori e le calciatrici

1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:
 - a) "professionisti";
 - b) "non professionisti";
 - c) "giovani";
 - d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)". Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti" o "giovani".
2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, delle Divisioni di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 28

I "professionisti"

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.
2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.

Art. 29

I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

1 bis ABROGATO.

2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” dura una stagione sportiva, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Art. 30

I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa

INVARIATO

Art. 31

I “giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.

3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma

3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007.

Art. 32

I “giovani dilettanti”

1. I calciatori/calciatrici:

- a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
- b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono il 18° anno di età, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento permane: a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società; b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

Art. 32 bis

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Norma transitoria

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino ad esaurimento dei tesseramenti per i quali trovano applicazione.

Art. 32 ter

Norma transitoria

ABROGATA

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
 - b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
 - c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro;
 - d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non

superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel

conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti aisensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, le Divisioni Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalle Divisioni Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.

Art. 34 bis

Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori e di calciatrici alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 35

Associazioni di categoria

INVARIATO

TITOLO I - IL TESSERAMENTO

Art. 36

I tesserati

1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:
 - a) i dirigenti federali;
 - b) gli arbitri;
 - c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
 - d) i tecnici;
 - e) i calciatori e le calciatrici.
2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.
3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..
4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.
5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.
6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.
7. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata

nei suoi confronti.

8. Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIGC ai sensi del presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n. 36/2021.

Art. 37

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

INVARIATO

Art. 38

Il tesseramento dei tecnici

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionistiche e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società evogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società delle rispettive Leghe, possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alle medesime Leghe con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è incorso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.
6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega o la Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40

Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

1ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenzascolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7. ABROGATO

7. bis ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.

11 bis. ABROGATO

12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Art. 40 bis

INVARIATO

Art. 40 ter

Commissione Operazioni Estere

INVARIATO

Art. 40 quater

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del

tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti" e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In

caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.

Art. 40 quinquies

Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o

decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.

Art. 41

Il tesseramento militare

INVARIATO

Art. 42

Revoca del tesseramento

INVARIATO

TITOLO II- LE TUTELE

Art. 43

Tutela medico-sportiva

INVARIATO

Art. 44

Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una

calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato /la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposte, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.

8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.

Art. 44 bis

Adempimenti delle società dilettantistiche per la tutela sanitaria degli allenatori professionisti

ABROGATO

Art. 45

Assicurazione contro i rischi

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato/a, per un massimale comune a tutti i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici della categoria.

2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.

3. Le Leghe e, per la Divisione Serie A Femminile Professionistica, la FIGC definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi

professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe ed eventuali ulteriori disposizioni federali possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

4. Le società devono in ogni caso ottemperare a tutte le disposizioni di legge riguardanti gli obblighi INAIL previsti per i tesserati titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, nonché alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 46

Tutela previdenziale

1. Le società professionistiche, ai sensi di legge, sono tenute ad iscrivere all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini della maternità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/calciatrici "professionisti", gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per le medesime.

3. Le società dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori sportivi devono ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia previdenziale e assistenziale.

4. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E TESSERATI

Art. 91

Doveri delle società

INVARIATO

Art. 92

Doveri dei tesserati

1 I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, sono tenuti altresì all'ottemperanza degli Accordi Collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli Accordi Collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

3. ABROGATO

4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.

Art. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti", "giovani di serie" e "non professionisti"

devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.

3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94

Accordi in contrasto con le norme

1. Sono vietati:

- a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
- b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega o nelle Divisioni di calcio femminile e dalle stesse approvato.

2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega o alla Divisione di calcio femminile di competenza.

Art. 94 bis

Deroga

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in ambito dilettantistico possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Norma transitoria

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro sportivo o di apprendistato.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND

1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

2. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati L.N.D., nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

3. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche

– entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

4. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

5. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

6. Il pagamento agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quater

Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società LND e della Divisione Serie B Femminile

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.
2. I contratti di lavoro sportivo dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero la Divisione Serie B Femminile. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. o alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti.

4. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e della Commissione Contratti Tesserati per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e dalla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

5. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e della Commissione Contratti Tesserati per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quinquies

Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionati di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n.

36/2021.

Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

4. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

5. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

6. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

7. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al

Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Art. 94 sexies

Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile

1. E' istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di tre componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori della gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto i contratti di cui all'art. 94 quinquies delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno

essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 94 septies

Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5

1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione

Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

5. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società della Divisione Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il giocatore/giocatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

7. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e,

comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

8. Il pagamento agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a Cinque di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.
3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.
5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici

professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e neirapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 95 bis

Disciplina della concorrenza

1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:

a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;

b) in tutti i casi, sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:

a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;

b) a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.

3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, sudeferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;

b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;

c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art.18 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 96

Premio di tesseramento

1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di tesseramento" sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

Fermo quanto precede, il "premio di tesseramento" è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come "giovane dilettante" o "non professionista" fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

2. Agli effetti del "premio di tesseramento" vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPF.

Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di

tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al "premio di tesseramento" si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il "premio di tesseramento" dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	€450
Eccellenza:	€350
Promozione:	€250

Prima Categoria: €150
Seconda Categoria: €100
Terza Categoria: non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B: €150
Serie C: €100
Eccellenza: non dovuto
Promozione: non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A €500
Serie A2 Elite €450
Serie A2 €350
Serie B €250
Serie C1 €150
Serie C2 €100
Serie D non dovuto

Calcio a 5 femminile:

Serie A €100
Serie B non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto

Norma transitoria

Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie“, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato.

Art. 97

Premio di addestramento e formazione tecnica

INVARIATO

Art. 98

INVARIATO

Art. 99

Premio di formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;
- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;
- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere

o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6

<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

Art. 99 bis.

Premio alla carriera

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

- a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
- b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di tesseramento” (ex art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di formazione tecnica” (ex art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (ex art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale alivello nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La detrazione di cui al comma 1 riguarderà anche “il premio di preparazione” o il “premio di addestramento e formazione tecnica” eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

Art. 99 ter

Premio alla carriera per le società di calcio femminile

1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane” o “giovane dilettante” o “giovane di serie”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile

2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Serie B Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in

caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice.

Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Serie B Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di tesseramento (ex art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di formazione tecnica" (ex art. 99 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

3. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La detrazione di cui al comma 2 riguarderà anche "il premio di preparazione" o il "premio di addestramento e formazione tecnica" eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

Art. 100

I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. Il trasferimento del calciatore/calciatrice "non professionista", titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, comporta altresì la risoluzione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel

rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice “non professionista”, titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, non comporta la cessione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il

calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 102

Le cessioni di contratto in ambito professionistico

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista, a condizione che questi vi consentano per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto

diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

Art. 102 bis

Diritto di partecipazione

ABROGATO

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definitee sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere

esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 105

Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e

calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 105 bis

Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, relativi alle prestazioni sportive degli allenatori e dei preparatori atletici.
2. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega o dalla Divisione competente.

3. Il Tecnico già legato contrattualmente ad una Società può, in ogni tempo, sottoscrivere un contratto preliminare con la medesima società o rinnovare, ad efficacia immediata, il rapporto contrattuale in corso.

4. Il Tecnico libero da vincoli contrattuali può sottoscrivere in ogni tempo un contratto preliminare per la stagione sportiva successiva. La sottoscrizione del contratto preliminare preclude all'allenatore ed al preparatore atletico la possibilità di stipulare altri accordi con società diversa da quella che ha sottoscritto l'accordo.

5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 38 quinto comma, una società professionistica può stipulare con l'allenatore o il preparatore atletico legato contrattualmente con altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto con l'altra società. Tali accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

6. I contratti preliminari devono essere depositati presso la Lega o la Divisione competente nei venti giorni successivi alla sottoscrizione e comunque entro il trenta giugno.

Art. 106

Decadenza dal tesseramento di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di Serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

1 I calciatori e le calciatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" e i/le "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:

a) rinuncia da parte della società;

b) accordo tra le parti;

c) inattività del calciatore/calciatrice;

d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;

e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;

f) abrogato;

g) abrogato;

h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista" o, per i calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all'art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.

2. I calciatori e le calciatrici "giovani di serie" possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a), b) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.

Art. 107

Decadenza dal tesseramento per rinuncia

1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e/o in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice decaduto/a dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le “liste di svincolo” suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da far decadere dal tesseramento e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per le decadenze dal tesseramento, gli elenchi dei calciatori/calciatrici che decadono dal tesseramento.

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

4. Le Leghe e le Divisioni di Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso alla decadenza del tesseramento dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al tesseramento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in “lista di svincolo” vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Art. 108

Decadenza dal tesseramento per accordo

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di

contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Art. 109

Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere la decadenza dal tesseramento, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato

competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Art. 110

Decadenza dal tesseramento per inattività della società

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d'autorità dal tesseramento. In tali ipotesi, qualora il calciatore/calciatrice:

a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente; sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, delle Divisioni di calcio femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici decaduti/e dal tesseramento possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del tesseramento dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, decadono d'autorità dal tesseramento. Per ottenere la decadenza dal tesseramento essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, dispone la decadenza dal tesseramento con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto all'interruzione del tesseramento. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto alla decadenza del tesseramento, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per la decadenza del tesseramento, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto alla decadenza del tesseramento per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di decadere dal tesseramento se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. La decadenza dal tesseramento dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 111

Decadenza dal tesseramento per cambiamento di residenza

1. Il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere la decadenza dal tesseramento quando siano trascorsi 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

2. Il calciatore/calciatrice può ottenere l'interruzione del tesseramento inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto alla decadenza del tesseramento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

Norma transitoria

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 111 nella formulazione previgente.

Art. 112

Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico

INVARIATO

Art. 112 bis

Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società

INVARIATO

Art. 113

Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista”

1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

- a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
- b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Norma transitoria

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

2. ABROGATO

3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche

o Società di Serie A femminile.

Art. 115

Successiva stipulazione di contratti professionistici

INVARIATO

Art. 116

Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

1bis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni

di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

Art. 117 bis

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

Art. 118

Variazione Di Attività

ABROGATO



COMUNICATO UFFICIALE N. 3
Stagione Sportiva 2023/2024

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 10
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 3/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2023/2024

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2023/2024, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 12 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 6/A della F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 179/A del 30 maggio 2023, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**C.R. ABRUZZO**

949185 A.S.D. ANGIZIA LUCO
11410 A.S.D. ANTONIO PADOVANI FUTSAL
600125 A.S.D. ARSITA
920910 A.S.D. CITTA DI PENNE
933806 A.S.D. CITTA DI TERAMO C5
932785 A.S.D. DELFINO C5
949493 A.S.D. FREE GIRLS
938020 ASD FREE TIME LAQUILA
953040 A.S.D. FUTSAL I MARSI ROMA
935944 A.S.D. GIULIANO TEATINO 1947
941161 A.S.D. INTREPIDA ORTONA
945371 A.S.D. MOLINA
932511 A.S.D. MONTENERODOMO
947577 A.S.D. PIANO D ORTA
949381 A.S.D. PRO VASTO 2018
935895 A.S.D. REAL BELLANTE
938269 ASD REAL CATIGNANO 2007
949686 S.S.D. RIPA TEATINA
934262 A.S.D. ROIO CALCIO
916078 A.S.D. SAN FRANCESCO CALCIO
952185 A.S.D. SANTA FILOMENA CHIETI
945666 A.S.D. SPORTING LIBERATI GUIDO
913810 F.C. TOSSICIA A.S.D.
947543 A.S.D. WARRIORS SOCCER

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 8 del 23.7.2020
C.U. n. 16 del 3.9.2020
C.U. n. 17 del 10.9.2020
C.U. n. 18 del 17.9.2020
C.U. n. 23 del 8.10.2020
C.U. n. 24 del 15.10.2020
C.U. n. 26 del 22.10.2020
C.U. n. 35 del 3.12.2020

C.R. BASILICATA

947709 A.S.D. ARMENTO 58
945731 A.S.D. ATLETICO LAURIA
921611 A.S.D. BARILE
950494 A.S.D. CALCIOFEMMINILE CATANZARO
915194 CSI S. ANTONIO
952177 A.S.D. FUTSAL MILLENNIUM TROJA
939050 A.P.D. INTER CLUB W. ZENGA S.FELE
945790 A.S.D. LAINESE
943948 A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015
952301 A.S.D. NUOVA FUTSAL MATERA
945519 A.S.D. POLISPORTIVA TRAMUTOLA
948063 A.S.D. REAL BALVANO
918841 A.S.D. TURSI CALCIO 2008
945787 A.S.D. VENUS LAURIA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 11.9.2020
C.U. n. 20 del 5.10.2020
C.U. n. 38 del 15.12.2020

C.R. CALABRIA

947752 A.S.D. A.C. ROSSANO
946109 A.S.D. ALBIDONA
931493 A.S.D. AUDAX RAVAGNESE
950428 A.S.D. CANTINELLA C5
610668 A.S.D. CORIGLIANO CALABRO
913818 A.S.D. F.C. CALCIO ACRI
921663 A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLAC5
950185 A.S.D. NUOVA F.C.D. SAN SOSTI
931410 A.S.D. NUOVA POL.SANDEMETRESE 09
945621 A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016
947847 A.S.D. ORSIGLIADI CALCIO
950413 A.S.D. PAPANICE 2018
921949 A.S.D. REAL MILETO
946002 A.S.D. SAN ROBERTO FIUMARA
936507 F.C. SANTA SEVERINA 2012
942156 A.S.D. SERRALONGA PERTINA
936594 A.S.D. SILVER CITY
947694 A.S.D. SOFOME
933876 A.S.D. VILLESE ACCADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 17 del 8.9.2020
C.U. n. 43 del 20.10.2020
C.U. n. 45 del 22.10.2020

C.R. CAMPANIA

950198 A.S.D. ACADEMY SANGIORGIO
945890 A.S.D. ATLETICO MARZANO.16
941770 A.S.D. ATLETICO NUOVA PIGNATARO
947760 A.S.D. ATLETICO SAVIANOOTTAVIANO
941170 A.S.D. CASTRUM PIGELLULAE
944072 A.S.D. CLUB ATLETICO SAN GIORGIO
940946 A.S.D. CLUB EDEN
949954 A.S.D. CONCA DEI MARINI
944009 A.S.D. FOLGORE ACQUAVELLA
952205 A.S.D. FRANCO INVERSO AGROPOLI F
938693 A.S.D. FUTSAL ANGRI C5
938072 A.S.D. FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO
921909 A.S.D. FUTSAL NUCERIA FEMMINILE
944284 A.S.D. GOLFO DI POLICASTRO
620553 A.C. HONVEED COPERCHIA
945979 A.S.D. LA ROCCA
205567 A.S.D. LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO
939008 A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA
943216 A.S.D. MARIANUM 2016
944019 A.S.D. NEWCALES
938914 A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE

946221 A.S.D. POLISPORTIVA MARINA 1977
621068 A.S.D. POLISPORTIVA PATERNOPOLI
947731 A.S.D. REAL ATELLANA DUE SICILIE
944310 A.S.D. REAL CAPOSELE
921778 A.S.D. REAL LAURA 2008
918149 A.S.D. REAL PIEDIMONTE CALCIO
950330 A.S.D. REAL SANFELICIANA
950416 A.S.D. ROBERTO GRIMALDI
916278 U.S. S.LUCIA DI SERINO
920541 A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO
916864 A.S.D. SAN VALENTINO 1975
945614 A.S.D. SPORTING TIGRE ACERRA C5
947298 A.S.D. SPORTING VALDIANO C5
952341 A.S.D. UNITED SANFRAMONDI CALCIO
920315 U.S.C. VALLE
918372 U.S.D. VILLANOVA 2006
943777 A.S.D. VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA
951532 A.S.D. WOMEN CASTELVOTURNO C5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.48 del 3.12.2020
C.U. n.50 del 10.12.2020
C.U. n.52 del 17.12.2020

C.R. EMILIA ROMAGNA

951548 ASDGS ARIANO
630671 U.S. BRAIDA CALCIO
934132 A.S.D. CASA DELL AMICIZIA
951788 POL. CASTELVETRESE A.S.D.
936280 A.S.D. DECIMA SPORT CAMP
65744 A.S.D. FOLGORE RUBIERA S.FAO
951918 A.S.D. FOOTBALL BALCA
920774 POL. FOSSOLESE 1945 A.S.D.
949429 GIAC CASALGRANDE A.S.D.
943307 A.S.D. GIOVANE ALTA VALCONCA
72877 G.S. MASSENZATICO CALCIO A.S.D
630596 A.C. NEW LIFE S
68498 A.S.D. POLISPORTIVA ARGELATESE
938083 A.S.D. POLISPORTIVA VOLTANA
914150 REAL MONTELEONE
951842 A.S.D. REGGIO EMILIA F.LLI FICO
951432 A.S.D. RIVIERA UNITED
945323 A.S.D. SAN GABRIELE
947156 A.S.D. SANTAGATESE
630478 POL. SOGLIANESE
913658 A.C. TEAM CARIGNANO 2003

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 2 del 8.7.2020
C.U. n. 4 del 22.7.2020
C.U. n. 5 del 29.7.2020
C.U. n. 6 del 5.8.2020
C.U. n. 7 del 19.8.2020
C.U. n. 8 del 26.8.2020

C.U. n.13 del 30.9.2020
C.U. n.14 del 7.10.2020
C.U. n.16 del 21.10.2020
C.U. n.23 del 14.12.2020

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

913805 A.S.D. ALABARDA CALCIO
930644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
37520 A.C. PIERIS
640073 A.S.D. TORRIANA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n.11 del 17.8.2020
C.U. n.13 del 28.8.2020
C.U. n.22 del 18.9.2020

C.R. LAZIO

949880 A.S.D. AFFILE
947597 A.S.D. ANTONIO PALLUZZI
943792 A.S.D. ARCA POLISPORTIVA
952099 S.S.D. ARCINAZZO ROMANO 2019
945795 A.S.D. ARSOLI
941263 A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014
943182 SSDARL ATLETICO FOOTBALL CLUB
947627 A.S.D. ATLETICO PONTECORVO
945878 A.S.D. ATLETICO TORANO
940846 A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5
950021 A.S.D. CITTA DI MONTEPORZIO
952149 A.S.D. COLONNETTA LA MEMORIA
950240 A.S.D. COMUNALE MONTORIO ROMANO
943874 A.S.D. ETRUSCAPODIMONTE
953360 S.S.D. FERRATELLA S.P.A.
943299 A.S.D. FIORIDA PORTUENSE
953137 A.S.D. FSC 1994
947668 A.S.D. G.S. DRAGON CITY
938528 A.S.D. GENERAZIONE CALCETTO
943967 A.S.D. KOSMOS STRANGOLAGALLI
933149 A.S.D. LELE NETTUNO C5
931196 A.S.D. NORDOVEST CALCIO A CINQUE
930617 A.S.D. ORATORIO GRANDORI CALCIO
951609 A.S.D. PICINISCO
945286 A.S.D. REAL FONDI
947783 A.S.D. REAL MONTE ROMANO
911756 S.S.D. REAL RIETI S.R.L.
945802 A.S.D. REAL VAZIA
75422 A.S.D. ROMAN 91
952209 S. FILIPPO NERI SSD ARL
934806 A.S.D. SANDONATESE
917794 A.S.D. SFC2019
941196 A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA
203576 A.P.D. SPORTING CLUB OLIVELLA 65
945696 A.S.D. SPORTING FUTURA
935968 A.S.D. SPORTING SACROFANO
949885 A.S.D. TCL
931096 A.S.D. TD SANTAMARINELLA C A 5

937825 A.S.D. VIRTUS DIVINO AMORE
943006 A.S.D. VIRTUS FENICE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 6 del 12.8.2020
C.U. n. 13 del 21.7.2020
C.U. n. 23 del 23.7.2020
C.U. n. 28 del 18.8.2020
C.U. n. 38 del 3.9.2020
C.U. n. 41 del 10.9.2020
C.U. n. 43 del 11.9.2020
C.U. n. 47 del 14.2.2020
C.U. n. 59 del 24.9.2020
C.U. n. 69 del 30.9.2020
C.U. n. 81 del 7.10.2020
C.U. n. 94 del 14.10.2020
C.U. n.107 del 18.9.2020
C.U. n.113 del 18.9.2020
C.U. n.147 del 17.8.2020

C.R. LIGURIA

945409 A.S.D. BAVARI
916549 U.S.D. CARIGNANO
665151 U.S.D. DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA
952454 A.S.D. FANTASY
77749 A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO
941499 A.S.D. MONTOGGIO
947472 A.S.D. NUOVA VALBISAGNO
665282 A.S.D. SARZANA CALCIO 1906 SRL
953212 A.S.D. TAGGESE
952371 A.S.D. TOIRANO FUTSAL
921202 A.S.D. VALLE 2015

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Liguria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 3 del 16.7.2020
C.U. n. 5 del 30.7.2020
C.U. n. 6 del 7.8.2020
C.U. n. 9 del 11.9.2020
C.U. n.20 del 8.10.2020
C.U. n.36 del 11.12.2020

C.R. LOMBARDIA

675413 A.S.D. A.C.F. COMO
930225 A.S.D. AMICI ANTEGNATE
943220 A.S.D. ATLETICO ARLUNO
949495 A.C.D. ATLETICO BORGO
76267 A.C.D. ATLETICO CINISELLO
675720 G.S. BRONGIO
913961 A.S.D. C.M. 2004
8320 C.G. CABIATE A.S.D.
945181 A.S.D. CADREZZATESE
66378 SSDARL CAIRATE CALCIO
675396 A.S.D. CALCIO CARUGATE 87
951783 A.S.D. CARDUCCI LEGENDS

951378 A.S.D. CASMO CALCIO
951982 CITTA DI PAVIA ASD
947384 A.S.D. CRESPI 2017
932403 ASD.US DAIRAGHESE
951816 A.S.D. FELONICA
68288 C.S.D. FERRERA ERBOGNONE
941010 A.S.D. FINO MORNASCO
917260 A.S.D. FULGOR CANONICA CALCIO
943077 A.C.D. FUTURA MADONE
932281 A.S.D. GROSSMAN
953116 GS CALCETTO DI STRADA
675863 A.S.D. LEFFE EXORA 1993
919042 A.S.D. MALGRATE C5 AVIS
949530 A.S.D. MEDE CALCIO
919009 A.C.D. PRO CASSOLO CALCIO
940872 U.S.D. PRO MORNICO
951895 ASDC REAL E NON SOLO
951790 A.S.D. ROZZANESE
675966 A.S. SAN MASSIMILIANO KOLBE
940780 A.S.D. SAREZZO CALCIO
945449 A.S.D. SIZIANO FIVE CLUB
951568 A.S.D. SPARTA CASTRONNO
943071 F.C.D. SPORTING BREMBATESE 1953
941166 POL.D. TAVAZZANO
947325 A.S.D. TIGER FUTSAL
932497 A.S.D. UNITED 2002
941080 A.S.D. VILLA NUOVA
72595 U.S. VOLANTE RONCARO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 1 del 2.7.2020
C.U. n. 2 del 9.7.2020
C.U. n. 4 del 16.7.2020
C.U. n. 5 del 23.7.2020
C.U. n. 6 del 30.7.2020
C.U. n. 7 del 6.8.2020
C.U. n. 8 del 13.8.2020
C.U. n. 9 del 20.8.2020
C.U. n. 10 del 27.8.2020
C.U. n. 11 del 3.9.2020
C.U. n. 15 del 22.9.2020
C.U. n. 16 del 24.9.2020
C.U. n. 17 del 1.10.2020
C.U. n. 20 del 16.10.2020
C.U. n. 22 del 16.12.2020

C.R. MARCHE

937920 A.S.D. A.S. AMANDOLA
953133 A.S.D. AMANDOLA C.P.P.
947513 A.S.D. C.P. AMANDOLA PARROCCHIA
8590 A.P.D. CALDAROLA
921003 G.S. CASINE A.S.D.
947111 A.S.D. CIVITANOVA DREAM FUTSAL
951963 SSDARL F.C. PERGOLESE 1923
919496 A.S.D. FEMMINILE DORICA TORRETTE

945845 A.S.D. FREELY SPORT
913209 S.S.D. FRONTALE C5
943657 A.S.D. FUTSAL FERMO S.C.
943519 A.S.D. FUTSAL MONTEGRANARO
943636 A.S.D. FUTSAL PASSO TREIA
941378 A.S.D. FUTSAL 100 TORRI
947590 A.S.D. LA MONTOTTONESE
700538 POL. LA SAETTA
935633 A.S.D. LMV URBINO 1921
947374 A.S.D. MONTECCHIO FOOTBALL CLUB
949832 A.S.D. NEW RIVER
941403 A.S.D. NEW TEAM AMATORI
931049 A.S.D. NOVA CAMERS
934622 A.S.D. POLISPORTIVA APPIGNANO TR
943340 A.S.D. ROTELLESE
700010 S.S.D. SAN MARCELLO
74015 S.S. SANGIORGESE
952046 A.S.D. SOCCER COLONNELLA CALCIO
947625 A.S.D. SPORTLAND
917698 A.S.D. TEAM K SPORT MONTELABBATE
67240 U.S.D. VALMETAURO
700066 A.S. VIRTUS MATELICA
951865 A.S.D. VIS CONCORDIA MORROVALLE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 1 del 1.7.2020
C.U. n. 4 del 6.7.2020
C.U. n. 6 del 16.7.2020
C.U. n. 10 del 28.7.2020
C.U. n. 11 del 31.7.2020
C.U. n. 15 del 20.8.2020
C.U. n. 21 del 3.9.2020
C.U. n. 28 del 17.09.2020
C.U. n. 29 del 23.9.2020
C.U. n. 32 del 30.9.2020
C.U. n. 57 del 19.11.2020
C.U. n. 58 del 25.11.2020
C.U. n. 59 del 30.11.2020
C.U. n. 60 del 2.12.2020
C.U. n. 86 del 26.3.2021

C.R. MOLISE

951811 A.S.D. F.C. BUSSO
921825 A.S.D. GIOVENTU CASTELNUOVO
947823 A.S.D. ICAM CALCIO CAMPOCHIARO
930040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
947296 A.S.D. MONTES
947517 A.S.D. SAN FELICE CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 10 del 27.8.2020
C.U. n. 16 del 20.9.2020
C.U. n. 34 del 29.10.2020
C.U. n. 46 del 14.1.2020

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

945300 A.S.D. AMATORI CASTELLETTO
947648 A.S.D. ATHLETIC ASTI
934712 A.S.D. AVIGLIANA CALCIO
949997 A.S.D. AYMAVILLES C5
710326 U.S.D. BEINASCO CALCIO
952302 A.S.D. BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA
932371 A.S.D. CALCIO A CINQUE GROSSO
949673 A.S.D. CALCIO MAPPANO
933867 U.S.D. CARESANA CALCIO
916145 A.S.D. ELLEDI CARMAGNOLA
932261 A.S.D. G3 REAL NOVI
943718 A.S.D. LOCANA CALCIO
934342 A.P.D. MEZZALUNA
947869 A.S.D. MONFERRATO CALCIO A 5
936084 A.S.D. MONTJOVET CHAMPDEPRAZ
949674 A.S.D. PAVAROLO CALCIO
934308 A.S.D. POL.CASALCERMELLI
945459 A.S.D. POLISPORTIVA SARDIGLIANO
936275 A.S.D. PRO CASALBORGONE
911128 A.C.D. PRO MOLARE
947106 A.S.D. REAL CARAMAGNA
953177 ROSSELLI 2000
933105 A.S.D. SAN BENIGNO CANAVESE
943138 SSDRL SAN BERNARDO LUSERNA CF
949627 A.S.D. SAN GIULIANO VECCHIO
951912 U.S.D. SPORTING SANTA RITA
945575 A.S.D. TRIDINUM 2016
78508 POL. V.R. VERUNO A.S.D.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 6 del 5.8.2020
C.U. n. 7 del 8.8.2020
C.U. n. 10 del 3.9.2020
C.U. n. 11 del 9.9.2020
C.U. n. 19 del 8.10.2020
C.U. n. 20 del 15.10.2020
C.U. n. 24 del 9.11.2020

C.R. PUGLIA

941124 A.S.D. ATHLETIC CLUB TARANTO
937735 U.S.D. ATHLETICO AZZURRI S.RITA
81014 A.S.D. CAROVIGNO CALCIO
932153 U.S.D. COLLEPASSO
952344 A.S.D. FOOTBALL CLUB MELISSANO
80564 U.S.D. FRAGAGNANO
941171 A.S.D. FUTSAL SALINIS
720183 A.S.D. GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
941690 A.P.D. LEONESSA ERCHIE
952495 F.C.D. LESINA CALCIO
949975 A.S.D. NUOVA ARCADIA
941990 A.S.D. POGGIARDO
914446 G.S.D. S.AGATA
935325 A.S.D. SAVELLETRI

952342 POL.D. SOCCER PALAGIANELLO
945604 U.S.D. SPARTAK RUFFANO
952797 F.C.D. UNITED SLY
947528 A.S.D. VIRTUS CASTELLANA
950400 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 16c5del 7.10.2020
C.U. n. 19 del 13.8.2020
C.U. n. 28 del 17.9.2020
C.U. n. 32 del 22.9.2020
C.U. n. 33 del 24.9.2020
C.U. n. 37 del 1.10.2020
C.U. n. 40 del 8.10.2020
C.U. n. 45 del 22.10.2020

C.R. SARDEGNA

942028 A.S.D. BUDONI CALCIO A5
945849 A.S.D. FUTSAL USSANA
941269 A.S.D. MAROSO 2006
934339 A.S.D. SULCIS UNITED
946263 ASDPOL VIS ORTHULLE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 8 del 7.8.2020
C.U. n. 9 del 12.8.2020
C.U. n. 19 del 8.10.2020
C.U. n. 30 del 3.12.2020

C.R. SICILIA

947740 A.S.D. AC REAL MENFI
952168 A.S.D. AGRILLEA
945610 A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY
935013 A.S.D. ATENE
948027 A.S.D. ATLETICO MONTALLEGRO
70934 POL. BONAGIA S.ANDREA
941861 A.S.D. C.U.S. UNIME
949852 A.S.D. CALATAPHIMI
952460 U.S.D. CALCIO SPADAFORSE
944137 A.S.D. CAPACI CITY
947657 A.S.D. CASSARO CALCIO
206512 A.S.D. CASTEL DI JUDICA
949780 A.S.D. CATANIA CALCIO FEMMINILE
911768 A.C.D. CIMINNA
952511 A.S.D. CITTA DI CHIARAMONTE
952461 A.S.D. CITTA DI COMITINI
952161 A.S.D. CITTA DI GANGI
932309 S.S.D. CITTA DI SCORDIA
940824 U.S.D. CITTA DI VICARI
943593 F.C.D. ELEONORA FOLGORE
952347 A.S.D. FC ESTRELA CATANIA
948038 A.S.D. FC MASSIMINIANA CALCIO 58
914584 A.S.D. FC MEGARA AUGUSTA
949776 A.S.D. FIUMEFREDESE

921513 F.C.D. FONDACHELLI
936741 A.S.D. FOOTBALL CLUB GATTOPARDO
920037 POL.D. GANGI CALCIO
935096 A.S.D. GIBELLINA
935007 A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO
950307 A.S.D. GYMNICA
953401 A.S.D. JUNIOR SPORT CALCIO
934948 A.S.D. LA GARITTA ACIREALE C5
950146 A.S.D. LA VELA FOOTBALL S.2018
953292 A.S.D. LEGGENDE DEL CALCIO
740363 A.C.D. LIBERTAS 2010
948126 POL D MARCO PANTANI
932373 A.S.D. MAZARA CALCIO
947985 A.S.D. MAZZARELLI CALCIO
740784 A.S.D. MERI
952251 A.S.D. NUOVA TAURO
933025 A.S.D. OLIMPIA PEDARA
943114 A.S.D. OLYMPIA F.C. ZAFFERANA
946163 A.S.D. ORLANDINA 1944
941970 A.S.D. PANTELLERIA CG CALCIO A 5
949612 A.S.D. PIANA SPORT
952478 A.S.D. POLISPORTIVA GIARRATANA
952401 A.S.D. PRO SCIACCA 2019
951914 A.S.D. REAL CALDORA
919930 A.S.D. REAL UNIONE
938403 A.S.D. S. GIOVANNI GEMINI FUTSAL
947260 A.P.D. SALEMI 1930 F.C.
938786 A.S.D. SAN MAURO C.DE
952167 A.S.D. SAN PAOLO
948032 A.S.D. SICILIA
740656 SICULA LEONZIO S.R.L.
916421 A.S.D. SPORTING ACICATENA FC
938834 A.C.D. VIRTUS ATHENA
948015 S.S.D. VIS RIBERA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 5 del 9.7.2020
C.U. n. 33 del 12.8.2020
C.U. n. 53 del 8.9.2020
C.U. n. 54 del 9.9.2020
C.U. n. 76 del 23.9.2020
C.U. n. 88 del 29.9.2020
C.U. n. 95 del 2.1.2020
C.U. n. 108 del 8.1.2020
C.U. n. 125 del 16.1.2020
C.U. n. 137 del 22.1.2020
C.U. n. 139 del 23.1.2020
C.U. n. 146 del 28.10.2020
C.U. n. 156 del 17.11.2020
C.U. n. 158 del 24.11.2020
C.U. n. 162 del 7.12.2020
C.U. n. 175 del 29.12.2020
C.U. n. 185 del 14.1.2021
C.U. n. 209 del 25.3.2021
C.U. n. 281 del 18.6.2021

C.U. n. 386 del 30.6.2020

C.R. TOSCANA

938245 ASDGS BUTESE CALCIO
941129 ASD SS C.D.P. SPAZZAVENTO
947584 A.P.D. CASTIGLIONE D ORCIA
952000 A.S.D. CSI LIDO
945698 A.S.D. FUTSAL FLORENTIA
952026 A.S.D. G.S.CASTEL SAN NICCOLO
952014 A.S.D. LA PINETA
949513 F.C. LE CASE CINTOLESE ASD
912497 A.S. LORESE CALCIO A.S.D.
61553 A.S.D. LUIGI MARTORELLA
940825 A.S.D. NUOVO CALCIO SAN MARTINO
750406 G.S.D. ORENTANO CALCIO
951885 A.S.D. PGS TORREGALLI
750510 U.S.D. PISTOIA CALCIO
938318 A.S.D. POGGIO UNITED
951930 A.S.D. RANGERS SOLIERA
941249 ROBUR SIENA S.P.A.
79148 S.S.D. SIENA NORD A R.L.
932215 A.S.D. SPORTING BOZZANO
51300 POL.D. SUVERETO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 10.7.2020
C.U. n. 2 del 17.7.2020
C.U. n. 3 del 23.7.2020
C.U. n. 4 del 27.7.2020
C.U. n. 8 del 10.8.2020
C.U. n. 9 del 13.8.2020
C.U. n. 10 del 20.8.2020
C.U. n. 13 del 7.9.2020
C.U. n. 14 del 10.9.2020
C.U. n. 21 del 1.10.2020
C.U. n. 23 del 9.10.2020
C.U. n. 32 del 29.10.2020

C.R. UMBRIA

941424 A.S.D. ATLETICO COSTACCIARO
917569 U.S.D. BAGNAIA
949602 A.S.D. CALCIO NOCERA 1969
76567 A.S.D. CARBONESCA
947600 A.S. COLLESANTO ANTRIA
770040 A.S.D. DERUTA CALCIO A 5
933087 A.S.D. EDEN PARK HORSE VILLAGE
933016 A.S.D. FUTSAL LAURENTINA
914649 A.S.D. GE SPOLETO 1932
770504 A.S.D. INTERAMNA NAHARS
945490 A.S.D. LACUS PIANA
934511 A.S.D. MONTECCHIO
770072 POL. MONTELEONE CALCIO
945223 A.S.D. MUGNANO CALCIO
921095 A.S.D. REAL DERUTA
947411 A.S.D. REAL TADINO

770509 A.C.D. RESINA
61689 A.S.D. SCHEGGIA
206694 S.S.D. SPOLETO CALCIO
945220 A.S.D. VIRTUS WALDUM

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 28 del 27.9.2020
C.U. n. 37 del 8.10.2020
C.U. n. 38 del 8.10.2020
C.U. n. 39/bis del 10.10.2020
C.U. n. 52/bis del 27.10.2020

C.R. VENETO

949666 A.S.D. ADIGE WOLVES FUTSAL
940829 A.S.D. AICS PONTE C 5
951902 A.S.D. ALTAMARCA GIRLS
780690 A.C. ARCADE 2000
780574 G.S. BARCON
940800 A.S.D. BORGIO SOAVE CALCIO
77509 A.S.D. CALCETTO QUINTO
951884 A.S.D. CALCIO A5 TOMBOLO
949515 A.C. CANDA ASD 2006
206195 A.C.D. CAVAION
919000 A.S.D. COI DE PERA
780228 U.S.D. CROZ ZAI
947510 A.S.D. C5 FEMMINILE PONTE
947097 A.S.D. DOSSOBUONO C5
943345 A.S.D. EUROSPOORT
951927 A.S.D. FELTRESE 1910
920534 A.C.D. GALZIGNANO TERME
780191 A.S.D. LION
949705 A.S.D. MUSSOLENTE UNITED
941013 A.S.D. NOALESE 2013
935713 A.S.D. NUOVA AUDACE BAGNOLO
780357 A.S.D. PIANEZZE
39420 A.S. S.P.F.
45120 A.C. S. ZENO
945095 U.S.D. TORRI DEL BENACO
949313 A.S.D. UNION FENICE
932314 A.S.D. VELO CALCIO A 5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 4 del 23.7.2020
C.U. n. 8 del 30.7.2020
C.U. n. 9 del 31.7.2020
C.U. n. 11 del 7.8.2020
C.U. n. 12 del 12.8.2020
C.U. n. 14 del 25.8.2020
C.U. n. 16 del 27.8.2020
C.U. n. 18 del 3.9.2020
C.U. n. 19 del 7.9.2020
C.U. n. 21 del 10.9.2020
C.U. n. 22 del 14.9.2020
C.U. n. 23 del 17.9.2020

C.U. n. 34 del 23.10.2020

CPA BOLZANO E CPA TRENTO

949247 A.S.D. BOLZANOPIANI
951784 A.S.D. ESERCITO RCST TRIDENTINA
919010 C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD
760178 A.S.D. TAVERNARO
920779 A.S.D. UNITED C8
914095 A.S. TORREMOLINO FUTSAL*
920792 A.S.D. TRIDENTINA ASI**
940987 A.S.D. LAGARINA C5***
945123 A.S.D. BRENTA CALCIO***

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di Bolzano e del C.P.A. di Trento, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 6.8.2020
C.U. n. 13 del 13.8.2020
C.U. n. 16 del 27.8.2020
C.U. n. 6 del 18.7.2019*
C.U. n. 7 del 25.7.2019**
C.U. n. 13 del 8.8.2019***

***società rese inattive, dai rispettivi Comitati Regionali, riconducibili a provvedimenti dichiaratori della stagione sportiva 2019/2020.**

C.R. ABRUZZO

943193 SSDARL ACCADEMIA CALCIO
950012 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ABRUZZO
935523 A.S.D. ATLETICO MONTESILVANO
204236 A.S.D. CALDORA CALCIO PESCARA
947594 A.S.D. CURI SPOLTORE ACADEMY
205191 A.S.D. FEDERLIBERTAS L AQUILA
950534 A.S.D. INGART
945981 A.S.D. JUNIOR URSUS
934525 A.S.D. NAIADI ACCADEMIA CALCIO
922132 A.S.D. ORSETTI MARSICANI
946399 A.S.D. PIANA DEL FUCINO
949682 A.S.D. POLISPORTIVA VIRTUSTERAMO
949357 A.S.D. REAL SULMONA
952063 A.S.D. RIPA CALCIO
932982 A.S.D. ROCCA DI MEZZO CALCIO A5
949701 A.S.D. UNITED ACADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 8 del 23.7.2020
C.U. n. 9 del 30.7.2020
C.U. n. 26 del 22.10.2020

C.R. CAMPANIA

206596 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ACERRA
938738 A.S.D. AURELIO MASSIMO PACILLO
910313 POL.D. DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI
204491 ASSCD. DOMENICO LUONGO
943118 A.S.D. GEN.FRA CALCIO
945462 A.S.D. OASI SPORT CASORIA
951818 A.S.D. REAL BOSCHESE
938124 A.S.D. SPORTINGCLUB MEDITERRANEO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 5 del 6.8.2020
C.U. n.10 del 25.9.2020
C.U. n.14 del 15.10.2020
C.U. n.18 del 27.10.2020
C.U. n.20 del 10.9.2020
C.U. n.20 del 20.11.2020 sgs
C.U. n.25 del 11.2.2021
C.U. n.52 del 6.2.2020

C.R. EMILIA ROMAGNA

917668 A.MI.CA. A.S.D.
949584 SSDARL ACADEMY BELLARIA FUTURAFc
945599 A.S.D. ACADEMY FOR FOOTBALL
940826 A.S.D. ATLETICO JOLANDA
940771 A.S.D. BOCA CALCIO
952002 A.S.D. CATTOLICA CALCIO YOUNG
945455 A.S.D. FC SESSO
943463 A.S.D. GIALLOBLU SAVIGNANESE

943754 A.S.D. GIOVANI CONSELICE
945894 A.S.D. JUNIOR FYA SAN CLEMENTE
945441 U.S.D. JUNIOR VIGOR CARPANETO
62232 A.C. PENNABILLI IPISISTEM
949193 A.S.D. RIVAZZURRA MIRAMARE
934460 A.S.D. SAMMARTINESE
947117 A.S.D. TEAM BORGO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 2 del 8.7.2020
C.U. n. 3 del 15.7.2020
C.U. n. 7 del 19.8.2020
C.U. n. 9 del 2.9.2020
C.U. n. 14 del 7.10.2020
C.U. n. 21 del 25.11.2020
C.U. n. 50 del 23.6.2020

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

949641 A.S.D. POLISPORTIVA FUORIC ENTRO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Friuli V.G., se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 68 del 17.2.2020

C.R. LAZIO

949747 A.S.D. ACCADEMY SOCCER LAZIO
949598 A.S.D. CITTA DEL LAGO
949862 A.S.D. QUEENS
930767 SSDSRL ROMA TEAM SPORT GESTIONE
951689 A.S.D. SAN ROMANO
947807 SUPREME S.S.D.A R.L.
71484 ASC.D. VIRTUS VIGNE NUOVE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 8 del 14.7.2020
C.U. n. 30 del 17.2.2020
C.U. n. 38 del 17.2.2020
C.U. n. 119 del 28.10.2020
C.U. n. 131 del 20.11.2020

C.R. LIGURIA

952100 A.S.D. ACADEMY RAPALLORIVAROLESE
950149 A.S.D. VALGRAVEGLIA CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Liguria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 20 del 15.10.2020
C.U. n. 23 del 8.10.2020

C.R. LOMBARDIA

949883 A.S.D. ACCADEMIA VILLA D'ALME
943435 A.S.D. ARDESIO
949523 A.S.D. ATLETICO AGNADELLO
943346 A.S.D. BOTTANUCO CALCIO E SPORT
952156 C.S. LINEA VERDE ASD

675197 U.S. CAPRALBESE A.S.D.
913959 U.S. CASTERNO
675347 A.S.D. ESOR S. MARTINO IN STRADA
73067 G.S. MARIGOLDA A.S.D.
947456 POL.D. ORATORIO BERNATE T.
951727 A.S.D. POL. PONTEGIURINESE
945481 A.S.D. REAL PRADALUNGHESE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 2 del 9.7.2020
C.U. n. 4 del 16.7.2020
C.U. n. 9 del 20.8.2020
C.U. n. 10 del 27.8.2020
C.U. n. 11 del 3.9.2020
C.U. n. 12 del 10.9.2020
C.U. n. 17 del 1.10.2020
C.U. n. 18 del 8.10.2020
C.U. n. 19 del 15.10.2020
C.U. n. 40 del 25.3.2021

C.R. MARCHE

951817 A.S.D. ACADEMY ANCONITANA
934647 A.S.D. ARQUATA CALCIO A 5
700041 S.S. MARINER
938186 A.S.D. MONTEFELTRO F.C.
934100 A.S.D. PICCOLI DIABOLICI
921405 POL.D. SPES ALTIDONA
700537 A.S.D. VILLA PIGNA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 1 del 1.7.2020
C.U. n. 17 del 24.8.2020
C.U. n. 23 del 8.9.2020
C.U. n. 57 del 19.11.2020
C.U. n. 61 del 4.12.2020
C.U. n. 68 del 15.1.2020

C.R. MOLISE

943934 A.S.D. ISERNIA FUTSAL ACADEMY
950181 A.S.D. NASTRO S GIRLS
795102 S.S. REDS
941222 U.S.D. SPORTING JELSI CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 46 del 14.1.2021

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

951539 A.C.D. ACADEMY GOZZANO
949618 A.S.D. CALCISTICA OZEGNA
952045 A.S.D. CITTA DI GALLIATE
936479 A.S.D. EVENTI SPORT ACADEMY
945911 GATTINARA CALCIO A.S.D.
935689 A.S.D. JUNIOR GRIGNASCO

941515 A.S.D. LOMBARDORE CALCIO
911126 G.S.D. MADONNA DELLE GRAZIE
941520 S.S.D. MARANO
910418 A.P.D. OULX
949821 A.S.D. PIU SPORT 8
941514 SSDRL POLISPORT TEAM TRECATE46
949730 A.S.D. PRO LOCO COSTIGLIOLE ASTI
938247 A.S.D. REAL VEROLENGO
949526 C.S.T. SAN BENEDETTO A.S.D.
940895 A.S.D. SOCCER SPARTERA CASALE
950594 A.S.D. SOLIVO
948114 A.S.D. TORROMINO GIUSEPPE
710778 U.S.D. VICTOR INTRA CALCIO
932565 U.S.D. VICUS 2010

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 6 del 5.8.2020
C.U. n. 10 del 3.9.2020
C.U. n. 11 del 9.9.2020
C.U. n. 13 del 17.9.2020
C.U. n. 17 del 1.10.2020
C.U. n. 24 del 9.11.2020

C.R. PUGLIA

933317 A.S.D. ACADEMY CALCIO MAGLIE
951622 A.S.D. ATHLETIC CLUB
935093 A.P.D. FUTURA NARDO
950121 U.S.D. GIOVANI SPORTIVI
76062 GIOVENTU CALCIO CUTRO
941694 A.S.D. MARTINA FUTSAL ACADEMY
931238 A.S.D. MEXAPIA
944270 A.S.D. STERNATIA
950003 A.P.D. WESPORT

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 6 del 14.7.2020
C.U. n. 11 del 30.7.2020
C.U. n. 12 del 31.7.2020
C.U. n. 20 del 20.8.2020
C.U. n. 24 del 4.9.2020
C.U. n. 33 del 13.10.2020
C.U. n. 37 del 1.10.2020
C.U. n. 40 del 8.10.2020
C.U. n. 43 del 15.10.2020

C.R. SICILIA

951925 U.S.D. ACADEMY CAMARO
951766 A.S.D. ACCADEMIA BASSE MADONIE
952282 A.S.D. CITTA DI CALTANISSETTA
204693 F.C.D. INVICTA
949337 A.C.D. NUOVA MISILMERI
950533 A.S.D. PGS VOLLEY STARS
951844 A.S.D. REAL ENNA
941830 SSDSRL TRE FONTANE SPORT VILLAGE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 1SGS del 2.7.2020
C.U. n. 6SGS del 31.7.2020
C.U. n. 10SGS del 12.8.2020
C.U. n. 11SGS del 13.8.2020
C.U. n. 19SGS del 15.9.2020
C.U. n. 33SGS del 13.10.2020
C.U. n. 63SGS del 4.6.2020

C.R. TOSCANA

952593 A.S.D. AFS ANTONIO GALASSO
951916 A.S.D. ATLETICO RIVIERA MASSA
947164 A.S.D. DYNAMO PIAGGE
949795 A.S.D. REAL MARINA DI MASSA
932289 G.S.D. SAN SISTO PISA OVEST
75748 A.S.D. UP BIBBIENESE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 10 del 20.8.2020
C.U. n. 13 del 7.9.2020
C.U. n. 36 del 20.11.2020
C.U. n. 37 del 27.11.2020
C.U. n. 38 del 4.12.2020

C.R. UMBRIA

937744 A.C.D. TREVÌ

Le dichiarazioni di inattività relativa alla società suindicata è stata pubblicata sul Comunicato del Comitato Regionale Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencato.

C.U. n. 75 del 14.1.2021

C.R. VENETO

951541 A.S.D. BONALDO S.STEFANO ACADEMY
935950 APDP BRESSEO TREPONTI
919034 A.S.D. CALCIO PEDEROBBA
938329 A.S.D. CALCIO RONCADE
934179 U.S.D. FERRI
951899 A.S.D. NERVESA
45060 A.C.D. S.VIGILIO ADRIA 1964
951948 A.S.D. UNION BOARA CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 39 del 18.11.2020
C.U. n. 56 del 20.1.2021
C.U. n. 80 del 20.7.2020

C.P.A. TRENTO e C.P.A. BOLZANO

951671 A.S.V. AICHA

Le dichiarazioni di inattività relativa alla società suindicata è stata pubblicate sul Comunicato del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencato.

C.U. n. 18 del 3.9.2020

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

600781 A.C.D. AMATORI VIS FARINDOLA
 952009 A.S.D. ATLETICO COLOGNA
 4450 G.S. AURORA
 953066 A.S.D. BASCIANO 2020
 951986 A.S.D. BUSSI OFENA
 952051 A.S.D. CARAMANICO CALCIO 1989
 952016 A.S.D. DAMORE NOLEGGI C5 CERCHIO
 949857 A.S.D. FUTSAL VILLAMAGNA C5
 943802 POL.D. GAGARIN TERAMO
 952289 A.S.D. LUPI MARSÌ AVEZZANO NORD
 945108 U.S.D. NEROSTELLATI 1910
 947514 A.S.D. NOVA 2017
 947431 A.S.D. OCRE CALCIO
 953230 A.S.D. ORTA
 600180 A.S.D. PATERNO
 945964 A.S.D. PERETO VILLAGE
 938284 A.S.D. PESCARA CALCIO FEMMINILE
 938117 ASD PIAZZANO
 940988 A.S.D. REAL LAMA
 949717 A.S.D. REAL PICENTIA
 947619 A.S.D. SANGRO RIVER
 949490 F.C.D. SPORTING GRAN SASSO
 945531 A.S.D. SPORTING SANSALVESE
 938123 ASD SPORTMANIA CALCIO E CO.
 946068 A.S.D. TORINO DI SANGRO CALCIOA5
 947366 F.C.D. UNITED CAPISTRELLO
 934001 A.S.D. USAC CORROPOLI
 953189 F.C.D. VALLE SICILIANA
 943672 ASD VILLAVALLELONGA
 67779 A.S.D. VIRTUS
 945669 A.S.D. WOMEN SOCCER MORRO D'ORO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 19.8.2021
 C.U. n. 12 del 2.9.2021
 C.U. n. 14 del 9.9.2021
 C.U. n. 16 del 16.9.2021
 C.U. n. 17 del 23.9.2021
 C.U. n. 18 del 30.9.2021
 C.U. n. 20 del 7.10.2021
 C.U. n. 21 del 14.10.2021
 C.U. n. 22 del 21.10.2021
 C.U. n. 27 del 11.11.2021
 C.U. n. 37 del 16.12.2021
 C.U. n. 47 del 26.5.2022
 C.U. n. 62 del 31.3.2021

C.R. BASILICATA

947831 A.S.D. ATLETICO RAPONE
948045 A.S.D. FLAMINGO
949995 A.S.D. FUTSAL BERNALDA FEMMINILE
942018 A.S.D. FUTSAL MARSICO
943137 A.S.D. GUARDIA PERTICARA
953261 A.S.D. IRSINESE US
953543 ASD LIONS MATERA
953427 ASDP LIONS POTENZA
690407 SSDSRL REAL TEAM MATERA C5
72274 A.S.D. RIPACANDIDA
944412 A.S.D. SPORTING LUCANIA
954204 S.S.D. SPORTING MATERA
73356 A.S.D. SPORTING PIGNOLA
953390 A.S.D. SPORTING PISTICCI
933661 A.S.D. UNIVERSITAS CUS POTENTIA
918432 A.S.D. V.R. EPISCOPIA CALCIO
938300 ASDPOL VETERES
949177 A.S.D. 2019 FUTURA MATERA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 35 del 21.10.2021
C.U. n. 62 del 13.12.2021
C.U. n. 86 del 18.2.2022

C.R. CALABRIA

952420 A.S.D. AGAPANTO
610634 A.S.D. AMANTEA CALCIO A CINQUE
953456 A.S.D. ATLETICO LAGO
949867 POL. B.S.V. VILLAPIANA SSDARL
949803 U.S.D. BELCASTRO
950516 A.S.D. C.C. PAOLA CALCIO A 5
931267 POL.D. CALOPEZZATI L.POLICASTRO
610645 A.C. CAMPANA
918068 A.S.D. CAULONIA 2006
953457 A.S.D. CITTA DI LATTARICO
950478 A.S.D. CITTA DI TIRIOLO
953488 A.S.D. COMPENSORIO SPILINGA
952457 U.S.D. CRUCOLESE 1976
952418 A.S. ESPERIA ASD
933140 A.S.D. FLORENTIANA
952299 A.S.D. FOLGORE PALUDI
952116 A.S.D. FUTSAL CARIATI
950517 A.S.D. FUTSAL CATANZARO
941463 A.S.D. FUTSAL NUOVA MONTEROSSO
950200 A.S.D. FUTSAL UNSIC SORIANO 2018
952259 A.S.D. G.S. BOCCHIGLIERO
66855 U.S.D. LAUROPOLI
938449 A.S.D. MAGIC CRATI FUTSAL
943954 U.S.D. MAIDA
936439 A.S.D. MAMERTO ONLUS
948066 A.S.D. MANDATORICCIO
932923 A.S.D. MARTIRANO LOMBARDO
943925 A.S.D. MONTEGIORDANO CALCIO
953487 A.S.D. NEW AGRI ROCCELLETTA

953458 A.S.D. NUOVA CASALI DEL MANCO 20
933172 A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909
946300 A.S.D. ORATORIO SALESIANO ONLUS
81452 A.S.D. PALLAGORIO CALCIO
951967 A.S.D. PALMEIRAS 2019
952524 A.S.D. PIRANHA SOVERIA SIMERI
952271 A.S.D. POLISPORT. S.ELIA TEGANI
933065 A.S.D. POLISPORTIVA ICARO 2010
945967 A.S.D. PRO FERPLAE
953489 A.S.D. REAL PIETRAPAOLA
943902 A.S.D. ROSARNO CALCIO
952181 A.S.D. SAN BASILE CALCIO
936669 S.S. SAN PIETRO APOSTOLO
952463 A.S.D. SAN PIETRO SPINA 1998
952115 U.S.D. SCIGLIANO
952182 A.S.D. SIBARI CALCIO
952543 A.P.D. SPORTING CLUB S.FRANCESCO
947850 F.C.D. SPORTING MAIERA
936041 POL.D. STRONGOLI
952392 U.S.D. VALLE DEL CRATI
950237 A.S. VENA
952121 A.S.D. VERDEORO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 28 del 15.9.2021
C.U. n. 33 del 30.9.2021
C.U. n. 38 del 7.10.2021
C.U. n. 39 del 8.10.2021
C.U. n. 41 del 14.10.2021
C.U. n. 53 del 4.11.2021
C.U. n. 58 del 11.11.2021
C.U. n. 78 del 16.12.2021
C.U. n. 92 del 27.1.2022
C.U. n. 107 del 24.2.2022
C.U. n. 117 del 10.3.2022
C.U. n. 136 del 14.4.2022

C.R. CAMPANIA

921721 A.S.D. A.S. MONTE IRPINO 2008
952415 ASDC ACTIVE YOUTH
950098 A.S.D. ATLETICO ACERRA
950251 A.S.D. ATLETICO BRIGANTE 2018
948183 U.S. ATLETICO LUOGOSANO
950436 A.S.D. ATLETICO PESCO SANNITA
952440 ASDPOL ATLETICO SALERNO 2019
944378 A.S.D. ATLETICO SERINO
950474 A.S.D. ATLETICO TORRE 2018
950437 A.S.D. AVELLA CALCIO
953448 A.S.D. BARATTA BATTIPAGLIA 2020
953506 A.S.D. BARISTO PIZZA
933590 F.C.D. BATTIPAGLIESE 1929
950248 A.S.D. BELLOSGUARDO CALCIO
937900 A.S.D. BOCA FUTSAL
944278 A.S.D. BONEA UNITED
950172 A.S.D. CAIAZZO 2018

952432 A.S.D. CALCIO LA SIESTA
946084 A.S.D. CALCIO PADULI
951513 A.S.D. CALCIO PARTENOPE
951775 A.S.D. CAPUA VETERE
82330 A.C. CARIFE
952108 A.S.D. CASALNUOVO WOMAN
944155 A.S.D. CASTEL MORRONE 2015
949406 A.S.D. CENTOLA 2018
942160 A.S.D. CERASO UNITED
940912 A.S.D. CERTOSA DI PADULA
953520 U.S.D. CESINALI AIELLO
944221 A.S.D. CITTA DI CASORIA
953454 A.S.D. CIVITELLA 2020
941995 A.S.D. CONTRADA FOOTBALL CLUB
944258 A.S.D. DEPORTIVO DORIA
620095 POL. DINAMO MONTEVERDE
953355 A.S.D. DINAMO SERIPANDO
947476 A.S.D. ENGEL BELLIZZI F.C.
945874 A.S.D. F.C. MONTEFALCONE
952325 A.S.D. F.C. PENISOLA
73503 ASDPOL F.C. SAN LORENZELLO
922101 A.S. FERTILIA BOYS
620190 A.S.D. FONTANAROSA A.FORTUNATO
950347 A.S.D. FORINO CALCIO 1919
952072 A.S.D. FORTITUDO NOCERINA C.F.
933300 A.S.D. FUTSAL CLUB SOLOFRA
952314 A.S.D. FUTURA SALERNO
950471 A.S.D. GRAVITAZIONALE
944252 A.S.D. GRECI
952307 A.S.D. HUNTER S CLUB BANZANO
949881 A.S.D. JACK MARACANA
75279 POL. LA MENNOLA
946121 A.S.D. LAPIANA CALCIO
936988 A.S.D. LE STREGHE BENEVENTO C.F
952203 POL. LIVING AGROPOLI C5
952278 A.S.D. LUCA D AMBROSIO
79259 U.S. MAGORNO
920272 U.S. MARCIANISE
952076 A.S.D. MARIGLIANO SPORTING CLUB
950173 A.S.D. MELIZZANO F.C.
620821 A.S.D. MERCOGLIANO 1999
951852 A.S.D. MINERVA CALCIO 2019
953528 U.S.D. MISTER X CPA
953496 A.S.D. MONS HERCULIS
939274 A.S.D. MONTE PRUNO ROSCIGNO
946037 ASDFCD MONTECALVARIO
952512 A.S.D. MORRA UNITED
950103 A.S.D. ORATORIO CAMPOLI M.T.
952354 A.S.D. OVER 35 ARIANO IRPINO
952531 A.S.D. PARETE 2019
947901 A.S.D. PASSO SERRA
953471 A.S.D. PER LUCA
950379 A.S.D. POLISPORTIVA AQUILONIA
952912 A.S.D. RACING WARRIORS 2020
952194 A.S.D. REAL ACERRANA FUTSAL 2019
953437 A.S.D. REAL BELVEDERE

953408 A.S.D. REAL CASERTA CALCIO A 5
946283 A.S.D. REAL POSEIDON
944141 A.S.D. REAL S.ANNA
952364 A.S.D. REAL SAN LEUCIO
950287 A.S.D. REAL VOLTURARA 2018
944296 A.S.D. RFC LIONS SKA CASERTA
948059 A.S.D. RIONE LIBERTA 2018
952275 A.S.D. RUTINO
950279 A.S.D. S.ANTUONO
944234 A.S.D. S.GIORGIO DEL SANNIO 1965
952357 A.S.D. SAN CASTRESE CALCIO
948028 A.S.D. SAN FELICE CAPRIGLIA
941767 A.S.D. SAN LORENZO PIZZOLANO
952359 A.S.D. SAN MANGO SUL CALORE
952370 A.S.D. SAN POTITO FABIO ALTIERI
939156 A.S.D. SAN SOSSIO BARONIA
936706 A.S.D. SAN VITO CAVA
948363 A.S.D. SANT ANGELO A SCALA
944276 A.S.D. SCALA
950239 A.S.D. SPORTING BUCCINO
953479 A.S.D. SPORTING CENTER ROTONDI
939315 A.S.D. SPORTING DOMICELLA
950023 A.S.D. SPORTING LAVIANO
954240 A.S.D. SPORTING LITERNUM
947488 A.S.D. SPORTING MOIANO
945915 A.S.D. SPORTING TRESSANTI
952527 A.S.D. SPORTING VESUVIANA 2019
954395 A.S.D. TORCHIARA CALCIO
948172 A.S.D. TREGLIA CALCIO
944333 A.S.D. UNITED GIANNI LOIA
952503 A.S.D. VAL DI LETE
950291 A.S.D. VILLAMAINA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 26 del 9.9.2021
C.U. n. 42 del 8.10.2021
C.U. n. 44 del 14.10.2021
C.U. n. 56 del 27.1.2022
C.U. n. 63 del 3.12.2021
C.U. n. 95 del 14.4.2022
C.U. n. 82 del 5.5.2022
C.U. n.101 del 3.2.2022
C.U. n.114 del 24.2.2022
C.U. n.149 del 26.4.2022

C.R. EMILIA ROMAGNA

77721 A.S.D. ALFONSINE F.C. 1921
951599 A.S.D. AMBROSIANA RIVALTA
68515 A.S.D. ARGENTA P.G.V.
935927 A.S.D. ATLETICO FISCAGLIA
934429 A.S.D. ATLETICO SANTARCANGELO
949486 A.S.D. BASSA UNITED
940792 A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909
951936 POLDIL CELLA
952918 A.S.D. CIRCOLO ANSPI S.G.BOSCO

949769 POLASD DERBY CASTROCAROTERME TDS
952752 A.S.D. ESTENSE ARIANO
951441 FRATTE UNITED 2009 A.S.D.
947616 A.S.D. GENNARINI CALCIO
80055 F.C. LAVEZZOLA A.S.D.
933995 A.S.D. PERLAVERDE CALCIO
630437 A.S.D. POLISPORTIVA QUARESIMO
949256 POLISPORTIVA SPIV A.S.D.
951685 QUARTIERE CESARE A.S.D.
42910 U.S. ROCCAMALATINA A.S.D.
933840 A.C.D. ROYALE FIORE
630465 SAN MARINO CALCIO S.R.L.
943558 A.S.D. SOLARIS VISERBA FUTSAL
917739 A.S.D. SPORTING CAVRIAGO 06
947644 A.S.D. VALLINBICI
935833 A.S.D. VIAEMILIA
935682 A.S.D. VIRTUS CAMPOGALLIANO CAL.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 9.7.2021
C.U. n. 3 del 16.7.2021
C.U. n. 4 del 21.7.2021
C.U. n. 5 del 23.7.2021
C.U. n. 6 del 30.7.2021
C.U. n. 7 del 5.8.2021
C.U. n. 8 del 13.8.2021
C.U. n. 10 del 26.8.2021
C.U. n. 11 del 28.8.2021
C.U. n. 23 del 29.9.2021
C.U. n. 24 del 1.10.2021
C.U. n. 41 del 1.12.2021
C.U. n. 43 del 9.12.2021
C.U. n. 51 del 30.6.2021

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

953225 A.S.D. LAGUNA CHAMP
945353 A.S.D. MANIAGO FUTSAL
73540 A.S.D. S.A. PORCIA
54510 A.S.D. VARMO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 9 del 10.8.2021
C.U. n. 18 del 8.9.2021

C.R. LAZIO

952222 SSDARL ALL ROUND SPORT WELLNESS
952170 A.S.D. AMATORI C.BASSANO R.1989
951523 A.S.D. AMATORI ROMA CALCIO
944178 A.S.D. APRILIA RACING
949586 A.S.D. ATINA CALCIO 1926
953348 A.S.D. ATLETICO ANZIO COLONIA
943883 A.S.D. ATLETICO CHIAIAMARI
938220 A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO
933996 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

942017 A.S.D. ATLETICO MOLE BISLETI
951559 A.S.D. ATLETICO ROMA EST
933063 A.S.D. ATLETICO SPERLONGA
941624 A.S.D. ATLETICO TORVAJANICA
947652 A.S.D. AUDAX PRAENESTE CARCHITTI
951831 A.S.D. AZ.OSP. S.CAMILLO DI ROMA
951515 A.S.D. BEST SPORT
931002 S.S.D. BOMARZO
935964 A.S.D. BORGO QUINZIO
932455 A.S.D. C.F.C. CERVETERI
952094 A.S.D. C.S. LA SIEPE
953996 SSDRL CALCIOSOCIALE
650357 A.C.D. CASALVIERI
945121 G.S.D. CASILINA BCCR
10970 A.S.D. CASTEL MADAMA
952165 A.S.D. CASTROCIELO
953397 A.S.D. CITTA DI ROCCA DI PAPA
916303 A.S.D. CIVITA CASTELLANA
951604 CRAL C.G. ROMA
947502 A.S.D. E.M. REAL NASCOSA
918824 A.S.D. EAGLES CA5 APRILIA
934744 A.S.D. ESERCITO CALCIO ROMA
949596 A.S.D. ESSERE WEBRADIO
953278 A.S.D. EVOJOB
952066 A.S.D. F.C.SAN GIOVANNI INCARICO
945808 A.S.D. FALERIA
949905 A.S.D. FEMMINILE GENZANO FUTSAL
950132 A.S.D. FEMMINILE REAL RIETI
953526 A.S.D. FEMMINILE ROMA C5
943877 SSDRL FLAMINIA SETTE
949440 A.S.D. FONTUS
77807 G.S.D. FROSINONE 2000
937863 A.S.D. FUTSAL CITY ROMA
952266 A.S.D. FUTSAL CLUB CENTOCELLE
953398 A.S.D. FUTSAL LA GROTTA
945920 A.S.D. FUTSAL MAMBO
938500 A.S.D. GERANO
949911 A.S.D. GRAFFIGNANO
949853 A.S.D. L STARIA TICCHIENA
947361 A.S.D. LA BOTTE
650008 U.S.D. LADISPOLI S.R.L.
651146 SSDARL LATINA CALCIO A 5
952150 A.S.D. LE FORNA MARE
943939 A.S.D. LEGIO SORA C5
65223 LEONINA SPORT A.S.D.
952261 A.S.D. LONGOBARDA PONTECORVO
952831 SSDARL MUNDIAL FOOTBALL CLUB
947989 A.S.D. NIGHT & DAY CALCIO A 5
952252 A.S.D. NOVA SUPINO
948402 A.S.D. ORATORIO PICCOLO FIORE
910790 ASDPOL PARROCCHIALE BORGO GRAPPA
952246 A.S.D. PILONE ULISSE
953294 A.S.D. PIONIERI CALCIO
945875 A.S.D. POLISPORTIVA MANDELA
953478 A.S.D. PORTUENSE CALCIO 1921
949859 A.S.D. POSTA CALCIO

947004 A.S.D. PRO CISTERNA 1926
944030 A.S.D. REAL CITTA DEI PAPI C5
912733 A.S.D. REAL MARCONI ANZIO
950009 A.S.D. REAL VICO NEL LAZIO
949789 A.S.D. REATE UNITED FC
936719 A.S.D. S.C.PALESTRINA CALCIO A 5
938670 A.S.D. S.FRANCESCA CABRINI 98
947279 A.S.D. S.PALOMBA
951969 A.S.D. SAN RAIMONDO
951598 A.S.D. SANTA MARIA CALCIO
951833 A.S.D. SEI.CINQUE VIGNANELLO
915987 A.S.D. SELCI
953467 A.S.D. SEMPER CECCHINA
951745 A.S.D. SIPICCIANO
953015 A.S.D. SOCCER SCHOOL CEPRANO
941034 ASCD SPORT COUNTRY CLUB
949961 A.S.D. SPORTING ROCCADARCE
952104 A.S.D. STADIUM
952192 A.S.D. SUNA NERSAE
951555 A.S.D. TBM CALCIO
938539 A.S.D. TRIVIGLIANO
953190 U.S. TUFELLO
947300 A.S.D. VIGOR COLLEVECCHIO FC
953446 A.S.D. VILLAGE FUTSAL
936177 S.S.D. VIRTUS CAMPAGNANO
931209 A.S.D. VIRTUS PALOMBARA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 5 del 23.7.2021
C.U. n. 6 del 6.9.2021
C.U. n. 12 del 23.7.2021
C.U. n. 12 del 6.9.2021 C5
C.U. n. 15 del 30.7.2021
C.U. n. 22 del 10.8.2021
C.U. n. 32 del 8.9.2021
C.U. n. 35 del 10.9.2021
C.U. n. 35 del 22.2.2022 DIP.CALCIO FEMM.LE
C.U. n. 43 del 15.9.2021
C.U. n. 44 del 16.9.2021
C.U. n. 48 del 21.9.2021
C.U. n. 53 del 23.9.2021
C.U. n. 72 del 6.10.2021
C.U. n. 88 del 20.10.2021
C.U. n. 98 del 12.11.2021
C.U. n.116 del 11.11.2021
C.U. n.121 del 12.11.2021
C.U. n.241 del 18.2.2022
C.U. n.245 del 22.2.2022

C.R. LIGURIA

665016 U.S. A CIASSETTA
941182 A.S.D. ALASSIO FOOTBALL CLUB
933857 S.S.D. ATLETICO GENOVA S.R.L.
953269 A.S.D. BEVERINO GIOVANI
949253 U.S.D. CAMPOMORONE LADY

953537 A.S.D. FORTITUDO LUCIO
951992 A.S.D. GRINGOS
952849 A.S.D. K PANTERS 4 LIFE
949804 A.S.D. LOKOMOTIV ZENA
947320 A.S.D. MERELLO UNITED
953517 U.S.D. SARZANESE 1906
935510 SSDARL SAVONA F.B.C.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Liguria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 5.7.2021
C.U. n. 5 del 22.7.2021
C.U. n. 9 del 26.8.2021
C.U. n. 12 del 10.9.2021
C.U. n. 15 del 16.9.2021
C.U. n. 17 del 21.9.2021
C.U. n. 28 del 21.10.2021
C.U. n. 62 del 17.2.2022
C.U. n. 62 del 12.5.2022 Deleg. Prov.le Genova
C.U. n. 79 del 7.4.2022

C.R. LOMBARDIA

951808 A.S.D. ACADEMY C.V.S.
949740 A.S.D. ACADEMY POZZO D ADDA
947103 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO NIBIONNO
913834 A.S.D. ACCADEMIA PIEVESE
945091 A.S.D. ACCADEMIA VISCONTI
919006 U.S. ACQUAFREDDA
676250 U.S.D. ADRARESE
953109 A.S.D. ARDITA GIAMBELLINO
4050 A.C. AUDACE 1943
675054 A.C.D. BARADELLO CLUSONE
79934 S.S.D. BERGAMO LONGUELO S.R.L.
947400 A.S.D. CALCIO A 5 LUMEZZANE
947350 A.S.D. CARVICO
947036 F.C.D. CASTELDARIESE 1913
676082 G.S. CASTIONETTO
58290 C.S.D. COLNAGHESE
949215 U.S.D. CORSICO R.D.
951709 A.S.D. DEPORTIVO MILANO
943078 A.S.D. FBC SARONNO 1910
913999 A.S.D. FC SELVINO LENA
74501 A.S.D. FOOTBALL CLUB BRESSO
938108 ASD FORTITUDO BUSNAGO CSA
943121 A.S.D. FUTSAL MILANO 1
675627 A.C. FUTURA C5 MORBEGNO
943162 A.S.D. GORLESE CALCIO
932110 A.C. GUSSOLA 1998 A.S.D.
675086 POL. MADIGNANESE
953969 ASD MEDIOLANUM FOOTBALL CLUB
913955 S.S. MENEGHINA CALCIO
8140 SSDARL MILANO CITY B.G. F.C.
935613 A.S.D. MOJAZZA
915449 A.S.D. PADERNO DUGNANO
60166 U.S.C. PROVEZZE
675534 A.S.D. RANCIO CALCIO

953096 G.S.D. REAL BORGIO 2020
951836 A.S.D. REAL MARACANA
954116 A.S.D. REAL VENEGONO
945222 F.C.D. SAMMA 09
930564 A.S.D. SANDONATO FUTSAL
934124 A.S.D. SPORTING ABBIATEGRASSO
940968 A.S.D. VIRTUS LOVERE CALCIO
949782 A.S.D. VIVERNE FUTSAL
74679 POL. VOLTA SEZ.CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 1.7.2021
C.U. n. 2 del 8.7.2021
C.U. n. 3 del 15.7.2021
C.U. n. 4 del 22.7.2021
C.U. n. 5 del 29.7.2021
C.U. n. 6 del 6.8.2021
C.U. n. 7 del 12.8.2021
C.U. n. 8 del 19.8.2021
C.U. n. 10 del 2.9.2021
C.U. n. 15 del 21.9.2021
C.U. n. 16 del 23.9.2021
C.U. n. 18 del 28.9.2021
C.U. n. 20 del 4.10.2021
C.U. n. 21 del 7.10.2021
C.U. n. 32 del 25.11.2021
C.U. n. 33 del 2.12.2021

C.R. MARCHE

700617 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO
76591 A.S. ACQUAVIVA
945702 A.S.D. ATL URBINO C5 1999
953149 A.S.D. AUDAX MONTEGIORGIO
914478 A.S. CAMPOCAVALLO
937919 S.R.L. FUTSAL COBA SPORTIVA DIL
949822 A.S.D. FUTSAL D. E G.
947147 A.S.D. MONSERRA CALCIO A 5
932908 A.S.D. MOSCOSI 2008
921221 A.S.D. NEBBIANO
914510 A.S.D. OFFSIDE
947045 ASCD PIANDIMELETO FRONTINO
947591 A.S.D. POL. ALTIDONA SMAIL 72
921234 A.S.D. REAL S.COSTANZO CALCIO 5
934072 A.S.D. SAN MICHELE
953265 APSD SBSM
50180 U.S.D. SPES JESI
952037 A.S.D. SPORTING PESARO
949824 A.S.D. STELLA D ORO
921243 A.S.D. U.S.A. S.CATERINA
940934 A.S.D. USG GROTTAZZOLINA CALCIO
945794 A.S.D. VALLEFOGLIA C5
919492 A.S.D. VIGOR CAPRAZZINO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 1.7.2021
C.U. n. 2 del 2.7.2021
C.U. n. 6 del 7.7.2021
C.U. n. 7 del 27.7.2021
C.U. n. 8 del 29.7.2021
C.U. n. 9 del 3.8.2021
C.U. n. 10 del 5.8.2021
C.U. n. 11 del 9.8.2021
C.U. n. 18 del 25.8.2021
C.U. n. 24 del 7.9.2021
C.U. n. 39 del 22.9.2021
C.U. n. 64 del 28.10.2021
C.U. n.100 del 7.12.2021

C.R. MOLISE

943786 A.S.D. MAFALDA CALCIO
943302 A.S.D. REAL CARCERES
952398 A.S.D. VOLTURINO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 98 del 23.3.2022

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

954005 A.S.D. ATHLETIC ASTI
951638 A.S.D. ATLETICO MARENE
917856 A.S.D. AURORA SPORTING CLUB
953140 A.C. COLOMBIA TURIN
952004 SSDARL CUNEO F.C.
953145 A.S.D. DAVIDE ARATA
710210 A.S.D. LA CHIVASSO
710882 U.S.D. MEGOLO
932676 A.P.D. MOMBERCELLI
931134 A.S.D. MONFORTE BAROLO BOYS
941090 A.S.D. NUOVO SPORTSUD 75 TORINO
953147 A.S.D. P.E D. BARRIERA LANZO
947495 A.S.D. PIZZERIE RIUNITE
943444 A.S.D. POLISPORTIVA TRONZANO
952174 U.S. PRATIGLIONE
947115 A.S.D. PRIOCCA POLISPORTIVA
952980 A.S.D. PRO SANTOSTEFANESE 2020
921261 A.S.D. REAL MIRAFIORI CALCIO A
943762 A.S.D. SALUS GRP
919213 A.S.D. SAN LUIGI CAMBIANO
943129 A.S.D. SAN MICHELE NIELLA
953120 A.S.D. SAN PAOLO SOLBRITO
81478 A.S.D. SPORTIAMO
935758 VALCHIUSELLA 1999 A.S.D.
949630 A.S.D. VALMILANA CALCIO
953121 A.S.D. VILLAGGIO CONCORDIA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 3 del 7.7.2021
C.U. n. 5 del 21.7.2021
C.U. n. 15 del 4.9.2021

C.U. n. 20 del 17.9.2021
C.U. n. 24 del 30.9.2021
C.U. n. 35 del 11.11.2021
C.U. n. 36 del 18.11.2021
C.U. n. 56 del 17.2.2022
C.U. n. 70 del 31.3.2022
C.U. n. 75 del 14.4.2022
C.U. n. 77 del 21.4.2022

C.R. PUGLIA

952267 A.S.D. APULIA FUTSAL CLUB
936709 A.S.D. DEGHI CALCIO
954041 A.S.D. FOOTBALL CLUB SAMMICHELE
80572 A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990
954237 A.S.D. INDEPENDIENTE LECCE
953334 A.S.D. JONICA TARANTO
952999 A.S.D. MARIO MONSELLATO
951864 A.S.D. ORTHRUS CANOSA
953364 SSDARL REINELLA SPORTING
943978 A.S.D. SAN FERDINANDO 1942
933191 A.S.D. SIRIO
953044 A.S.D. SOCCER WOMEN SAVA
947672 A.S.D. TRE COLLI
950355 A.S.D. UNITED MONTE SANT ANGELO
949221 A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI
951595 G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 10.8.2021
C.U. n. 28 del 8.9.2021
C.U. n. 29 del 9.9.2021
C.U. n. 32 del 16.9.2021
C.U. n. 37 del 30.9.2021
C.U. n. 40 del 8.10.2021
C.U. n. 46 del 21.10.2021
C.U. n. 47 del 12.10.2020 DIV.NAZ.LE C5
C.U. n.129 del 28.4.2022

C.R. SARDEGNA

947792 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO SANLURI
934753 A.S.D. AIDOMAGGIORESE CALCIO
947581 A.S.D. ASUNI
952277 A.S.D. BONO
945201 A.S.D. C.F.C. QUARTU
730124 A.S.D. CALCIO FEMMINILE ALGHERO
949643 A.P.D. CUCCUREDDU 1969
952542 A.S.D. EDEN CLUB CALCETTO
949646 POL.D. ESPORLATU
949414 A.S.D. FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI
949663 A.S.D. FUTSAL MONASTIR
953267 A.S.D. F4M CAPOTERRA
73103 A.S.D. GERREI
938223 A.S.D. GIOVENTUSPORTIVASAMASSI
950092 A.S.D. GRUPPO SPORT. BONACARDESE
952744 A.S.D. LODE CALCIO 20E20

952394 A.S.D. LOIRI CALCIO
953511 A.S.D. LUOGOSANTO ACADEMY
930632 A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
920773 POL. PABILLONIS 97
936247 A.S.D. SOUTH WEST SPORT
730406 POL. SPORTING LANUSEI
66623 POL.D. VILLANOVAFRANCA
941883 A.S.D. ZEROX
943755 A.S.D. 87 BERCHIDDA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 3 del 29.7.2021 C5
C.U. n. 7 del 11.8.2021
C.U. n. 16 del 23.9.2021
C.U. n. 17 del 24.9.2021
C.U. n. 22 del 1.10.2021
C.U. n. 28 del 14.10.2021
C.U. n. 41 del 4.11.2021
C.U. n. 51 del 19.11.2021
C.U. n.107 del 10.3.2022
C.U. n.138 del 28.4.2022

C.R. SICILIA

947618 A.S.D. ACADEMY SANTA FLAVIA
740269 POL. ACI BONACCORSI A.S.D.
949353 POL.D ACQUEDOLCESE NEBRODI
938819 A.S.D. ALTOFONTE FOOTBALL CLUB
948175 A.S.D. ATLETICO GORGONIA
911510 A.S.D. BIANCO ARANCIO
952509 A.P.D. C.U.S. ESCHILO UNIPEGASO
947896 A.S.D. CITTA DI LETOJANNI
949952 A.S.D. CITTA DI NAXOS
948039 A.S.D. CLUB P5 CRUILLAS
947078 A.S.D. CONCORDIA FUTSAL
947932 POL.D DOROTHEA
914798 A.S.D. DUE TORRI
953431 A.S.D. F.C. ACI CASTELLO
954466 S.R.L. F.C. CATANIA 1946
945278 A.S.D. FC ACI S.ANTONIO CALCIO
951956 A.S.D. FC LEONZIO 1909
944354 A.S.D. FEMMINILE ACESE
953195 A.S.D. FOOTBALL CLUB ALI TERME
919954 A.S.D. I CALATINI CALCIO A 5
941993 A.P.D. KALAT C5
949363 S.S.D. MARSALA CALCIO A R.L.
949936 SSDARL MELIGUNIS LIPARI SSD RL
76534 A.S.D. MILITELLO VAL CATANIA
953342 A.S.D. MONTECHIARO
914974 A.S.D. NICOLOSI
953433 A.S.D. NUOVA SAMMICHELESE
951573 A.S.D. OLIMPIA CASTELDACCIA
953464 A.S.D. OLIMPIA RIBERA
952477 F.C.D. PACECO
934496 A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO
953475 A.S.D. POLISPORTIVA PELORO F.C.

920108 A.S.D. PORTOPALO
947779 A.S.D. PUNTESE CALCIO A 5
941631 A.S.D. REAL AUGUSTA FUTSAL
952304 A.S.D. REAL CALTAGIRONE
931227 A.S.D. REAL FIUMEFREDDO C5
934022 A.S.D. REAL PARCO C5
950431 A.S.D. REAL PITRE
948332 A.S.D. REAL TORRE
953399 A.S.D. RINASCITA FILIPPESE E DIN
946025 SA.GI. MISILMERI A.S.D.
952382 A.S.D. SANTA ELISABETTA
954154 A.S.D. SANTA MARINA
954287 A.S.D. SOCCER LICATA
75671 ASC.D. SPORTIVO CULTURALE ITALIA
952453 STROMBOLI A.S.D.
947860 A.S.D. TEAM SOCCER P.REDENTINO
952493 A.S.D. TRAPPETO CALCIO
920312 ASDPOL UMBERTINA
946149 A.S.D. USTICA CALCIO A 5
952245 A.S.D. VIRTUS FAVIGNANA
941786 A.S.D. YOUNG PEOPLE POWER
953483 A.S.D. ZT 84 CAPACI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 15 del 21.7.2021
C.U. n. 31 del 12.8.2021
C.U. n. 51 del 10.9.2021
C.U. n. 55 del 15.9.2021
C.U. n. 90 del 6.10.2021
C.U. n. 80 del 29.9.2021
C.U. n.103 del13.10.2021
C.U. n.117 del 21.10.2021
C.U. n.144 del 5.11.2021
C.U. n.153 del 11.11.2021
C.U. n.175 del 24.11.2021
C.U. n.185 del 1.12.2021
C.U. n.192 del 7.4.2022
C.U. n.199 del 10.12.2021
C.U. n.211 del 17.12.2021
C.U. n.294 del 14.2.2022
C.U. n.297 del 15.2.2022
C.U. n.372 del 29.3.2022
C.U. n.422 del 5.5.2023
C.U. n.425 del 26.4.2022
C.U. n.497 del 24.6.2022

C.R. TOSCANA

945511 S.S.D. ATLETICO SEXTUM
941351 A.S.D. AZZURRA
952880 A.S.D. CLANIS CHIANCIANO TERME
951857 A.S.D. EURO VG C5
953272 A.S.D. FIANO G.S.
952877 A.S.D. FIRENZE 2020
951964 A.S.D. FRATI
952015 A.S.D. FUTSAL PANTERE

940975 A.S.D. FUTSAL VALDARNO
952913 ASD US ISOLA DELLA TENDA P.N.
953235 A.S.D. KIARA C5
952017 A.S.D. MONTIGNOSO F.C. 2019
941804 A.S.D. POLISPORTIVA ROBUR 1908
935661 U.S.D. PONTE A MORIANO
953297 POL.D. PORTO ERCOLE
945437 A.S.D. REAL MONTEROTONDO
930987 POL. SANTANNA A.S.D.
953213 A.S.D. SASSETTA 2019
951798 A.S.D. SEGROMIGNO CALCIO 2019
953227 A.S.D. SOCCER ACADEMY CORTONA
941304 S.S.D. TRIDENT SPORT S.R.L.
62858 A.S.D. UNIONE MONTIGNOSO 2005
952058 A.S.D. ZORBA ONLUS APS

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 5 del 29.7.2021
C.U. n. 11 del 26.8.2021
C.U. n. 12 del 2.9.2021
C.U. n. 13 del 4.11.2021
C.U. n. 16 del 17.9.2021
C.U. n. 18 del 23.9.2021
C.U. n. 25 del 7.10.2021
C.U. n. 31 del 8.10.2021
C.U. n. 32 del 4.11.2021
C.U. n. 34 del 11.11.2021
C.U. n. 35 del 18.11.2021
C.U. n. 54 del 10.2.2022
C.U. n. 70 del 9.4.2022

C.R. UMBRIA

951825 A.S.D. CALCIO S. EGIDIO
947562 A.S.D. CITTA DI CAPENA C5
941331 A.S.D. GIOVANI SCHIAVO
919224 A.S.D. GS ALVIANO
770354 A.S.D. MONTEPETRIOLO CALCIO
947656 POL. TUDER ACADEMY A.S.D.
770321 A.S.D. 4 CASTELLI VALNERINA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 19.8.2021
C.U. n. 70 del 12.11.2021

C.R. VENETO

780332 A.C. BELLUNO SSDARL
80153 A.C. BUSO
59325 CALCIO MARCON A.S.D.
8910 A.S. CAMINESE
1150 A.S.D. US CASALEONE 1956
930725 A.S.D. CERVARESE
935913 A.S.D. ERACLEA MARE
949693 U.S. FUTSAL SAN VITO ASD

947351 A.S.D. ITALGIRLS BREGANZE C5
27980 A.C.D. LONGARONE
953071 A.S.D. NOGAROLE NUGAS C5
951400 U.S.D. PLAVIS PIZZOCCO
949677 A.S.D. POLISPORTIVA DI LUSIA
945228 A.S.D. PRESSANA SCALIGERA C5
945171 C.F.D. PROIOXIS LEGNAGO
949656 A.S.D. REAL LE ALTE
953080 A.S.D. RIVIERA CAORLELASALUTE
940961 A.S.D. S.S.LONGBARDA CALCIO A 5
937782 A.S.D. SAN BONIFACIO CALCIO 5
917598 A.C.D. SANTELENESE
943135 A.S.D. SCHIO C5
940818 A.S.D. STELLE DI MARCA
951913 A.S.D. TRECENTO BONAVIGO C5
945630 A.S.D. VALPO FUTSAL

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 3 del 9.7.2021
C.U. n. 4 del 14.7.2021
C.U. n. 9 del 29.7.2021
C.U. n. 12 del 4.8.2021
C.U. n. 14 del 11.8.2021
C.U. n. 16 del 18.8.2021
C.U. n. 19 del 25.8.2021
C.U. n. 20 del 1.9.2021
C.U. n. 21 del 3.9.2021
C.U. n. 28 del 22.9.2021
C.U. n. 29 del 24.9.2021
C.U. n. 73 del 18.2.2022

C.P.A. BOLZANO E C.P.A. TRENTO

949407 A.S.D. CASTEL IVANO CALCIO A 5
949343 F.C.D. FUTSAL 5 DOLOMITICA
64815 S.P.G. LAATSCH TAUFERS
935620 A.S.D. OZOLO MADDALENE
932380 A.S.D. TERZA SPONDA
915773 F.C. UNTERLAND DAMEN
953088 A.S.D. 2011 ROMANIA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di Bolzano e del C.P.A. di Trento, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 8 del 29.7.2021
C.U. n. 9 del 5.8.2021
C.U. n. 10 del 12.8.2021
C.U. n. 49 del 24.2.2022
C.U. n. 57 del 9.12.2021

SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE**C.R. ABRUZZO**

947745 A.S.D. CHAMPIONS NAIADI ACADEMY

941348 A.S.D. PAUL MERSON C5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 3 del 15.7.2021

C.U. n. 20 del 7.10.2021

C.U. n. 62 del 13.12.2021

C.R. BASILICATA

938856 A.S.D. CARPE DIEM BRIENZA

953504 ASD FOOTBALL COSTA JONICA

Le dichiarazioni di inattività relative alla società suindicata sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 62 del 13.12.2021

C.R. CALABRIA

935193 A.S.D. CIR S. ROBERTO BELLARMINO

943898 U.S.D. GIMIGLIANO

610109 A.S.D. VIRTUS SAMBIASE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 45 del 6.12.2021

C.U. n. 46 del 23.12.2021

C.U. n. 56 del 3.2.2022

C.R. CAMPANIA

911157 S.C. ACCADEMIA CAUDINA CASALE

952414 A.S.D. ATLETICO FLEGREA

922210 A.S.D. CALCIO OK MERCOGLIANO

201590 A.S.D. CAS AFRAGOLA

910294 U.S.D. MARIGLIANELLA

911710 A.S.D. NUOVA REAL AFRAGOLESE

933111 A.C.D. REAL CASAMICCIOLA TERME

206006 A.S.D. SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 28.7.2021

C.U. n. 9 del 17.9.2021

C.U. n. 12 del 5.8.2021

C.U. n. 35 del 26.11.2021

C.U. n. 53 del 24.6.2021

C.U. n. 71 del 17.3.2022

C.U. n. 73 del 22.7.2021

C.R. EMILIA ROMAGNA

953259 A.S.D. ASSIST FOOTBALL CLUB

73482 A.C. CREVALCORE A.S.D.

949263 F.C.D. JUNIOR PIACENZA

952095 ASSPOL MONTERENZIO VALLE IDICE
953367 ORATORIO ANSPI DON BOSCO
936100 ASD POL.COMUNALE RICCIONE
938517 A.S.D. POLISPORTIVA DE LA SALLE
70699 A.C. POZZA
949336 A.S.D. UNIONE SPORTIVA ZOLA
952903 A.S.D. US TACCINI
200854 A.C. VITTORINO DA FELTRE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 9.7.2021
C.U. n. 2 del 14.7.2021
C.U. n. 23 del 29.9.2021
C.U. n. 51 del 28.7.2021
C.U. n. 63 del 16.2.2021
C.U. n. 70 del 9.4.2022
C.U. n.108 del 15.6.2021

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

943660 A.P.D. ATLETICO 4 VALLI
935860 A.P.D. BASILIANO
949428 S.S.D. PEGASUS PRO FARRA
15870 P.G. SALESIANA DON BOSCO
75528 A.S.D. VILLA
943192 A.S.D. YOUNG WARRIORS

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 132 del 8.6.2022

C.R. LAZIO

943546 A.S.D. CHIARASTELLA CALCIO
946116 A.S.D. CIRCOLO ANSPI KIPLING C5
949538 A.S.D. CITTA S. GIOVANNI INCARICO
951799 SSDARL POLISPORTIVA SPORTMANIA
949599 A.S.D. STAR TEAM NUOVA FLORIDA
952043 A.S.D. VETRALLABLERIA CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 27.7.2021
C.U. n. 32 del 8.9.2021
C.U. n. 35 del 10.9.2021
C.U. n. 72 del 6.10.2021

C.R. LIGURIA

951521 S.S.D. ACADEMY SAVONA LEGINO
952132 A.S.D. ACADEMY TIGULLIO
949925 A.S.D. BADALUCCO
952343 A.S.D. FREE SPORT
937977 A.S.D. POLISPORTIVA CANEVARI
932398 G.S.D. SAN MICHELE
941790 A.S.D. SESTA GODANO 2014
949561 A.S.D. SHARKS 018
947812 A.S.D. THE SHIRE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Liguria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 2 del 8.7.2021

C.U. n. 20 del 30.9.2021

C.U. n. 79 del 7.4.2022

C.R. LOMBARDIA

937866 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO SEREGNO
947287 A.S.D. ACCADEMIA TANO CARIDI
916920 A.S.D. ACCADEMIACALCIO AQUILOTTI
676237 G.S.D. ARIETE
951712 A.S.D. ATHENA
943420 A.S.D. AUDACE CASTEL D'ARIO
932317 A.S.D. AUDAX PRO LIBERTATE
921069 A.S.D. AURORA OSGB
920892 F.C. BARBARIGA
930697 A.S.D. CAG KOLBE
201628 U.S. CARCOR
947023 A.S.D. CASTEGNATO
932162 A.S.D. CENE CALCIO
675318 POL. CHIESANUOVA SOC.COOP ARL
945590 CISLIANO ACADEMY A.S.D.
953400 CLUB AZZURRI S.R.L. S.S.D
919275 A.S.D. G.S.O. GUARDAMIGLIO
945413 A.S.D. GIOVANILE BASSA BRESCIANA
939507 A.S.D. GIOVANILE GIALLOBLU
952225 A.S.D. GP ORATORIO S. GIUSEPPE
675708 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PIURO
954203 A.S.D. GS ORATORIO DON BOSCO
938319 IN SPORT SRL SSD
949833 A.S.D. LA GAZZELLA DELLO SPORT
200761 F.C. LEONESSA
932457 G.S.D. ORATORIO BORGIO
951980 A.S.D. ORATORIO REDONDESCO
675097 G.S. ORATORIO S. ALBERTO
675179 S.S. ORATORIO S. STEFANO
918008 POL. ORATORIO SAN GIORGIO
937936 A.S.D. ORATORIO SOLBIATE
943363 A.S.D. PALAEXTRA SPORT ACADEMY
952974 A.S.D. POL.ORATORIO SAN FERMO
938103 ASD POLISPORTIVA FORNACI 1978
951538 S.S.D. PRO VIGEVANO SRLS
952190 PROMOSPORT SSD SRL
949489 A.S.D. REAL CALCIO GHEDI
941048 A.S.D. REAL MAIRANO PIEVEDIZIO
947155 A.S.D. REAL ROBBIATE
675852 C.S.O. REVELLINO
69386 S.C. RODANESE
675949 G.S. ROGENO
917438 A.S.C. RONDINELLE S.R.L. SSD
953194 A.S.D. ROSER CONSULTORIA ESPORT
45400 S.S.D. SAETTE
675815 C.S.D. SAIANO
948544 A.S.D. SAN GIORGIO IMBERIDO
675324 G.S. SANZENESE

48300 S.S. SAVORELLI 1937
675495 SENAGO CALCIO
49870 SONDRIO CALCIO S.R.L.
951630 SPDARL SPORT PIÙ
944095 S.S.D. SPORTDINAMIC SRL
951757 F.C.D. SPORTING MONTICHIARI ASD
938155 ASD TAU SPORT CALCIO
945851 A.S.D. TRENZANO CALCIO
937846 A.S.D. US GIEMME
202567 USOB A.S.D.
676207 POL.D. VERGHERESE
914523 G.S. VILLA
943886 A.S.D. VILLA SAVIOLA
205438 U.S.D. VOLUNTAS CALCIO
916412 A.S.D. VULCANIA
953368 A.S.D. YOUNG BOYS 2018

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 1.7.2021
C.U. n. 2 del 8.7.2021
C.U. n. 4 del 22.7.2021
C.U. n. 8 del 19.8.2021
C.U. n. 10 del 2.9.2021
C.U. n. 12 del 9.9.2021
C.U. n. 13 del 14.9.9.2021
C.U. n. 14 del 16.9.2021
C.U. n. 18 del 28.9.2022
C.U. n. 19 del 30.9.2022
C.U. n. 20 del 4.10.2021
C.U. n. 24 del 19.10.2021
C.U. n. 26 del 28.10.2021
C.U. n. 29 del 11.11.2021
C.U. n. 32 del 25.11.2021
C.U. n. 36 del 14.12.2021
C.U. n. 48 del 17.2.2022
C.U. n. 58 del 31.3.2022

C.R. MARCHE

934531 A.S.D. ATLETICO BISCUBIO
934465 A.S.D. POLISPORTIVA CANTIANESE

La dichiarazione di inattività relativa alle società suindicate è stata pubblicata sul Comunicato del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 7 del 27.7.2021
C.U. n. 43 del 29.9.2021

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

953916 A.S.D. BORGO VITTORIA IVEST
941567 A.S.D. CAVALLIRIO
952732 A.S.D. CTSPRO CALCIO
203025 U.S. LIBERTAS ROBBIO
935743 A.S.D. NONE FC
931640 A.S.D. PARROCCHIA SANTA RITA
945440 A.S.D. REAL SOCCER TEAM
947414 C.C.S. SAN GIACOMO APOSTOLO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 5 del 21.7.2021

C.U. n. 27 del 7.10.2021

C.U. n. 36 del 18.1.2021

C.U. n. 56 del 17.2.2022

C.U. n. 63 del 10.3.2022

C.R. PUGLIA

951728 A.S.D. ACADEMY BARCELLONA

953089 A.S.D. ACADEMY CALCIO SAN SEVERO

933192 A.S.D. ACADEMY SPORTING LATIANO

942020 A.S.D. ACCADEMIA GIOVANI

1660 C.S.D. ALTAMURA

913307 S.S. ANSPI ANGELI CUSTODI

720275 A.S.D. AREA VIRTUS LUDI

941858 A.S.D. ATLETICO COPERTINO

950255 A.S.D. ATLETICO PULSANO

919939 POL.D. AZZURRI MOLA

941524 A.S.D. BRUNOCALCIO

952011 A.S.D. BYRE

933406 A.P.D. CALCIO PADRE SEMERIA

938287 A.S.D. DIVE GROUP SANTERAMO

942436 A.S.D. DREAM FOGGIA

943765 A.S.D. DRIBBLING

952843 A.P.D. ESSETI

911728 POL. ETTORE FIERAMOSCA A.S.D.

934416 A.S.D. FUTSAL FOGGIA

206268 A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA

946329 A.S.D. G.M. SARTO

952568 A.S.D. GESU REDENTORE MELISSANO

913019 A.S.D. GIANNOTTI CALCIO

720392 A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO

920392 S.S.D. GINNASTICA ANGIULLI

938478 A.S.D. GIOVANI ROSSOBLU

931658 A.P.D. GIOVANILE SUPERSANESE

921332 A.S.D. GIOVENTU LESINESE

920355 A.S.D. GIOVENTU MONTEMESOLA

952333 A.S.D. GRANA ET VINA

912075 A.S.D. JUNIOR TARANTO CALCIO

919736 A.C.D. JURDINIANUM

949921 A.S.D. K FIT

919609 A.S.D. KENDRO CALCIO

951977 A.S.D. LA MASSERIA GALLIPOLI

206679 A.S.D. LECCE CLUB

952073 A.S.D. MARZANO ACADEMY

912616 A.P.D. MEMORY CAMPI

204361 U.S.D. MODUGNO

720591 A.C.D. MOLA

944280 A.S.D. NEW TEAM SQUINZANO

932792 A.P.D. NICOLA DI LEO TRANI

913332 A.S.D. NUOVA ANDRIA

952147 A.S.D. NUOVA SALVEMINI

720590 A.S.D. OLIMPIA SACRO CUORE

952315 A.P.D. OLYMPIC MOLFETTA

932479 A.S.D. OLYMPIC UGENTO
953564 A.S.D. PARADISO
916314 A.S.D. PICCOLI CAMPIONI GRAVINA
910991 CSCASD PRIMI CALCI LOCOROTONDO
201979 U.S.D. PRO INTER
944281 REAL LECCE 2015 A.S.D.
941904 A.S.D. REAL SAVA
953204 A.S.D. REAL TEAM BRINDISI
941588 A.S.D. RIVER BARI
953305 A.S.D. ROBUR VILLA CASTELLI
910421 G.S.D. ROSSINI CALCIO
936101 A.S.D. ROSSONERI PARADISE
949923 A.S.D. SALENTINA SOCCER
206044 U.S.D. SALICE
720692 A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
720646 A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO
947963 A.S.D. SAN LUCIANO TRICASE
720644 A.S. SANDONACI
933187 A.S.D. SANNICOLA CALCIO 2010
206725 A.S.D. SCUOLA CALCIO LIZZANELLO
952766 A.S.D. SOCCER LIVE
947961 A.S.D. SOCCER TEAM MERINE
951949 A.S.D. SOCCER TRINITAPOLI
912677 A.S.D. SOTER CALCIO
950188 A.S.D. SPORT CULTURA SAMMICHELE
934976 A.S.D. SPORTING APULIA
952997 A.S.D. SPORTING SAN MARZANO
913679 A.S.D. SPORTINSIEME
922036 A.S.D. SS. CROCIFISSO BARLETTA
912238 F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA
919738 A.S.D. TAURISANO DON BOSCO
945885 A.S.D. TAVIANO CALCIO
206362 A.C.D. TRANI
949354 A.S.D. ULPIUS
916225 A.P.D. VIGOR BARLETTA
932699 A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO
921648 A.S.D. VIRTUS SANTERAMO
952213 A.S.D. VIRTUS TARENTUM ACADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 20.7.2021
C.U. n. 14 del 29.7.2021
C.U. n. 24 del 30.8.2021
C.U. n. 28 del 8.9.2021
C.U. n. 32 del 16.9.2021
C.U. n. 39 del 7.10.2021
C.U. n. 50 del 28.10.2021
C.U. n. 55 del 11.11.2021
C.U. n.129 del 28.4.2022

947389 A.S.D. AS SENNORI POLISPORTIVA
947679 A.S.D. ATLETICO FUNTANALIRAS
941139 A.S.D. ATLETICO SETTIMO
921985 A.S.D. BORGO SANT'ELIA
949399 A.S.D. BRAIN BALL LAB 2015
205665 A.S. EX BIANCOBLU
912781 POL. FRASSATI
945572 A.S.D. GIGLIO 91
206141 G.S. IS ARENAS
74534 A.S.D. JOHANNES
952636 A.S.D. LA 14
931829 A.S.D. LE SERRE
943621 A.S.D. LI MACCIONI SAN TEODORO
918577 A.S.D. NURACHESE
945760 A.S.D. OLLASTRA 1969
939019 G.S. ORATORIO P.DEI PINI ASD
933426 ASDPOL ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO
951762 POL. ORIONE SSD S.R.L.
932669 A.S.D. OSINI
953228 A.S.D. PEGASO
205125 A.S.D. PIER GIORGIO FRASSATI
943843 A.S.D. PROGETTO CALCIO SINISCOLA
206616 A.S.D. S.G. NUORESE
75843 POL. S.M. KOLBE DUE ESSE ARR.TI
947347 ASDPOL SAN GIORGIO DONORI
954411 A.S.D. SANT ANDREA FRIUS
941133 A.S.D. SANT AVENDRACE
730550 G.S. SERRENTI
922163 A.S.D. SPORT TIME GONNESA
69753 ASDPOL TADASUNI
950243 A.S.D. TALANA
948266 A.S.D. TEMPIO PAUSANIA C.G.
936208 S.S.D. TURRIS S.R.L.
921690 POL. VIDDALBA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 9 del 26.8.2021
C.U. n. 16 del 23.9.2021
C.U. n.107 del 10.3.2022
C.U. n.121 del 31.3.2022
C.U. n.152 del 27.5.2022

C.R. SICILIA

945892 A.S.D. ACCADEMIA PAMELA CONTI
918267 A.S.D. ADRASTO MEZZOJUSO
1230 S.S.D. ALBERTO AMEDEO
944242 A.P.D. ANGELO CUFFARO
952587 A.S.D. ANTARES
931279 A.S.D. ATLETICO CAMPOFELICE
740130 A.S.D. ATLETICO CARLENTINI
945307 A.S.D. ATLETICO PANTELLERIA
922014 A.S.D. ATLETICO ROCCALUMERA
936675 A.S.D. AUDACE CLUB PALERMO
941385 A.S.D. BACIGALUPO
935177 A.S.D. CANICATTI 1928

740162 SSDARL CATANIA F.C.LIBRINO C.A 5
953522 A.S.D. CITTA DICALTANISSETTA2020
931571 A.S.D. EUREKA PIETRINA
948628 A.S.D. FAIR PLAY CASTELVETRANO
911263 POL.D. FRANCAVILLA
950401 A.S.D. FRIENDS
740736 S.S.D. GARDEN SPORT MESSINA SRL
920075 A.S.D. GIOVANILE MILAZZO
740396 A.S.D. HELLENIKA A.S.
912243 POL. INVICTA AMAGIONE A.S.D.
949909 A.S.D. JUNIOR TEAM CALATAFIMI
942061 A.S.D. KYRE
939040 A.S.D. LA MADONNINA
945831 POL.D LEALI DI BELMONTE
932856 A.S.D. MACCHITELLA GELA
938798 A.S.D. NUOVA PETILIANA
942176 POL.D. OLIMPIA CAMPOFRANCO
950308 A.C.D. ORATORIO MURIALDO
952142 A.S.D. PAIDEIA CALCIO CATANIA
931498 A.S.D. PAOLINI MARSALA
911719 A.S. PARNASSIUS SPORTING CLUB
950461 A.S.D. PISTACCHIO BRONTE
205250 U.S.D. POL.MONTEGRAPPA S. ROSALIA
934710 A.P.D. PRO CALTAVUTURO
952704 A.S.D. REAL AQUILE
913392 A.S.D. REAL CALCIO PALAGONIA
947743 A.S.D. REAL RITIRO 2017
740533 A.S.D. REALNISSA F.C.
952548 A.S.D. RN10
42840 A.S.D. ROBUR
60345 U.S.D. ROCCAPALUMBA
949613 A.S.D. SALINA YOUNG
947857 A.S.D. SAN PIER NICETO SOCCER
914320 POL.D. SIRIO BARCELLONA
952494 A.S.D. SPORT CREW
953441 A.S.D. SPORT VILLAGE PIETRAPERZI
953113 A.S.D. SPORTING CLUB RUBINO
950917 S.S.D. TENNIS CLUB UMBERTO A.R.L
947058 A.S.D. TIRRENIA CALCIO
941989 A.S.D. TORRE DEL GRIFO VILLAGE
912201 A.S.D. TRAPANI JUNIOR CLUB
939052 U.S.D. TRECSTAGNI 1966
937803 F.C.D. U.S.A. SPORT
938420 A.S.D. VIRTUS RAGUSA
941113 A.S.D. VITTORIA SPORTING FUTSAL
952105 A.S.D. YPSIVOLLEY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 17 del 26.6.2021
C.U. n. 54 del 14.9.2021
C.U. n.113 del 20.10.2022
C.U. n.307 del 22.2.2022
C.U. n.355 del 18.3.2022
C.U. n.220 del 22.12.2021
C.U. n.292 del 11.2.2022

C.U. n.489 del 15.6.2022

C.U. n.496 del 24.6.2022

C.R. TOSCANA

951589 SSDARL ACADEMY PISTOIESE
947702 A.S.D. AICS CAMPO DI MARTE
940951 A.S.D. APIGE
945309 A.S.D. COSTA ETRUSCA
943632 A.S.D. EDU FIRENZE CALCIO
912064 ASD.FC GIOVANILE NAVACCHIO
941276 A.S.D. GIOVANILESPORTIVA CHIANNI
945304 A.S.D. IL ROTINO
946353 A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA
910910 G.S.D. JUVENTUS CLUB VIAREGGIO
951932 G.S.D. ORATORIOMONTUSCHI NAZZANO
935887 A.S.D. POLISPORT CAPOLIVERI
932495 A.S.D. PROGETTO G. PORTO AZZURRO
941247 SSDARL SANSOVINO 1929
949393 A.S.D. SPORTING APUANIA
943165 A.S.D. SPORTING CLUB ROSIGNANO M
947435 A.S.D. TURANOCALCIO MASSA
934044 A.C. VANNUCCI A.S.D.
913872 U.S.D. VIRTUS LIGNANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 1.7.2021
C.U. n. 4 del 22.7.2021
C.U. n. 5 del 29.7.2021
C.U. n. 25 del 7.10.2021
C.U. n. 51 del 3.2.2022
C.U. n. 54 del 10.2.2022
C.U. n. 56 del 17.2.2022

C.R. UMBRIA

934487 ASD BOYS ANGELANA
952029 A.S.D. C.G.O. CALCIO
770176 A.P.D. COLLEPIEVE
770450 U.S. GIOVE A.S.D.
938152 A.S.D. MARTE CALCIO
770318 A.S.D. MONTEFALCO CALCIO
206300 A.S.D. NARNIA 2014
933088 A.S.D. OSMA MARSCIANO C5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 70 del 12.11.21
C.U. n.134 del 2.3.2022

C.R. VENETO

937776 A.S.D. ACADEMY MESTRINORUBANO FC
204738 G.S. CA BARONCELLO
780225 A.S.D. CALCIO LORIA 96
933956 A.S.D. CONCHE
951941 A.S.D. FENICEJUNIOR
947564 A.S.D. FONTE

913989 A.S.D. GIOVANI VITTORIO VENETO
69808 A.C.D. GRUARO
919029 A.S.D. JUNIOR OPPEANESE
780404 U.S. MADONNA
950170 A.S.D. PATAVIUM 2003
61645 U.S. PIAVON
953643 A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA
919683 A.S.D. S. LORENZO PADOVA
952730 ASD.FC SAN BORTOLO LAGHETTO
932537 A.C.D. VILLADOSE
945635 SRLD WOMEN VENEZIA FC
81186 POL.D. 2V VILLANOVA E VILLABELLA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 14 del 11.8.2021
C.U. n. 20 del 1.9.2021
C.U. n. 25 del 14.9.2021
C.U. n. 28 del 22.9.2021
C.U. n. 40 del 27.10.2021
C.U. n. 41 del 29.10.2021
C.U. n. 73 del 18.2.2022

C.P.A. BOLZANO e C.P.A TRENTO

80676 G.A. BUBI MERANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Provinciale Autonomo Bolzano e Comitato Provinciale Autonomo Trento, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 49 del 24.2.2022

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**C.R. ABRUZZO**

915878 A.S.D. ALBA MONTAUREI
 952012 A.S.D. ATLETICO TOLLO C5
 949737 A.S.D. CASTILENTI CALCIO 2018
 938360 A.S.D. CASTRONOVO
 938407 ASD CERMIGNANO CALCIO
 913729 A.S.D. FLORIDA
 *600810 U.S.D. FRESA CALCIO
 951879 A.S.D. FUTSAL POLLUTRI
 945668 A.S.D. GIULIANA CALCIO
 945105 A.S.D. LIONS BUCCHIANICO C5
 945675 A.S.D. MARSICANA S.C.
 953430 A.S.D. OLIMPIA FEMMINILE
 941390 A.S.D. PACENTRO CALCIO
 600248 A.S.D. PAGLIETA
 943627 ASD PIANOLA
 600108 U.S.D. PRO NEPEZZANO 1975
 947529 A.S.D. REAL ANTHOS PESCARA
 600496 A.S.D. REAL CARSOLI
 938308 A.S.D. SPORT MONTESILVANO 1926
 951923 A.S.D. SPORTING MARTINSICURO
 953054 A.S.D. VIRTUS CASTELNUOVO
 936430 A.S.D. VIRTUS MARSICA EST

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 21.7.2022
 C.U. n. 10 del 25.8.2022
 C.U. n. 11 del 1.9.2022
 C.U. n. 13 del 8.9.2022
 C.U. n. 14 del 15.9.2022
 C.U. n. 18 del 29.9.2022
 C.U. n. 20 del 6.10.2022
 C.U. n. 28 del 3.11.2022
 C.U. n. 60 del 16.2.2023
 *C.U. n. 35 del 20.4.2023

C.R. BASILICATA

947943 A.S.D. ATLETICO ALIANO
 953476 A.S.D. ATLETICO PALAZZO
 955555 A.S.D. BASILICATA ADVENTURE
 931212 A.S.D. ESSEDISPORT
 946261 A.S.D. GIUSEPPE BARISANO
 75110 POL. LATRONICO TERME
 30200 A.S. MELFI S.R.L.
 953410 A.S.D. POLISPORTIVA ROCCANOVA
 953340 A.S.D. POLLINEA SANSEVERINESE
 954156 ASD REAL GRUMENTO
 934988 A.S.D. REAL SATRIANO
 944222 A.S.D. REVELIA SPORT
 949798 A.S.D. RUFRIA 2018
 943738 A.S.D. SAN GERARDO POTENZA C5

954320 A.S.D. SAN GIORGIO LUCANO
951907 A.S.D. SAN MARTINO D'AGRI
947765 A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO
949889 A.S.D. SASSIMATERA
933852 A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 1.7.2022
C.U. n. 5 del 15.7.2022
C.U. n.11 del 5.8.2022
C.U. n.13 del 23.8.2022
C.U. n.23 del 13.9.2022
C.U. n.30 del 4.10.2022
C.U. n.36 del 19.10.2022
C.U. n.43 del 2.11.2022

C.R. CALABRIA

952122 A.S.D. A.S. SAN DONATO
933103 A.C. AMENDOLARA
948267 A.S.D. ATLETICO BELVEDERE
938564 A.S.D. ATLETICO BIANCHI
935023 A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA
953253 A.S.D. CITTA DI CARAFFA DI CZ
952362 A.S.D. CROPANI 2019
945953 A.S.D. GIOVE
954282 A.S.D. ITALICA XXI
952276 A.S.D. JOPPOLO CALCIO
945956 A.S.D. MAGISANO
944063 A.S.D. NUOVO POLISTENA CALCIO
943900 P.S.G. CALABRIA
69288 U.S. PALMESE A.S.D.
954426 A.S.D. POLISPORTIVA MONTAURO
954943 A.S.D. POLISPORTIVA SIDERNO
952528 A.S.D. REAL GEROCARNE
950429 A.S.D. REAL VACCARIZZO
943989 A.S.D. REAL VERBICARO
953393 A.S.D. ROSARNO WOMEN 2020
941710 A.S.D. ROSSANO CENTRO STORICO C5
954412 A.S.D. S.G.B. MELICUCCA
930989 S.S.D. VIRTUS DIAMANTE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 37 del 30.9.2022
C.U. n. 40 del 6.10.2022
C.U. n. 44 del 13.10.2022
C.U. n. 50 del 25.10.2022
C.U. n. 53 del 27.10.2022
C.U. n. 57 del 3.11.2022
C.U. n. 60 del 10.11.2022
C.U. n. 70 del 1.12.2022
C.U. n.101 del 20.1.2023
C.U. n.125 del 9.3.2023
C.U. n.132 del 25.3.2023
C.U. n.135 del 30.3.2023

C.R. CAMPANIA

953409 A.S.D. A.B. FUTSAL ACERRA
936821 SSDARL ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA
948132 A.S.D. ACCIAROLI CALCIO 1986
620005 POL. APOLLOSA
941896 A.S.D. ATLETICO MONTESANO 2014
950360 A.S.D. ATLETICO NUSCO
950036 A.S.D. ATLETICO PAESTUM
946190 A.S.D. ATLETICO SAN MARZANO
944010 A.S.D. CALCIO STELLA
954278 A.S.D. CAMEROTA
620556 CAMPANA FUTSAL CLUB
952363 A.S.D. CASALBORE F.C. 2019
947526 A.S.D. CASALESE
954118 A.S.D. CASALNUOVO DONNA
74214 U.S. CASTELVETERE SUL CALORE
954362 A.S.D. CASTIGLIONE FOOTBALL CLUB
935207 A.S.D. CLUB PARADISO ACERRA
953394 A.S.D. COBALT
953527 A.S.D. CONTRONE SPORT
947801 A.S.D. DINAMO SORRENTO
950016 A.S.D. DRAGONESE CALCIO 2018
949422 A.S.D. DREAM TEAM FEMMINILE
922030 A.S.D. FALCHETTI
946000 A.S.D. FALCIANO CALCIO 2016
948169 A.S.D. FOOTBALL CLUB FORIA
954267 A.S.D. FOOTBALL CLUB PARETE
*954289 A.S.D. FREE TIME ALTAVILLA
945951 A.S.D. FUTSAL INSTEIA POLLA
921972 A.S.D. FUTSAL TIGERS
955541 A.S.D. FUTSCHOOL
953000 A.S.D. GIANNI LOIA C.FEMMINILE
953434 A.S.D. GRAGNANO GRANDE FRATELLO
922094 A.S.D. GREEN PARK C5
943808 A.S.D. GREEN TEAM VITULAZIO
940914 A.S.D. GREGORIANA
950362 A.S.D. IL MONELLO S.A.D ALIFE
953296 A.S.D. JAGUAR NAPOLI
951854 A.S.D. LAUREANA CALCIO
621155 A.S.D. LU.PE. POMPEI
950382 A.S.D. LUPI BASCHI
952111 A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING
955538 A.S.D. MFA SOCCER
948185 A.S.D. MI SFIZIO SOCCER
955550 U.S. MONTECALVO
948188 A.S.D. MONTECORVINO ROVELLA
955288 A.S.D. NOLA WOMEN
952998 A.S.D. ORSAROSA
954226 A.S.D. OTTAVIANO CALCIO A 5
948177 A.S.D. PALINURO
951641 A.S.D. PINETAMARE CALCIO A5
954210 A.S.D. POLISPORTIVA ARAGONESE
952078 A.S.D. POLISPORTIVA CASTELVENER
948125 A.S.D. PONTEROMITO
931610 S.S.D. PORTICI 1906 A R.L.
68053 U.S. PREPEZZANESE

949294 A.S.D. PRO SAN PAOLO BEL SITO
951734 A.S.D. PROGETTO S.GIUSEPPESE C5
931931 A.S.D. REAL AGROPOLI
946171 A.S.D. REAL BOSCHESE
947786 A.S.D. REAL BUONALBERGO 17
952281 A.S.D. REAL IRPINIA 2021
952197 A.S.D. REAL ISCHIA CALCIO A 5
948167 A.S.D. REAL MOIO
949928 A.S.D. REAL MONTORO
939147 A.S.D. REAL PUGLIANELLO CALCIO
954213 A.S.D. RINASCITA SPARANISE
952361 A.S.D. SAN VITO PIAZZESE 1982
936921 A.S.D. SANT ANGELO A CUPOLO
952441 A.S.D. SIRIGNANO CALCIO
950269 A.S.D. SOLOPACA CALCIO
954408 A.S.D. SPORTING BRIGANTE 2021
953932 ASDPOL SPORTING FRATTAMAGGIORE
952151 A.S.D. SPORTING PESCO SANNITA
953525 A.S.D. SPORTING POSEIDON 2020
934906 A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER
952391 A.S.D. TERRA DEI VALORI F.MINORE
78313 A.C.D. VALLESACCARDA
954347 VIRTUS PERDIFUMO
953786 VIRTUS PROMETEO SPORT
943127 A.S.D. VIRTUS SAN NAZZARO 1987
946982 SSC.D. VIS CAPUA
943921 A.S.D. WOMAN CALCIO FRATTESE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 9 del 1.8.2022
C.U. n. 12 del 5.8.2022
C.U. n. 20 del 8.9.2022
C.U. n. 23 del 14.9.2022
C.U. n. 35 del 3.10.2022
C.U. n. 36 del 4.10.2022
C.U. n. 37 del 6.10.2022
C.U. n. 42 del 13.10.22
C.U. n. 43 del 14.10.22
C.U. n. 46 del 20.10.2022
C.U. n. 50 del 27.10.2022
C.U. n. 53 del 3.11.2022
C.U. n. 54 del 4.11.2022
C.U. n. 56 del 10.11.2022
C.U. n. 70 del 1.12.2022
C.U. n. 71 del 6.12.2022
C.U. n. 78 del 7.4.2023
*C.U. n. 56 del 2.3.2023

C.R. EMILIA ROMAGNA

945626 SSDARL ACADEMY PARMA CALCIO 1913
953977 A.S.D. ATLETICO CASTELLAZZO
935763 A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO
953939 A.S.D. ATLETICO RICCIONE
10330 S.S. CASALECCHIO 1921
11310 POL. CASTELNOVESE A.S.D.

58774 U.P.D. COPPARESE
918874 A.S.D. DARSENA CALCIO
949965 DRAGONS RIMINI CA5 A.S.D.
932394 A.S.D. FILO
952003 FUTSAL IMOLA A.S.D.
951368 A.S.D. FUTSAL PORTUENSE
952922 JD SAN GIORGIO A.S.D.
953801 A.S.D. JUNIOR PERSICETO
953912 U.S. MERCATESE 1931 A.S.D.
943477 A.S.D. NUBILARIA CALCIO F.LE
952952 OLD INVICTA A.S.D.
918745 POL. PANIGHINA BERTINORO
949320 A.S.D. POLISPORTIVA FORESE NORD
630397 A.C.D. QUARTIERE
915875 REAL PANIGAL
913785 A.P.D. S. ANNA
953966 A.S.D. SAN MARTINO 21
953900 SPORTING ENJOY A.S.D.
949260 A.S.D. TEKNO CALCIO A 5
953146 A.S.D. VOLLEY BALL PONTENURE
933842 A.S.D. 3MARTIRI 1949 ROCCHIGIANA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 4.7.2022
C.U. n. 3 del 8.7.2022
C.U. n. 6 del 13.7.2022
C.U. n. 7 del 15.7.2022
C.U. n. 8 del 18.7.2022
C.U. n. 9 del 20.7.2022
C.U. n. 12 del 27.7.2022
C.U. n. 15 del 3.8.2022
C.U. n. 20 del 24.8.2022
C.U. n. 22 del 31.8.2022
C.U. n. 23 del 1.9.2022
C.U. n. 31 del 21.9.2022
C.U. n. 42 del 28.10.2022
C.U. n. 46 del 5.11.2022
C.U. n. 47 del 9.11.2022

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

953751 A.S.D. COSTA INTERNATIONAL
943209 A.S.D. GLEMONE
953115 A.S.D. HEMPTAGON UDINE
917320 A.S.D. NUOVA CALCIO POCENIA
37460 A.S.D. PIEDIMONTE
64092 A.S.D. TRIESTE CALCIO
953252 A.S.D. TRIESTE FUTSAL
75527 A.S.D. VENZONE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 8 del 2.8.2022
C.U. n. 10 del 11.8.2022
C.U. n. 23 del 13.9.2022

C.R. LAZIO

935676 S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L.
941234 A.S.D. ANTONIO IANNI
953191 A.S.D. ATLETICO APPIO
* 71038 S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D.
954189 A.S.D. ATLETICO OLYMPIA 2021
945329 A.S.D. ATLETICO POFI
650642 A.S.D. C. TORRACCIA ROMA FUTSAL
949930 ASD.SS CAMPOLI APPENNINO
952935 A.S.D. CASTRUM DONADEI
954120 A.S.D. COLLEVECCHIO
942161 A.S.D. CS LAURENTUM
80403 D.L.F. CIVITAVECCHIA
914559 A.S.D. DOGANELLA CALCIO
949477 A.S.D. EPIRO CALCIO A 5
910935 S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L.
941218 A.S.D. GALLESE UNITED
*951540 A.S.D. GROTTAFERRATA CALCIO A 5
954216 A.S.D. IMPERA
951795 A.S.D. LA TORRE C5 FERENTINO
953318 A.S.D. LAVINIO
*500106 S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE
951792 A.S.D. MATRIX FUTSAL
953959 A.S.D. MBC FUTSAL
952135 A.S.D. NANDO VIOLA
954054 SSDARL NUOVA SABO CALCIO
951726 A.S.D. NUOVA SAN MARTINO CALCIO
952039 A.S.D. NUOVO BLERA 1970
947777 A.S.D. OLEVANO ROMANO
952085 A.S.D. REAL ALENIC C5
937989 A.S.D. REAL LEGIO COLLEFERRO CA5
953248 A.S.D. REAL LICENZA CALCIO
945269 A.S.D. REAL PALOMBARA 1923
953353 A.S.D. ROSSOBLU
936057 A.S.D. SAN FRANCESCO
943865 A.S.D. SANT AGNESE CALCIO
943832 A.S.D. SPORTING POMEZIA
954259 A.S.D. THE BLACK EAGLES ROMA
955340 A.S.D. TIBURTINO FUTSAL
952101 A.S.D. TORDONI PONTECORVO 2019
949826 A.S.D. VIRTUS AURELIO
938137 A.S.D. VIS GAVIGNANO 5
952020 A.S.D. VISUAL TECHNOLOGY C5
945662 ASDPOL 4 STRADE DEL SACRO CUORE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 1.8.2022
C.U. n. 30 del 30.8.2022
C.U. n. 42 del 28.10.2022
C.U. n. 49 del 13.9.2022
C.U. n. 54 del 19.9.2022
C.U. n. 59 del 23.9.2022
C.U. n. 61 del 23.9.2022
C.U. n. 94 del 19.10.2022
C.U. n. 96 del 5.11.2022

- C.U. n.109 del 28.10.2022
*C.U. n. 9 del 9.8.2022
*C.U. n. 14 del 2.8.2022
*C.U. n. 61 del 23.9.2022

C.R. LIGURIA

- *945374 A.S.D. ATLETICO ARGENTINA
*952320 A.S.D. ATLETICO LUNEZIA
954052 A.S.D. ATLETICO GENOVA
953082 U.S.D. BAVARI 2003
952995 A.S.D. FOOTBALL CLUB ARGENTINA
665018 A.C.D. REAL DEIVA 1994
935611 A.S.D. REAL FIESCHI
71826 U.S.D. SAN STEVESE
938298 A.S.D. SANTA CECILIA
913069 A.C.D. TIGULLIO CALCIO A 5
930075 A.S.D. VALDIVARA 5 TERRE
953689 WHITE RABBIT UNITED SSDRL
954082 A.S.D. YEPP ALBENGA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Liguria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

- C.U. n. 5 del 22.7.2022
C.U. n. 6 del 29.7.2022
C.U. n. 16 del 16.9.2022
*C.U. n. 40 del 3.3.2023
*C.U. n. 70 del 16.3.2023

C.R. LOMBARDIA

- 930396 S.S.D. AREA INDOOR
947076 A.S.D. ARONA FUTSAL
953003 A.S.D. ATLETICO
935817 A.S.D. AURORA EXTRA FUTSAL
932180 S.S.D. BASIGLIO MI3 S.R.L.
954924 A.S.D. BLACK SOULS
676180 U.S.D. CALCIO BREMBATE
951519 A.S.D. CALCIO ELLO 2019
949217 A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919
930720 G.S. CALVIGNASCO A.S.D.
676149 A.C. CINISELLESE A.S.D.
930007 A.S.D. CITTA DI SESTO
675904 CLUB MILANO S.S.D.A R.L.
952762 A.S.D. FC LONGOBARDA
80325 POL. FENEGRO
953034 A.S.D. FOOTBALL CLUB ODOLO
76407 G.S. FULGOR SEGRATE
934180 A.S.D. FUTSAL CASTELLANZA
953940 ASD FUTSAL LAGO MAGGIORE
952908 SSDARL IDEAL SPORT
951634 A.S.D. LAS PALMAS C5 CERMENATE
58761 A.S.D. LAVENA TRESIANA
77790 G.S.D. MARIO ZANCONTI
935545 U.S.D. NEMBRESE CALCIO
200824 A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO
947146 A.S.D. OROBICA FUTSAL URGNANO
938188 A.S.D. OSG 2001

935837 POLISCALVE SPORT A.S.D.
953848 SSD SRL POLISP. TAGLIUNOCALPEIO
76722 A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA
947095 REAL MEDIGLIA FC SSD ARL
947086 A.S.D. REAL SAN DONATO 2017
933812 A.S.D. RESCALDINESE CALCIO
953875 A.S.D. RODENGO SAIANO FOOTBALL
953099 A.S.D. ROXY CALCIO
953973 A.S.D. SARTIRANA CALCIO A 5
945204 A.S.D. SPORT CLUB DONGO
917099 U.S.D. SPORTING L E B
933811 ASD.C TOSCOLANO MADERNO
76379 A.S.D. TRAVAGLIA
953100 A.S.D. UNITED 2020
943402 POL.D. VALLE IMAGNA
949264 A.S.D. VIZZOLESE
918819 G.S. VOLANTES O.S.A.
953922 ASD ZONA OTTO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 5.7.2022
C.U. n. 2 del 7.7.2022
C.U. n. 3 del 14.7.2022
C.U. n. 4 del 21.7.2022
C.U. n. 5 del 29.7.2022
C.U. n. 6 del 4.8.2022
C.U. n. 7 del 9.8.2022
C.U. n. 8 del 25.8.2022
C.U. n. 10 del 1.9.2022
C.U. n. 12 del 6.9.2022
C.U. n. 13 del 8.9.2022
C.U. n. 14 del 9.9.2022
C.U. n. 21 del 23.9.2022
C.U. n. 26 del 6.10.2022
C.U. n. 29 del 13.10.2022
C.U. n. 30 del 4.10.2022
C.U. n. 32 del 27.10.2022
C.U. n. 48 del 2.2.2022
C.U. n. 51 del 23.2.2022

C.R. MARCHE

954014 A.S.D. AFRICA PROMO FOOT
949631 A.S.D. ALESSI LIBEROSPORT ASCOLI
954186 A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5
919200 A.S.D. BARCO URBANIA
949781 A.S.D. BELPIANDILUNA
954042 A.S.D. CINQUE TORRI CALCIO A 5
947541 A.S.D. CSKA CORRIDONIA C5F
947634 A.S.D. DORICA
954024 A.S.D. FANO CALCIO FEMMINILE
953092 A.S.D. G.S. REAL VALLONE
920667 A.S.D. LA FENICE C5
954037 A.P.D. LA 10 ACADEMY
951682 A.S.D. MONTECCHIESE CALCIO A 5
76584 U.S. PONTERIO

953841 A.S.D. PORTO SAN GIORGIO C5
953102 A.S.D. REAL MONTALTO
954028 SSDARL SAMBENEDETTESE 1923
954011 A.S.D. SAN BENEDETTO CITY
61496 SSDARL SAN MARCO SERVIGLIANO
920970 A.S.D. SAN SISTO
952155 ASDPS SORDAPICENA
69688 U.S. VARANO A.S.D.
943658 SSDRL VEREGRA F.C. 2019
953143 A.S.D. VOLANTE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 4.7.2022
C.U. n. 5 del 6.7.2022
C.U. n. 12 del 3.8.2022
C.U. n. 16 del 18.8.2022
C.U. n. 18 del 23.8.2022
C.U. n. 22 del 31.8.2022
C.U. n. 26 del 7.9.2022
C.U. n. 29 del 14.9.2022
C.U. n. 35 del 21.9.2022
C.U. n. 59 del 19.1.2022

C.R. MOLISE

953171 F.C.D. BOYS CAMPOBASSO
921700 A.S.D. CASTEL DEL GIUDICE
945856 A.S.D. FROSOLONE CALCIO A 5
945812 A.S.D. FUTSAL MONTENERO
949800 A.P.D. LONGANO CALCIO
941246 A.S.D. MATRICE
947639 A.S.D. REAL CERCEMAGGIORE
953219 A.S.D. VILLA SAN MICHELE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 14 del 31.8.2022
C.U. n. 19 del 16.9.2022
C.U. n. 28 del 30.9.2022
C.U. n. 48 del 11.11.2022

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

947112 U.S.D. ACCADEMIA CARRARA TORINO
914213 U.S.D. ACCADEMIA GIOVANI NOVARA
947099 A.S.D. ACCADEMIA SOCCER BIELLA
943438 A.S.D. ATLETICO MORETTA
500240 F.G. BORGHETTO BORBERA
62841 G.S.D. CASALINO
953735 A.S.D. CASTELPIOVERA
955295 A.S.D. CORNELIANO D ALBA
953650 A.S.D. CUS TORINO
62301 G.S.D. DORMELLETTA
954050 A.S.D. F.C. SAN CARLO CANAVESE
954047 A.S.D. FUSION TRONZANO POLISPORT
710612 A.S.D. FUTSAL MONFERRATO
952005 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO LOBBI

71325 A.S.D. MANTA
710622 U.S.D. MASSERANO BRUSNENGO 2000
921259 G.S.D. MIRABELLO CALCIO
947824 A.S.D. MONGARDINO FUTSAL CLUB
936504 A.S.D. ORATORIO SAN VITTORE
947586 POLISPORTIVA 2RG A.S.D.
914200 A.S.D. PRO GHEMME
932434 A.S.D. PRO SOMMARIVA 2010
953927 ASDC REAL E NON SOLO
947334 A.S.D. RESPECT FC 2017
710218 POL.D. S. RITA
947264 A.S.D. SPORTING VITTORIA TORINO
943439 A.S.D. STAZZANO
500114 TORINO WOMEN ASD

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 15.7.2022
C.U. n. 6 del 22.7.2022
C.U. n. 9 del 29.7.2022
C.U. n. 16 del 25.8.2022
C.U. n. 17 del 30.8.2022
C.U. n. 18 del 2.9.2022
C.U. n. 19 del 3.9.2022
C.U. n. 23 del 15.9.2022
C.U. n. 37 del 27.10.2022
C.U. n. 65 del 2.2.2023
C.U. n. 71 del 23.2.2023
C.U. n. 89 del 20.4.2023

C.R. PUGLIA

71086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
934415 A.S.D. ATLETICO CASSANO
949878 A.S.D. FOOTBALL ALTAMURA
954095 SSDARL IL PUNTO SPORTIVO
946051 A.S.D. NUOVA ANDRANO
953499 A.C.D. NUOVA NERETINA
952350 U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO
950187 A.P.D. SPARTAN BOYS
953757 A.S.D. SPARTAN LEGEND
950383 A.S.D. SPORTIVA TORRE A MARE
206022 A.C.D. TRINITAPOLI
953234 F.C.D. UNITED BARI
952348 A.S.D. VIRTUS MORCIANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 7.7.2022
C.U. n. 26 del 1.9.2022
C.U. n. 28 del 6.9.2022
C.U. n. 31 del 9.9.2022
C.U. n. 32 del 15.9.2022
C.U. n. 33 del 16.9.2022
C.U. n. 36 del 22.9.2022
C.U. n. 38 del 4.10.2022
C.U. n. 39 del 6.10.2022

C.R. SARDEGNA

951560 A.S.D. AMATORI CALCIO KALAGONIS
931074 ASDPOL ARITZO 1977
730216 A.S.D. ATLETICO NARCAO
*932593 A.S.D. ATLETICO VILLAPERUCCIO
500527 A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.
*74089 ASDPOL ERULA
*943622 A.S.D. FC NURRI
949418 A.S.D. FUTSAL LYCANS
949830 A.S.D. FUTSAL SASSARI
*952010 A.S.D. LP LI PUNTI
*943433 A.S.D. MORES
947641 A.S.D. POL. BOYL DI PUTIFIGARI
935681 A.S.D. PRO SIGMA
954179 A.S.D. S.M. ALZACHENA
953510 A.S.D. SAN PANTALEO 2020
*934924 A.S.D. TONARESE
73090 A.S.D. 1945 ALGHERO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 21.7.2022
C.U. n. 10 del 26.8.2022
C.U. n. 13 del 7.10.2022
C.U. n. 23 del 6.10.2022
C.U. n. 29 del 20.10.2022
C.U. n. 40 del 10.11.2022
C.U. n. 54 del 6.12.2022
*C.U. n. 6 del 4.8.2022
*C.U. n. 15 del 15.9.2022
*C.U. n. 55 del 7.12.2022

C.R. SICILIA

921497 ASC.SD AD MAIORA
943093 G.S.D. ADRANO CALCIO
943089 A.S.D. ARMERINA
952444 A.S.D. ATLETICO BAUCINA
950398 A.S.D. ATLETICO CATERINESE
953532 A.S.D. AVIS CAPACI CALCIO A 5
952439 A.S.D. B&M FERRARO NEW YORK CITY
82003 A.S.D. BIANCAVILLA 1990 SPORTING
953472 A.S.D. BIVONA 2020
947820 A.S.D. CALCARELLI
740771 A.S.D. CALCIO SCICLI
955427 A.S.D. CASTANEA CALCIO
740677 A.P.D. CATANIA C5
936010 A.S.D. CITTA DI BARCELLONA P.G.
949698 A.S.D. CITTA DI FRANCOFONTE
952113 A.C.D. CIVIS LINGUAGROSSA
740764 ASD.C. ENNESE
930790 A.S.D. FC CITTA DI VIAGRANDE
934571 A.S.D. FIUMEDINISI
953453 A.S.D. FOOTBALL CLUB GRIFONE
953402 A.S.D. FOOTBALL CLUB SCICLI
952400 A.S.D. FORENSE PALERMO 2014

953352 A.S.D. FUTSAL CLUB PALERMO
939088 A.S.D. GAGLIANO
935692 A.S.D. GIARRE 1946
740724 A.S.D. INTER CLUB VILLASMUNDO
948037 A.S.D. LAV.CATERINA CATANIA C5
740785 POL. LONGI
740307 A.S.D. MARIAN MARSALA
953449 G.S.D. MERI
946104 A.S.D. MONTALLEGRO
938328 A.S.D. MONTEPELLEGRINO
933214 A.S.D. NEBROSPORT
933521 A.S.D. NEW POZZALLO
950430 ACSD NEW STAR
933142 A.S.D. NUOVA NISCEMI
946264 U.S.D. NUOVA OLIVERI
936936 A.S.D. NUOVA POL. TORRENOVESE
740523 A.S.D. PACHINO
934862 A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA
953256 A.S.D. POLISPORTIVA ARES MENFI
953037 A.S.D. PRO CHIARAMONTE CALCIO
935180 A.S.D. RAFFADALI 2018
206327 A.S.D. RAVANUSA
952196 A.S.D. REAL ALCANTARA
951720 A.S.D. REAL ANTILLO
953163 A.S.D. S. BARBARA SOMMATINO
953389 A.S.D. SAN GIORGIO CATANIA
950155 ACSD SCIO
921940 A.S.D. SICILIANAMENTE
954341 A.S.D. SPERLINGA
953338 A.S.D. SPORTING CLUB DONNALUCATA
921780 A.S.D. SPORTING EUBEA
58516 A.S.D. TROINA
943971 A.S.D. VACCARIZZO FOOTBALL CLUB
947854 A.S.D. VELVET BOLOGNETTA
740749 A.S.D. VIAGRANDESE CLUB
910961 A.S.D. 1946 IGEA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 7.7.2022
C.U. n. 28 del 2.8.2022
C.U. n. 31 del 5.8.2022
C.U. n. 44 del 24.8.2022
C.U. n. 46 del 25.8.2022
C.U. n. 61 del 6.9.2022
C.U. n. 64 del 8.9.2022
C.U. n. 74 del 13.9.2022
C.U. n. 79 del 16.9.2022
C.U. n. 90 del 26.9.2022
C.U. n. 91 del 27.9.2022
C.U. n. 94 del 28.9.2022
C.U. n. 99 del 3.10.2022
C.U. n.103 del 4.10.2022
C.U. n.107 del 6.10.2022
C.U. n.111 del 11.10.2022
C.U. n.114 del 12.10.2022

C.U. n.123 del 18.10.22
C.U. n.128 del 19.10.22
C.U. n.139 del 26.10.22
C.U. n.143 del 28.10.22
C.U. n.149 del 3.11.2022
C.U. n.186 del 25.11.2022
C.U. n.279 del 27.9.2023
C.U. n.359 del 24.3.2023
C.U. n.377 del 4.4.2023

C.R. TOSCANA

77766 S.S.D. ANTIGNANO A R.L.
914009 A.S.D. ATLETICO PODENZANA 2004
919183 A.S.D. CASA DEL POPOLO C.VAIANO
953128 U.S.D. CASCIANA CASCIANELLA
952885 A.S.D. CDP SPAZZAVENTO MASOTTI
947607 A.S.D. CERRETO.
938312 A.S.D. CITTA DI CHIUSI
954020 A.S.D. CITTA DI PRATO
60045 A.S.D. COMEANA BISENZIO
949385 A.S.D. FARNETA 1983
938333 A.S.D. FERRUCCIA
952054 A.S.D. FUTSAL SCANDICCI
953322 A.S.D. MARINA DI PIETRASANTA
953233 ASD US MASTER MARINA DI MASSA
947433 A.S.D. MONTALLESE
934032 A.S.D. ORANGE DON BOSCO
952921 A.S.D. P.S.C.
36010 G.S. PALAZZO DEL PERO A.S.D.
945362 C.F. PISTOIESE 2016 SSDARL
953346 A.S.D. POLISP.VA STAGGIA 53038
943675 A.S.D. POLISPORT.ATTUONI AVENZA
951594 A.S.D. POLISPORTIVA FAUGLIA
938170 A.S.D. PUNTA ALA 2013
949684 A.S.D. REAL MONTECARLO
750550 G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE
947653 A.S.D. SANGIUSTINESE
60913 A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924
949678 A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA
930659 POL. TRO.CE.DO
919181 A.S.D. UNIONE QUIESA MASSACIUCC.
64763 A.S.D. VILLA BASILICA
64153 A.S.D. VIRTUS MARINA DI MASSA
915809 A.G.D. VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO
954006 A.S.D. 29 MARTIRI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 4.7.2022
C.U. n. 2 del 7.7.2022
C.U. n. 3 del 3.8.2022
C.U. n. 4 del 21.7.2022
C.U. n. 6 del 6.10.2022
C.U. n. 8 del 5.8.2022
C.U. n. 11 del 13.8.2022
C.U. n. 13 del 18.8.2022

C.U. n. 15 del 25.8.2022
C.U. n. 22 del 14.9.2022
C.U. n. 25 del 29.9.2022
C.U. n. 27 del 13.10.2022
C.U. n. 34 del 8.11.2022
C.U. n. 66 del 10.3.2023
C.U. n. 79 del 27.4.2023

C.R. UMBRIA

770398 A.S. AMMETO
953917 A.S.D. CITY PIERANTONIO
953106 A.P.D. FORTITUDO MAGIONE
941395 A.S.D. GRIFO COLLE UMBERTO
941398 A.S.D. MONTEBELLO
935699 A.S.D. NUOVA GUALDO BASTARDO
949702 A.S.D. OLIMPIA
938715 A.S.D. PONTE PATTOLI CALCIO A 5
951772 A.S.D. SAN MARIANO
770437 A.S.D. VIS GUBBIO CALCIO A 5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 17 del 25.8.2022
C.U. n. 29-BIS del 10.9.2022
C.U. n. 30 del 13.9.2022

C.R. VENETO

915653 ASC.D. ALBAREDOCALCIO
952829 A.S.D. ARZIGNANO C5
943017 A.S.D. ATLETICO NERVESA 2014
947221 A.S.D. BORGIO FUTSAL
930070 POL.D. BORGIO TRENTO 1977
780273 A.C.D. CITTA DEL CASTELLO
780634 U.S. COMITENSE
953763 A.S.D. CONTHIENE 2021
81740 A.S.D. CORNUDA CROCETTA 1920
943493 SSDARL CRAZY FOOTBALL CLUB
780422 S.S.D. DELTA CALCIO PORTO TOLLE
914547 A.S.D. EAGLES ROSA
919004 U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999
949340 A.S.D. FUTSAL S.PIETROMONTECCHIO
949291 A.S.D. FUTSAL TEZZE SUL BRENDA
780033 A.S.D. GAINIGA
938009 A.S.D. GIOVANE POVEGLIANO
951730 A.S.D. GRASSAGA
780114 A.S.D. KERALPEN BELLUNO
915785 A.S.D. NOVENTA CALCIO A5
67870 U.S. PELLESTRINA
941057 A.S.D. POLISPORTIVA A. CONSOLINI
932130 A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO
945478 G.S.D. REAL PONTECCHIO
951853 A.S.D. REAL VIGHIZZOLO
952940 A.S.D. SERENISSIMA
947479 A.S.D. SILEA 1927
952931 A.S.D. SPORTING SCALIGERO VERONA
947087 A.S.D. SPORTING 2017

947158 ASDAC TAMBRE 1997
919123 A.C.D. TEZZE SUL BRENTA 1948
934327 A.S.D. TRECENTA C5
932122 SSDARL UNIONE GRATICOLATO GELSI
943365 A.S.D. UNIONE MIRANO VETREGO
952943 U.S.D. V.R. ARENA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 2 del 6.7.2022
C.U. n. 4 del 13.7.2022
C.U. n. 5 del 15.7.2022
C.U. n. 7 del 20.7.2022
C.U. n. 8 del 21.7.2022
C.U. n. 12 del 27.7.2022
C.U. n. 15 del 5.8.2022
C.U. n. 16 del 11.8.2022
C.U. n. 17 del 18.8.2022
C.U. n. 21 del 26.8.2022
C.U. n. 23 del 31.8.2022
C.U. n. 26 del 8.9.2022
C.U. n. 30 del 23.9.2022
C.U. n. 33 del 30.9.2022
C.U. n. 54 del 30.11.2022
C.U. n. 73 del 1.2.2023
C.U. n.118 del 30.6.2022

C.P.A. BOLZANO e C.P.A. TRENTO

949379 A.S.D. BLUE STARS
947080 A.S.D. C.F. VALLI DEL NOCE
945102 A.S.D. CALCIO A 5 ROVERETO
70372 A.S. CORCES
760185 D.F.C. FUSSBALL CLUB NIEDERDORF
947124 A.S.D. FUTSAL ROVERETO
912461 S.S.D. GUAITA
951438 A.S.C. LAJEN RAIFFEISEN
941128 A.S.D. MOSAICO
945101 U.S. NOMI A.S.D.
75543 AS SV RASA RAAS
69476 U.S.D. RINA
951780 F.C.D. ROMANIA TRENTO
951695 A.S.V. SCHNALS
953048 A.S.D. SPORTING BOLZANO
920560 A.S.D. SSV BRIXEN OBI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di Bolzano e del C.P.A. di Trento, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 6 del 28.7.2022
C.U. n. 7 del 4.8.2022
C.U. n. 12 del 4.8.2022
C.U. n. 15 del 11.8.2022
C.U. n. 22 del 1.9.2022
C.U. n. 25 del 8.9.2022

*società rese inattive, dai rispettivi Comitati Regionali, sulla base dei seguenti provvedimenti:

- non ammissione al Campionato;
- esclusione da tutte le competizioni.

SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE**C.R. ABRUZZO**

919075 A.S.D. REAL LANCIANO

945641 A.S.D. VALLE AVENTINO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 25.8.2022

C.R. BASILICATA

947611 A.S.D. AEVITA

941872 A.S.D. CALCIO E VITA POTENZA

950391 A.S.D. DEPOATLAS

955235 A.S.D. EAGLES MARCONIA

910096 A.S. F.LLI CAFARO

952625 A.S.D. GENZANO CALCIO ACADEMY

945555 A.S.D. JUNIOR SOCCER SKILLS

955663 A.S.D. POTENZA CLUB SPINOSO

933024 A.S.D. PRO CALCIO VALLENOCE

936508 A.S.D. REAL RUOTI

921854 A.S.D. SANTUARIO PANTANO

954423 A.S.D. SPORTIVA MATERANA

954430 A.S.D. SPORTIVAMENTE

944022 ASD VIRTUS 2014

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 1.7.2022

C.U. n.113 del 30.4.2023

C.R. CALABRIA

912942 ASPI A.S.P.I. PADRE MONTI

947876 A.S.D. ACADEMY CALCIO ROCCELLA

943501 A.S.D. ACADEMY CORIGLIANO

947692 ASDAPS ACADEMY PALMESE

939431 A.S.D. ACADEMY PETILIA

950475 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ARCHI

943938 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO NUMISTRA

82151 A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE

946111 A.S.D. ARES

941323 POL.D. ASS.NAZ. POLIZIA DI STATO

947960 A.S.D. ATHLETIC FALCONS

945298 A.S.D. ATLETICO ROSSANESE

946195 A.S.D. ATLETICO SANT AGATA

919460 A.S.D. AUDAX

951785 A.S.D. AUDAX SCALEA 2019

950230 A.S.D. CALCIO PALMESE 2018

935446 A.S.D. CALCIO PINO ALBANO

948046 A.S.D. CALCIO SALINE JONICHE

921359 A.S.D. CARIATI

942074 A.S.D. CASALDESTRO

936063 A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO

610590 A.S.D. COMPRENSORIO PRESILANO

953325 A.S.D. COSENZA YOUTH SOCCER

951769 A.S.D. DOMENICO ZAMPAGLIONE
945976 A.S.D. FEDULA SPORT E SOCIAL
943642 A.S.D. FILADELFIA CUP
914702 A.S.D. FILOGASO
951763 A.S.D. FOOTBALL CATANZARO
947841 A.S.D. FUTSAL STEFANAONI
941574 A.S.D. GIOVANI TALENTI AJ
933597 A.S.D. GIOVANILE CALCIO ACCONIA
952506 POL.D. GIOVANILE SAN LUCA
935022 A.S.D. IL GATTO E LA VOLPE
945966 A.S.D. JUNIOR PIZZO CALCIO
916585 A.S. KROTON 2005
941979 A.S.D. LA CANTERA BRUZIA
79631 A.S.D. LA SPORTIVA TRAFORO
936907 A.S.D. LACINIA CALCIO 2012
911871 POL. LIBERTAS T. MAESTRELLI
610111 A.S.D. MARCELLO MARTUCCI
941981 A.S.D. MONSIGNOR CHIAPPETTA
947959 A.C.D. MONTEGASPERI
946522 A.S.D. NEW ACADEMY POLISTENA
952124 S.S.D. NUOVA ACRÌ
948679 A.S.D. NUOVA JORDAN MONTALTO
948165 A.S.D. ORATORIO DON BOSCO
912877 ACSS PADRE PIO CROTONE
952208 A.S.D. PASQUALE FOGGIA ACADEMY
932012 A.S.N. PIETRO MANCINI TORRE ALTA
949974 A.S.D. PLATI
950234 P.G.S. POLISP. ERRESSE ACADEMY
953601 A.S.D. POLISPORTIVA PUMA CLUB
953599 A.S.D. POLISPORTIVA SIBERENE
952421 A.S.D. PRO LUDIS
912185 POL. PROMOSPORT AMANTEA
950131 A.S.D. REAL BAGNARA
950540 A.S.D. REAL SOCCER LAMEZIA
934697 A.S.D. REAL VIBO
933307 A.S.D. ROSARNO F NUCERA
954149 A.S.D. ROSE
935200 A.S.D. ROSSANO SPORT
950182 A.S.D. SAN NICOLA MELICUCCO
942420 A.S.D. SANTO PARISE CROTONE
73120 A.S.D. SERRESE
953879 A.S.D. SIANO
936223 A.S.D. SIMERI CRICHI
952270 A.S.D. STADIO PF
943927 A.S.D. STELLA DEL MARE
206063 S.S.D. STELLA MARINA
938803 F.C. VIRTUS CROTONE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 100 del 30.6.2022

C.U. n. 13 del 8.9.2023

C.R. CAMPANIA

940694 A.S.D. ACADEMY BENEVENTO
950607 A.S.D. ACADEMY MATERDEI
949465 A.S.D. ACADEMY STELLA
953070 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO SALERNO
933141 A.S.D. AFRO NAPOLI MUGNANOCALCIO
620019 A.S.D. AGOSTINO GAMBA
941836 A.S.D. ALBURNI SELE TANAGRO
937008 A.S.D. ALTIRPINIA LIONI
952919 A.S.D. ART MOVING
933356 A.S.D. ATLETICO COSILINUM
620724 A.S.D. ATLETICO MONTEFUSCO
931744 F.C. ATLETICO PORTICO A.S.D.
922162 A.S.D. AURUNCI
915670 S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.
949539 A.S.D. AZZURRO 92 SP CLUB AVERSA
936272 S.S.D. BLACK E WHITE S.R.L.
946186 A.S.D. BORBONICA KING
922074 A.S.D. BOYS CALCIO SANNICOLESE
947877 A.S.D. BOYS S.ANTIMO 1983
932019 A.S.D. CALCIOLANDIA
952103 A.S.D. CAMPOSANO 2019
948307 A.S.D. CANARINI 1922
952318 A.S.D. CASALIUM
947547 A.S.D. CASAPERSELLA
912306 A.S.D. CASAPULLA CALCIO
941436 A.S.D. CILENTO CALCIO 2008
913250 A.S.D. CITTA DI CARDITO
912478 A.S.D. CLUB ITALIA FRATTESE
949907 A.S.D. DARIO ROCCO
918545 A.S.D. DOMUS MIKI SARNO
950117 ASDPGS ENZO RASO SALERNO
205816 A.S.D. EUROPA MASSESE
943943 A.S.D. F.ACADEMY POMIGLIANO
934936 A.S.D. F.C. CANGIANIELLO
950285 A.S.D. FELICE REA SOCCER PROJECT
952106 A.S.D. FIGLI DEL VESUVIO
932590 A.S.D. FIORITO FOOTBALL CLUB
943528 A.S.D. FUNTEAM
620855 A.S.D. FUTSAL GLADIATOR
944143 A.S.D. F6 SALVATORE FRESI
932592 A.S.D. GE.CA.
943881 A.S.D. GIGI MOLINO
945399 A.S.D. GIOVANI DI RAZZA
912667 A.S.D. GIOVENTU BENEVENTO
919715 S.C.B. GIOVENTU ISCHIA SOCCER
953241 A.S.D. GOLDEN FIVE POMPEI
953176 A.S.D. GRIFONE SOCCER
922047 A.S.D. H20 RIARDO SOCCER
942172 A.S.D. IEF SPORTING CLUB
920083 A.S.D. INDOMITA
949473 A.S.D. INFINITO SPORTING CLUB
944279 A.S.D. JB AQUILOTTI S.MARIA
82221 U.S. LACEDONIA
934061 A.S.D. LIONS FOOTBALL CERCOLA
949886 A.S.D. LIONS QUALIANO CALCIO2018

952433 A.S.D. MARIO DEL PRETE
945657 A.S.D. MINARDA CALCIO GROTTA
950164 A.S.D. MONTEFALCIONE
930118 A.S.D. NAPOLI CLUB AFRAGOLA
922011 A.S.D. NEMEA CALCIO GOLFO DI P.
953351 A.S.D. NEW JUGEND CILENTO
947931 A.S.D. NUOVA SANFELICIANA
949390 A.S.D. NUVLA CALCIO
954339 A.S.D. OLIMPIQUE GRAZZANISE
936768 A.S.D. OLMERI CLUB 2000
938846 A.S.D. OLYMPICA CILENTO
936625 A.S.D. P.G.S. DON BOSCO
949652 A.S.D. PHLEGRAIOS
950116 A.S.D. PHOENIX CUSANO
950197 A.S.D. PILADE BRONZETTI
949654 A.P.D. PLAY SOCCER
938884 A.S.D. POLISPORTIVA MARISTI
935355 A.S.D. POLISPORTIVA TERZO TEMPO
939142 A.S.D. POLISPORTIVA TRAMONTI
949571 A.S.D. POLOSPORTIVO S.GIOVANNESE
949410 A.S.D. POZZUOLI CALCIO 2018
920207 A.S.D. PROGETTO SANITA' CALCIO
950464 A.S.D. PROMO SOCCER
951900 A.S.D. RAFFAELE MESSINA
949636 A.S.D. REAL AGNANO 2010
945292 A.S.D. REAL BOCA
943935 A.S.D. REAL BOMBONERA
939071 A.S.D. REAL CARDITELLO
916892 S.S.C. REAL CARINARO
940942 A.S.D. REAL DINAMO CALCIO
952146 A.S.D. REAL FELACO
946301 A.S.D. REAL SAN MARZANO
933715 A.S.D. REAL SANTA MARIA A VICO
911449 A.S.D. RED DEVILS
944169 A.S.D. ROBUR CASERTA
913714 S.C.R. ROCCADASPIDE
933598 C.S. ROSSO MANIERO SSD.A R.L.
953534 A.S.D. ROTA SOCCER
202645 U.S.D. S.NICOLA
621071 A.S.D. S.VINCENZO UNITIS
206743 A.S.D. SAN GIUSEPPE AFRAGOLA
950514 A.S.D. SAN MARTINO SPORT VILLAGE
947504 A.S.D. SC SARNO
951561 A.S.D. SCHIATTARELLA ACADEMY 28
953523 A.S.D. SCUGNIZZI SORRENTINI
951832 A.S.D. SEI CASALI ACADEMY
949449 A.S.D. SOVIERO ACADEMY FOOTBALL
949891 A.S.D. SPORT AL CENTRO
952191 A.S.D. SPORT PLANET 1
931930 A.S.D. SPORT ZONE
203911 ASD.SC SPORTING CASORIA
935801 A.S.D. SPORTING CLUB AMALFITANO
950193 A.S.D. SPORTING CLUB ARCOBALENO
952443 A.S.D. SPORTING FRIGNANO
937811 A.S.D. SPORTING PANZA
946302 A.S.D. SPORTING SCARIO

950781 A.S.D. STELLA AZZURRA NAPOLI
936483 A.C.D. STELLAZZURRA SANFELICIANA
950381 A.S.D. TOMMIE SMITH
921215 A.S.D. TORRE CALCIO
911058 ASD.US TRECASE
935868 F.C. TURRIS 1944 A.S.D.
943872 A.S.D. TURTORO
954453 A.S.D. VALLE DELL ORCO FREEBOYS
936623 A.S.D. VARANO CLUB
951863 A.S.D. VESUVIO 2019
944170 A.S.D. VIRTUS CALCIO METIS SPORT
940941 A.S.D. VIRTUS CRISPANO
936252 A.S.D. VIRTUS GIOIESE
952286 A.S.D. VIRTUS HERAION 2019
932004 A.S.D. VIRTUS PALMA
944180 A.P.D. VIRTUS PANZA
204087 A.S.D. VIRTUS SOMMA
951557 WOLVES FOOTBALL CLUB ASD
941954 A.S.D. YOKO VILLAGE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 2 del 28.7.2022
C.U. n. 4 del 1.8.2022
C.U. n. 7 del 8.9.2022
C.U. n. 15 del 6.10.2022
C.U. n. 27 del 10.11.22
C.U. n. 29 del 17.11.2022
C.U. n. 31 del 24.11.22

C.R. EMILIA ROMAGNA

947148 S.S.D. ACADEMY FC VALSA SSD ARL
949411 A.S.D. ATHLETIC MASSESE
952038 A.S.D. ATLETICO BILBAGNO S.G.
955221 A.S.D. FEMMINILE RIMINI CALCIO
913801 A.C. FORMIGINE A.S.D.
71631 U.S. ROCCHIGIANA A.S.D.
937679 A.S.D. SEF VIRTUS CALCIO
945586 A.S.D. US SAN MARTINO PICCOLO
947358 A.S.D. VAL LURETTA SOCCER SCHOOL

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 2 del 6.2.2022
C.U. n. 66 del 25.1.2023
C.U. n. 94 del 7.4.2023

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

70180 A.S.D. AURORA PORDENONE
640231 A.S.D. TILAVENTINA
947498 A.S.D. NUOVO SONCINI CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 99 del 6.4.2023

C.R. LAZIO

947554 S.S.D. CASTELPORZIANO 2012
948335 A.S.D. CITTA DI BASSIANO
949860 A.S.D. FOOTBALL RIETI 1936
915259 A.C.D. LABICO
954302 A.S.D. POL. GIOVANE PRIVERNO
920712 ASDPOL QUADRARO CINECITTA
952510 A.S.D. T.E. SOCCER
936371 A.S.D. VIGOR GAETA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 29.7.2022
C.U. n. 61 del 23.9.2022
C.U. n. 68 del 28.9.2022
C.U. n.109 del 28.10.2022
C.U. n.162 del 7.12.2022
C.U. n.255 del 22.2.2023
C.U. n.268 del 2.3.2023

C.R. LIGURIA

921952 A.S.D. CORONATA SAN MICHELE

La dichiarazione di inattività relativa alla società suindicata è stata pubblicata sul Comunicato del Comitato Regionale Liguria, se non diversamente segnalato, di seguito elencato:

C.U. n. 84 del 27.04.2023

C.R. LOMBARDIA

953214 A.S.D. ACADEMY NEMBRESE
66550 SSDRL ACC COMO CITTA BREGNANO
945261 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO SOMMA
675468 A.S. ATALANTINA
953697 A.S.D. AUDAX VALLE OLONA ACADEMY
935769 A.S.D. CASALMORO 2006
919052 FUTURA CALCIO A.S.D.
955496 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO EPAS
921346 S.S.D. IL MOSAICO S.R.L.
916599 POL. MAGISTER SPORT BARASSO
947357 F.C.D. NEXT PLAYERS GENERATION
954980 A.S.D. NUOVA CALCIO DESIO
951781 F.C.D. PINK BUSTO STRIPES
947122 SSDARL POLISPORTIVA CORSICO
951417 A.S.D. POLISPORTIVA CURNO
945444 A.S.D. POLISPORTIVA MONTICELLESE
953923 A.S.D. SPORTING T.L.C.
675092 A.S.D. UPN
954153 A.S.D. YOUNG BOYS CG2000

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 5.7.2022
C.U. n.11 del 5.9.2022
C.U. n.29 del 13.10.2022

C.U. n.31 del 20.10.2022
C.U. n.32 del 27.10.2022
C.U. n.38 del 1.12.2022
C.U. n.39 del 9.12.2022
C.U. n.46 del 19.1.2023
C.U. n.48 del 2.2.2023

C.R. MARCHE

952215 SSDSRL ACADEMY SAMBENEDETTESSE
949966 A.S.D. COLMURANO CALCIO
934466 A.S.D. FOLGORE MONSAMPIETRINA
936187 A.S.D. FUTBOL3
941119 A.S.D. JUNIOR MACERATA
952294 A.S.D. VALCONCA FOOTBALLS FUTURE
914366 F.C. VIT 97 SAMB GIOVANE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 59 del 19.10.2022

C.R. MOLISE

918393 A.S.D. FORTUNA CAMPOBASSO D.P.
921614 A.S.D. PESCHE
946177 A.S.D. RICCIA
938297 A.S.D. SARACENA FUTSAL

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 5 del 27.7.2022
C.U. n. 48 del 11.11.2022

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

953861 A.S.D. A.P.D. FRESONARA
954446 USDB BURONZO
919518 U.S.D. FOGLIZZESE
33790 NOVARA CALCIO SPA
953690 A.S.D. VALLI DI LANZO PLUS

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 15.7.2022
C.U. n. 43 del 17.11.2022
C.U. n. 89 del 20.4.2023
C.U. n. 90 del 27.4.2023

C.R. PUGLIA

947887 A.S.D. AMATRICE 2016
941959 A.S.D. ATLETICO CAGNANO
951741 A.S.D. ATLETICO CALCIO MASSAFRA
954223 A.S.D. AUDACE PALAGIANELLO
947496 A.S.D. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
947289 A.S.D. BARI CAMPIONI
201025 C.S.I. S.MARIA
955364 A.S.D. CANTERA SALENTINA
953583 A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO
936583 POL.D. CHIMIENTI ACQUAVIVA

953675 A.S.D. ELITE SPORT ACCADEMY
938823 A.S.D. ESCOLINHA DE FUTEBOL
954991 A.S.D. EUFORIA SPORT
918246 A.S.D. FOOTBALL ALESSANO
953468 A.S.D. FOOTBALL DON BOSCO
69250 GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL
955639 POL. GRECIA SALENTINA SSD A RL
920311 A.S.D. GROTTIELLA
947563 A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO
941958 F.C.D. LUCERA CALCIO 2014
911518 A.S.D. MARIANO CARONE ORIA
952365 A.S.D. NEW SPORT ALTAMURA
946082 A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA
950354 A.S.D. POGGIO IMPERIALE CALCIO
720293 U.S. POLIGNANO A.S.D.
953339 A.S.D. POLISPORTIVA ASTUNEON
205116 F.B.C. PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
934418 A.S.D. REAL BOYS CAROSINO
955162 A.S.D. ROCCA SPORT
943582 POL.D. SAN PANCRAZIO
947268 A.S.D. SAVA
952219 A.S.D. SNUPY CALCIO BARI
950655 A.S.D. TROJA FOOTBALL CLUB
919950 A.S.D. VIRTUS GALATINA
952734 A.S.D. VIRTUS MARUGGIO 2010

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 25.7.2022
C.U. n. 14 del 4.8.2022
C.U. n. 32 del 15.9.2022
C.U. n. 35 del 21.9.2022
C.U. n. 64 del 24.11.2022
C.U. n.113 del 9.2.2023
C.U. n.136 del 9.3.2023
C.U. n.141 del 16.3.2023
C.U. n.167 del 27.4.2023

C.R. SARDEGNA

953920 A.S.D. DI RICCA
931951 A.S.D. DUE ZERO S.PANTALEO
936743 A.S.D. PADRE SALVATORE MELOSU
936477 A.S.D. SEUNIS 2004
63245 U.S. TELTI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 5 del 29.7.2022
C.U. n. 15 del 15.9.2022
C.U. n. 37 del 3.11.2022
C.U. n.109 del 23.3.2023

C.R. SICILIA

945834 U.S.D. ATLETICO CASTRONOVO
939127 A.S.D. AZZURRA
922001 A.S.D. BOYS LICATA
949746 A.S.D. CALCIO TRAPANI 2000

918940 A.P.D. M.F. STRASATTI
944219 A.S.D. NEBRODI C.S.T.
933353 POL D NUOVA CITTA DI CACCAMO
936728 A.S.D. ORAT.P.S.VINCENZO DEPAOLI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 39 del 11.8.2022
C.U. n. 43 del 24.8.2022
C.U. n. 93 del 28.9.2022
C.U. n.100 del 3.10.2022
C.U. n.186 del 25.11.2022
C.U. n.240 del 3.1.2023
C.U. n.360 del 24.3.2023

C.R. TOSCANA

955712 A.C. BAGNI DI LUCCA 2022
81999 POL. BATTIFOLLE A.S.D.
8040 POL. BUCINESE A.S.D.
914825 A.S.D. GELLO 2004
954184 A.S.D. GIOVANI GROSSETO CALCIO
930455 SSDARL JOLLY MONTEMURLO
945632 A.S.D. LIBERTAS ACADEMY
943199 A.S.D. LUCCA ACADEMY TAU
955656 U.S. POGGIBONSI WOMEN SSD ARL
949404 A.S.D. REAL PORTUALE
941338 U.S.D. SANVITese
938092 A.S.D. SORGENTI CALCIO
947525 G.S. SPORTING SAN MINIATO ASD
951535 A.S.D. 1914 ACADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 4.7.2022
C.U. n. 2 del 7.7.2022
C.U. n. 8 del 5.8.2022
C.U. n. 9 del 8.8.2022
C.U. n. 26 del 6.10.2022
C.U. n. 37 del 24.11.2022
C.U. n. 51 del 19.1.2022
C.U. n. 79 del 4.7.2022

C.R. UMBRIA

952313 A.P.D. ACCADEMIA DON BOSCO
770399 POL. AGELLO A.S.D.
914157 A.S.D. MARMORE
953300 A.S.D. SF CAST.DEL LAGO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 66 DEL 31.10.2022
C.U. n.163 DEL 15.3.2023

C.R. VENETO

954002 US ADIGE ACADEMY ASD
780601 A.S. CALCIO SAN BIAGIO ASD

917489 A.S.D. GIOVANI LIAPIAVE
945721 A.S.D. NEW GENERATION MUSSOLENTE
780325 G.S.D. SAN GIUSEPPE ABANO
955465 A.S. SAN ZENO DI MONTAGNA
780767 U.S. SANT IGNAZIO
915652 U.S.D. SP CALCIO 2005 S.R.L.
780048 ASD AC TOMBOLO
953872 A.S.D. US YOUTH SOCCER VICENZA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 16 del 1.8.2022
C.U. n. 55 del 2.12.2022
C.U. n. 73 del 1.2.2023
C.U. n. 77 del 10.2.2023

C.P.A. BOLZANO E C.P.A. TRENTO

920893 A.P.D. BERSNTOL

La dichiarazione di inattività relativa alla società suindicata è stata pubblicata sul Comunicato del Comitato Provinciale Autonomo Trento, se non diversamente segnalato, di seguito elencato:

C.U. n. 93 del 16.3.2023



1° Luglio 2023

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2023;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2023

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2023/2024, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Roma, 6 luglio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023 – Disposizioni per lo Sport –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 – 2023

Oggetto: Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023 – Disposizioni per lo Sport –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023 è stato pubblicato il D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di sport.

L'art. 33 reca disposizioni urgenti in materia di plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo dell'atleta per le Società Sportive Professionistiche, stabilendo, tra l'altro, il trattamento tributario delle stesse plusvalenze.

L'art. 34 del Decreto dispone in merito allo svolgimento dei processi sportivi stabilendo che nei giudizi sportivi aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni che comportano penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, il CONI, le FSN e le DSA devono adeguare i propri regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va ad incidere la penalizzazione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

L'art. 35 modifica, eliminando le parole "e dilettantistici", l'art. 15-quater-decies del D. L. n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, stabilendo, così, che la specifica normativa relativa all'ammissione ai campionati ed alle relative controversie si applica soltanto ai campionati professionistici.

L'art. 36 dispone misure urgenti in materia di controlli finanziari delle Società Sportive Professionistiche. Al fine di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati, le Società Sportive Professionistiche sono sottoposte ad efficaci controlli al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, secondo modalità e principi che verranno adottati dal CONI entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

L'art. 37 reca misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo. In particolare, con l'art. 37, è previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e all'art. 9, comma 1, del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, concesso nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI e che svolgono attività giovanile, ad esclusione dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/1991, si applica anche agli investimenti in argomento effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023. I soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività giovanile.

Si ricorda che l'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000,00 euro e che va rivolto ai soggetti di cui sopra con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2022, almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. *(Si vedano, al riguardo, le Circolari della L.N.D. nn. 16 del 18 agosto 2020, 132 del 27 maggio 2021 e 56 del 3 gennaio 2023).*

I successivi **artt. 38 e 39** dispongono in materia di effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina del 2026.

L'art. 41 reca disposizioni materia di vincolo sportivo.

La norma ha introdotto la possibilità, a decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha recepito tale possibilità con le modifiche alle N.O.I.F. pubblicate il 28 giugno 2023 sul Comunicato Ufficiale n. 232/A, integralmente recepito dalla Lega Nazionale Dilettanti sul proprio Comunicato Ufficiale n. 443, di pari data.



Roma, 7 luglio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 20-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 20 – 2023

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, è stata pubblicata la Legge n. 87 del 3 luglio 2023, di conversione del D. L. 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di Enti Pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Interessano, in particolare, le disposizioni recate dagli artt. 4 e 5.

L'art. 4 – Proroga di termini in materia fiscale – prevede al comma 1, proroghe relativamente alla rottamazione-quater. In particolare, il pagamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito della rottamazione-quater è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 e in caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2% a decorrere, anziché dal 1° agosto, dal 1° novembre 2023. La dichiarazione di volere procedere alla definizione va inviata, anziché entro il 30 aprile, entro il 30 giugno 2023 e l'Agente della riscossione deve comunicare al debitore l'ammontare dovuto entro il 30 settembre, anziché entro il 30 giugno 2023. Le dilazioni sospese a seguito della domanda di definizione sono revocate a far tempo, anziché dal 1° luglio, al 31 ottobre 2023.

In sede di conversione in Legge è stato inserito, **all'art. 4, il comma 2-bis**, così formulato: "Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a)-la parola "15-quater è soppressa;

b)-è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del Decreto-Legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal **1° luglio 2024**".

Trattasi di una importante disposizione che, se non altro, rinvia, seppure di 6 mesi, l'entrata in vigore della norma recata dal comma 15-quater dell'art. 5 in argomento, che ha apportato una serie di modificazioni alla disciplina IVA delle operazioni di cui all'art. 148, terzo comma del TUIR, effettuate dagli Enti non commerciali. Per detti Enti e, quindi, anche per le ASD, mentre con la vigente disciplina le operazioni in argomento - *prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni.....Sportive Dilettantistiche, anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali* – sono considerate, ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del DPR n. 633/1972, **fuori campo** di applicazione dell'IVA, per effetto del comma 15-quater, le medesime operazioni sono considerate **esenti da IVA**. La norma è stata introdotta per rispondere alla procedura di infrazione IVA avviata dalla Commissione UE e, qualora non fosse stata introdotta la disposizione recata dal comma 2-bis, dal 1° gennaio 2024 le ASD avrebbero dovuto osservare gli adempimenti IVA, quali l'obbligo di registrazione, fatturazione e di apertura della partita IVA con contabilità separata.

E' auspicabile che in sede di riforma fiscale possa essere risolta la problematica, fermo restando che la proroga è prevista per gli Enti non commerciali e **non** per le Società Sportive Dilettantistiche.

L'art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sport – prevede, al comma 1, che il Presidente e gli Organi direttivi dell'Istituto per il Credito Sportivo sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

Con il comma 2 è destinata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, una quota di 13 milioni di euro per ciascun anno, per realizzazione di interventi strettamente connessi funzionali allo svolgimento di Giochi Olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

Il successivo comma 3 modifica il comma 12 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede, nel testo modificato, che presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per i

finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni, e altri impegni di firma, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, **concessi** a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione, all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2022 – 2023

COMUNICATO UFFICIALE N°240 del 07/07/2022

CLUB GIOVANILI 3° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2022/2023, in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.

In particolare in allegato viene pubblicato l’elenco definitivo delle Società riconosciute come “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2022/2023

Con l’occasione si informano le Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento nel “Sistema di Qualità dei Club Giovanili” che le strutture territoriali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rappresentate dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dal Delegato Regionale Attività di Base SGS e dal Tutor di riferimento tra cui i Responsabili Tecnici delle Aree di Sviluppo Territoriale, sono a disposizione per supportare il processo e per fornire tutti i chiarimenti necessari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 07 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO

ABRUZZO

- | | | |
|----------|-----|-------------------------------|
| AVEZZANO | 1. | ASD FENICE ACADEMY |
| CHIETI | 2. | SSD CITTÀ DI CHIETI |
| | 3. | SSD ORTONA CALCIO |
| | 4. | SSD ARL RIVER CHIETI '65 |
| | 5. | ASD VILLA 2015 |
| LANCIANO | 6. | ASD UNION FOSSACESIA CALCIO |
| | 7. | ASD VAL DI SANGRO |
| | 8. | VIRTUS ANXANUM SSD ARL |
| L'AQUILA | 9. | ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO |
| | 10. | SSDARL L'AQUILA SOCCER SCHOOL |
| | 11. | ASD VALLE PELIGNA |
| PESCARA | 12. | ASD CURI PESCARA |
| | 13. | SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL |
| | 14. | ASD FATER ANGELINI ABRUZZO |
| | 15. | ASD GLAUDIUS PESCARA 2010 |
| | 16. | ASD PENNE 1920 |
| TERAMO | 17. | ASD CASTRUM 2010 |
| | 18. | ASD FC GAETANO BONOLIS TERAMO |
| | 19. | ASD GIULANOVA |
| | 20. | ASD PINETO CALCIO |
| | 21. | ASD S. Omero PALMESE |
| | 22. | VALLE DEL VOMANO |

ALTO ADIGE

- | | | |
|---------|----|--------------------|
| BOLZANO | 1. | ASD OLIMPIA MERANO |
|---------|----|--------------------|

BASILICATA

- | | |
|----------------|------------------------|
| MATERA | 1. ASD FRANCO SELVAGGI |
| POTENZA | 2. ASD ASSO POTENZA |
| | 3. ASD HELLAS VULTURE |
| | 4. ASD LYKOS |

CALABRIA

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| CATANZARO | 1. ASD CALCIO LAMEZIA |
| | 2. ASD COSTA DEL LIONE C5 |
| | 3. SSD KENNEDY JF AQUILE 1965 |
| | 4. ASD VIGOR CATANZARO |
| | 5. ASD VIRTUS SOVERATO |
| COSENZA | 6. ASD SC ALESSANDRO ROSINA |
| | 7. SCD DIGIESSE PRAIA TORTORA |
| | 8. ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO |
| | 9. ACD MORRONE |
| | 10. ASD SOCCER MONTALTO |
| | 11. SSD TAVERNA |
| REGGIO CALABRIA | 12. ASD SEGATO |
| ROSSANO | 13. ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO |
| VIBO VALENTIA | 14. US VIBONESE CALCIO SRL |

CAMPANIA

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| AVELLINO | 1. FCD LMM MONTEMILETTO |
| BENEVENTO | 2. ASD GRIPPO DRS BENEVENTO |
| CASERTA | 3. ASD AGORA' ACADEMY |
| | 4. ASD JUVE SAN PRISCO |
| | 5. ASFD REAL SITO SAN LEUCIO |
| NAPOLI | 6. ASD ALMA VERDE |
| | 7. ARCI UISP SCAMPIA A.S.D. |
| | 8. ASD BLUE DEVILS |
| | 9. POL. D. BOYS MELITO |
| | 10. ASD CANTERA NAPOLI |
| | 11. ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO |
| | 12. POL. MONTERUSCELLO S.S.D. A.R.L. |
| | 13. ASD OASI GIUGLIANO |
| | 14. ASD REAL CASAREA |
| | 15. ASD SAN SEBASTIANO CALCIO MAZZEO |
| | 16. ASD SORRENTO CALCIO 1945 |
| | 17. SS TURRIS CALCIO S.R.L. |
| | 18. ASD VIRTUS STABIA |
| SALERNO | 19. ASD GELBISON |
| | 20. SSDRL POL. SANTA MARIA CILENTO |

21. ASD SCUOLA CALCIO SPES
- 22 ASD SOCCER FRIENDS

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

1. ASD AIRONE 83
2. ASD ANZOLAVINO CALCIO
3. ASD BARCA RENO
4. ASD BASCA 2002
5. BOLOGNA FC 1909
6. ASD CASTENASO CALCIO
7. US CORTICELLA SSD SRL
8. POL DIL CRESPO CALCIO
9. SSD FELSINA CALCIO
10. ASD FOSSOLO 76
11. ASD GRANAMICA
12. ASD JUNIOR CORTICELLA 70
13. ASD MARZABOTTO 2000
14. ASD MEDICINA FOSSATONE
15. SSD ARL MURRI CALCIO
16. AC OSTERIA GRANDE ASD
17. FC PERSICETO 85
18. APD PONTEVECCHIO CALCIO
19. ASD PORRETTA 1924
20. SCD PROGRESSO
21. SSD ARL REAL CASALECHIO
22. ASD REAL SALA BOLOGNESE
23. US RENO MOLINELLA 1911 ASD
24. ASD SASSO MARCONI 1924 SRL
25. AC TOZZONA PEDAGNA
26. APD VALSANTERNO 2009
27. ASD CALCIO ZOLA PREDOSA
28. USD ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO
29. SSD ARL BALCA POGGESE
30. ASD CENTESE
31. ASD PORTUENSE ETRUSCA
32. SPAL SRL
33. ASD CS S. AGOSTINO
34. ASD BAKIA CESENATICO
35. CESENA FC SRL
36. US EDELWEISS JOLLY SSD ARL
37. FC FORLI' SRL
38. ASD CALCIO FORLIMPOPOLI 1928
39. ASD FUTBALL CAVA RONCO
40. ASD MELDOLA
41. ASD PIANTA

FERRARA

FORLÌ - CESENA

- MODENA
- 42. ASD SAVIGNAENSE
 - 43. ASD TORRESAVIO
 - 44. ASD VECCHIAZZANO
 - 45. ASD JUNOIR FINALE
 - 46. POL. NONANTOLA CALCIO
 - 47. PCS SANMICHELESE SSD ARL
 - 48. US SASSUOLO CALCIO
 - 49. US TERRE DI CASTELLI ASD
- PARMA
- 50. ASD FC VALSA SAVIGNANO
 - 51. USD ASTRA
 - 52. US AUDACE ASD
 - 53. US CARIGNANO ASD
 - 54. ASD COLORNO
 - 55. ASD CUS PARMA
 - 56. GS FRAORE
 - 57. ASD INTER CLUB PARMA
 - 58. ASD JUVENTUS CLUB PARMA
 - 59. US MONTEBELLO ASD
 - 60. PARMA CALCIO 1913 SRL
 - 61. ASD POL. IL CERVO
 - 62. AC SORBOLO ASD
- PIACENZA
- 63. USD BORGONOVESE
 - 64. UPD SPES BORGOTREBBIA
 - 65. USD GOTICO GARIBALDINA
 - 66. USD SAN LAZZARO A FARNESINA
 - 67. FCD SAN GIUSEPPE CALCIO
- RAVENNA
- 68. USD CLASSE
 - 69. ASD JUNIOR CALCIO CERVIA
 - 70. POL. D. LUGO 1982
 - 71. ASD MEZZANO
 - 72. US RUSSI SRL SSD
 - 73. ASD US SAN PIETRO IN VINCOLI
 - 74. ASD SNPAIMOLA
 - 75. ASD SANTAGATA SPORT
 - 76. USD VIRTUS FAENZA SSD ARL
- REGGIO EMILIA
- 77. ASD ARGETANA
 - 78. ATLETIC PROGETTO MONTAGNA
 - 79. ASD BIBBIANO SAN POLO
 - 80. AC FABBRICO
 - 81. ASD FALK GALILEO
 - 82. ASD GUASTALLA CALCIO SATURNO
 - 83. AS PROGETTO INTESA ALL CAMP ASD

84. AC REGGIANA 1919 SRL
85. US REGGIO CALCIO ASD
86. US SANTOS 1948
87. ASD SPORTING FC
88. POL. TERRE MATILDICHE
RIMINI 89. ASD ACCADEMIA RIMINICALCIO VB
90. ASAR ACCADEMIA CALCIO RICCIONE
91. APD BELLARIA IGEA MARINA 1956
< 92. ASD RICCIONE FEMMINILE
93. ASD CG PROMOSPORT
94. ASD RIVER DELFINI 2018
95. SSD UNITED RICCIONE SRL
96. ASD VERUCCHIO
97. FC YOUNG SANTARCANGELO

FRIULI VENEZIA GIULIA

- GORIZIA 1. ASD FIUMICELLO 2004
2. ASD UNIONE FRIULI INSONTINA
PORDENONE 3. ASDC FIUME VENETO-BANNIA
4. PORDENONE CALCIO SRL
TRIESTE 5. ASD SAN LUIGI CALCIO
6. ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
7. US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL
8. ASD ZAULE RABUIESE
UDINE 9. DONATELLO CALCIO SSD SRL
10. ASD SOCIETÀ SPORTIVA SANGIORGINA
11. UDINESE CALCIO SPA
12. ASD UNION MARTIGNACCO
13. ASDUPC TAVAGNACCO

LAZIO

- FROSINONE 1. SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL
2. USD ARCE 1932
LATINA 3. AGORA LATINA SSD
4. ASD CITTÀ DI APRILIA
5. ASD FONDI CALCIO
6. SSD HERMADA
7. POL. INSIEME FORMIA
8. US SA.MA.GOR.ASD
9. ASD VIS SEZZE
RIETI 10. ASD ACCADEMIA CALCIO SABINA SL

ROMA

11. ASD ACCADEMIA GIALLOAZZURRI
12. SSD ACADEMY LADISPOLI
13. ASD APS ALBANO C5
14. SSD ARL ALBA ROMA 1907
15. ASD ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2012
16. ASD ATLETICO LODIGIANI
17. ATLETICO MORENA SSD ARL
18. ASD AUDACE 1919
19. ASD CAMPUS EUR 1960
20. ASD CESANO
21. APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA
22. ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
23. ASD CLUB OLIMPICO ROMANO
24. SSD COLLEFERRO
25. SSD COLONNA
26. COOP. VIS AURELIA SRL
27. CSV BREDASSDRL
28. DABLIÙ NEW TEAM SSD ARL
29. ASD DREAMING FOOTBALL ACADEMY
30. SSD ELIS ARL
31. AC FONTE MERAVIGLIOSA
32. ASD POL. FORTE COLLEFERRO CALCIO A 5
33. ASD FOOTBALL CLUB FRASCATI
34. POL.D. GDC PONTE DI NONA
35. ASD GRIFONE GIALLOVERDE
36. INDOMITA POMEZIA ASD
37. SSD JEM'S SOCCER ACADEMY ARL
38. SS LAZIO SPA
39. ASD SS LAZIO C5
40. LEDESMA ACADEMY SSD ARL
41. USD LEPANTO REAL MARINO
42. LUPA FRASCATI ASD
43. PD MONTESPACCATO
44. ASD OSTIANTICA CALCIO 1926
45. AS OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL
46. SSD POL. DE ROSSI ARL
47. ASD PRO CALCIO CECCHINA
48. PRO CALCIO TOR SAPIENZA
49. ASD REAL MONTEROTONDO SCALO
50. AS ROMA SPA
51. SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
52. SS ROMULEA SSDARL
53. APD SAN PAOLO OSTIENSE
54. SPES ARTIGLIO SSD ARL

- VITERBO
55. ASD SPORTING CLUB MARCONI (C5)
 56. ASD SVS ROMA
 57. SSD ARL TOTTI SOCCER SCHOOL
 58. TRASTEVERE SSD ARL
 59. ASD TRIGORIA
 60. SSD ARL ULIVI VILLAGE CALCIO
 61. ASD UNIPOMEZIA 1938
 62. SSD VALMONTONE 1921
 63. ASD VILLALBA OCRES MOCA 1952
 64. SSD REAL FABRICA DI ROMA (C5) ARL

LIGURIA

- CHIAVARI
1. ACD ENTELLA
 2. USD CALVARESE 1923
 3. USD LAVAGNESE 1919
 4. PSM RAPALLO
 5. ASD RIVASAMBA HCA
 6. ACD SAMMARGHERITENSE 1903
 7. US SESTRI LEVANTE 1919
- GENOVA
8. U.S.D. ANGELO BAIARDO
 9. ATHLETIC CLUB ALBARO
 10. U.S.D CAMPOMORONE S. OLCESE
 11. ASD CITTÀ GIARDINO MARASSI
 12. ASD CDM FUTSAL GENOVA
 13. GENOA C.F.C. SPA
 14. ASD F. GENOVA CALCIO
 15. GSD OLIMPIC 1971
 16. ASD PRAESE 1945
 17. ASD PRO PONTEDECIMO CALCIO
 18. UC SAMPDORIA SPA
 19. AD F.S. SESTRESE CALCIO 1919
- IMPERIA
20. SSD IMPERIA
 21. SSD SANREMESE CALCIO SRL
- LA SPEZIA
22. USD CANALETTO SEPOR 1961
 23. APD COLLI ORTONOVO
 24. ASD FOLLO CALCIO 2012
 25. USD SANTERENZINA
 26. SPEZIA CALCIO SRL
 27. SSD TARROS SARZANESE SRL
- SAVONA
28. ASD ALBENGA 1928
 29. ASD BAIIA ALASSIO CALCIO
 30. ASD CAIRESE
 31. ASS CERIALE PROGETTO CALCIO

32. USD LEGINO 1910
33. ASD PIETRA LIGURE 1956
34. ASD U.S. PRIAMAR 1942 LIGURIA
35. VADO FC 1913

LOMBARDIA

BERGAMO

1. ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA
2. UC ALBINOLEFFE SRL
3. ATALANTA BC SPA
4. ASD AURORA SERIATE 1947
5. ASD AZZANO FIORENTE GRASSOBBIO
6. ASD CALCIO BRUSAPORTO
7. FIORENTE 1947 COLOGNOLA
8. ASD JUVENES GIANNI RADICE
9. ASD LALLIO CALCIO
10. SSD MAPELLO
11. SSD OROBICA CALCIO BERGAMO
12. SSD REAL CALEPINA FC
13. USD SCANZOROSCIATE CALCIO
14. CS TREVIGLIESE ASD
15. SSD TRITIUM CALCIO 1908 ARL

BRESCIA

16. USD BRENO
17. ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL
18. SSD DESENZANO CALVINA
19. FERALPISALO SRL
20. AC GHEDI 1978
21. FC LUMEZZANE SSD ARL
22. ADC MARIO RIGAMONTI
23. ASD REAL LENO CALCIO
24. FC SSD SPORTING FRANCIACORTA ARL
25. ASD VEROLESE 1911
26. ASD VOLUNTAS MONTICHIARI

COMO

27. ASD ALTO LARIO CALCIO
28. AC ARDOR LAZZATE
29. FCD BULGARO
30. ASD CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ
31. ASD GERENZANESE CALCIO
32. ASD MEDA 1913
33. GS MONTESOLARO

CREMONA

34. AC CREMA 1908
35. US CREMONESE SPA
36. ASD ESPERIA CALCIO
37. POL SPORTEO MARIS

LECCO	38.	USD ACADEMY BRIANZA OLGINATESE
	39.	USD BRIANZA OLGINATESE
	40.	SCD COLICODERVIESE
	41.	LECCO 1912 SRL
LEGNANO	42.	ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
	43.	CG BOFFALORESE
	44.	ASD CALCIO CANEGRATE
	45.	USD CASTELLANZESE
	46.	AC MAZZO 80 SSDRL
LODI	47.	AC CASALMAIOCCO ASD
	48.	USD CASALPUSTERLENGO 1947
	49.	RC CODOGNO 1908
	50.	USD TRIBIANO
	51.	ASD USOM CALCIO 1966
	52.	USD VIDARDESE
MANTOVA	53.	ASD LA CANTERA
	54.	CPC SAN LAZZARO
MILANO	55.	GSD AFFORESE
	56.	ALCIONE SSD
	57.	US ALDINI
	58.	ASD ATLETICO CVS
	59.	SSD AUSONIA 1931
	60.	BARONA SPORTING 1971
	61.	SSD CENTRO SCHIAFFINO 1988
	62.	ASD CENTRO SCHUSTER
	63.	CIMIANO CALCIO SSD ARL
	64.	ASD CITTA' DI OPERA
	65.	POL. D. CITTÀ DI SEGRATE
	66.	ASD CLUB MILANO
	67.	FCD ENOTRIA 1908
	68.	SGM FORZA E CORAGGIO ASD
	69.	SSD FRANCO SCARIONI 1925
	70.	ACD FROG MILANO
	71.	FC INTERNAZIONALE MILANO SPA
	72.	POL. LOMBARDIA UNO
	73.	ACD MACALLESÌ 1927
	74.	AS MASSERONI MARCHESE
	75.	AC MILAN SPA
	76.	SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY
	77.	PRO SESTO 1913 SRL
	78.	FCD RHODENSE
	79.	ASD ROGOREDO 84

80. SSD ROZZANO CALCIO
81. ACD SEDRIANO
82. SSD SEMPIONE HALF 1919
83. SSD SESTO 2012
84. ASD US VIGHIGNOLO
85. ASD VIGOR MILANO
86. GS VILLA
87. USD VISCONTINI
MONZA 88. ASD BASIANO MASATE SPORTING
89. ASD CARUGATE CALCIO
90. GSD DON BOSCO CESANO MADERNO
91. AC LEON SSD
92. AC MONZA SPA
93. ASD REAL MEDA CF
94. AC RENATE SRL
95. ASD SPERANZA AGRATE
PAVIA 96. ASD ACCADEMIAPAVESE SAN GENESIO
97. SSD CITTA' DI VIGEVANO
98. FC GARLASCO
99. AC PAVIA 1911
SONDRIO 100. ASD AC ALBOSAGGIA PONCHIERA
VARESE 101. ASD ARSAGHESE 1935
102. ACD BESNATESE
103. CEDRATESE CALCIO
104. UP GAVIRATE CALCIO
105. ASD MORAZZONE
106. US SESTESE CALCIO
107. ASD SOLBIATESE CALCIO 1911
108. ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO
109. SSD VARESINA SPORT CV

MARCHE

- ANCONA 1. ASD FABRIANO CERRETO
2. ASD CAMERANO CALCIO
3. FC VIGOR SENIGALLIA SSD ARL
4. US FILOTTRANESE ASD
5. GSD SA CALCIO CASTELFIDARDO
6. ASD PALOMBINA VECCHIA
7. US JUNIOR JESINA LIBERTAS ASD
8. US ANCONA SRL
ASCOLI PICENO 9. ASD CASTEL DI LAMA
10. SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899
11. ASD PORTA ROMANA

FERMO MACERATA	12.	CALCIO ATLETICO ASCOLI SSDRL
	13.	SSD ARL SAN GIORGESE
	14.	ASD UNITED CIVITANOVA
	15.	CINGOLANA SAN FRANCESCO ASD
	16.	ASD UNION PICENA
	17.	US RECANATESE ASD
	18.	US TOLENTINO 1919 SSD ARL
	19.	USD TREIESE
PESARO	20.	ADP ARZILLA
	21.	ACCADEMIA GRANATA LE
	22.	ASD REAL METAURO 2018
	23.	GS SSD MURAGLIA
	24.	ASD URBANIA CALCIO
	25.	ASD K-SPORT MONTECCHIO
	26.	VIS PESARO DAL 1988 SRL

MOLISE

CAMPOBASSO	1.	POL. CHAMINADE
	2.	ASD POL. KALENA 1924
	3.	ASD SANNITI CALCIO CAMPOBASSO
	4.	POL. D. S.S. PIETRO E PAOLO
ISERNIA	5.	SSD CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO
	6.	ASD AESERNIA FRATERNA

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

AOSTA	1.	AOSTA CALCIO 511 SSD
	2.	ASD AYGREVILLE CALCIO
	3.	ASD VDA CHARVENSOD
	4.	PONT DONNAS HONE ARNAD EVANCON
ASTI	5.	ASD ASTI
	6.	ASD SCA ASTI
BIELLA	7.	ASD BIELLESE 1902
	8.	USD CITTÀ DI COSSATO
	9.	ASD DUFOUR VARALLO
	10.	ASD GATTINARA FC
	11.	ASD VALLE ELVO
CUNEO	12.	ASD AREA CALCIO ALBA ROERO
	13.	SSD BUSCA CALCIO 1920
	14.	ASDG CENTELLO 2006
	15.	ASD CHERASCHESE 1904
	16.	ASD CUNEO OLMO 1905 SSD A.R.L.
	17.	SSD ELLEDI FUTSAL
	18.	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.

IVREA	19.	SCSD MONREGALE CALCIO
	20.	ASD IVREA BANCHETTE
	21.	USD QUINCINETTO TAVAGNASCO
	22.	SSD RIVAROLESE 1906 S.R.L.
	23.	ACD STRAMBINESE 1924
NOVARA	24.	GSD VOLPIANO
	25.	A.S.D. BULE' BELLINZAGO
PINEROLO	26.	A.S.D. SPORTIVA OLEGGIO
	27.	ASD POL. GARINO
TORINO	28.	F.C.D. PINEROLO
	29.	U.S.D. BARRACUDA
	30.	A.S.D. CALCIO CHIERI 1955
	31.	A.S.D. CBS SCUOLA CALCIO
	32.	A.S.D. CHISOLA CALCIO
	33.	A.S.D. CIT TURIN LDE
	34.	U.S.D. GASSINO SANRAFFAELE
	35.	JUVENTUS FC
	36.	ASD L 84
	37.	G.S.D. LASCARIS
VCO	38.	A.C.D. LUCENTO
	39.	POL. MIRAFIORI A.S.D.
	40.	A.S.D. PRO EUREKA
	41.	A.S.D. ROSTA CALCIO
	42.	SISPORT SSD
	43.	U.S.D. VANCHIGLIA 1915
	44.	A.S.D. VENARIA REALE
	45.	U.S.D. JUVENTUS DOMO
VERCELLI	46.	ASD ALICESE ORIZZONTI
	47.	A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI

PUGLIA

BARI	1.	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
	2.	ASD AVANTI ALTAMURA
	3.	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
	4.	ASD FOOTBALL ADELFA
	5.	ASD FREE TIME AZZURRO
	6.	ASD INTESA SPORT CLUB BARI
	7.	ASD INVICTUS LAM
	8.	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
	9.	ASD KIDS CLUB CONVERSANO
	10.	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
	11.	ASD LEVANTE BITRITTO
	12.	ASD NEW FOOTBALL ACADEMY BARI

- | | |
|----------|----------------------------------|
| | 13. ASD NICK CALCIO BARI |
| | 14. ASD NOCI AZZURRI 2006 |
| | 15. USD OLIMPIA BITONTO |
| | 16. ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI |
| | 17. ASD PRO CALCIO BARI |
| | 18. ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO |
| | 19. APD SAMMICHELE 1992 |
| | 20. ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO |
| BAT | 21. ASD APULIA TRANI |
| | 22. ACSD ETRA BARLETTA 2008 |
| | 23. ASD FOOTBALL ACADEMY ANCRIA |
| | 24. ASD SOCCER TRANI |
| BRINDISI | 25. ASD CEDAS AVIO BRINDISI |
| | 26. USD CITTA' DI FASANO |
| | 27. ASD NITOR |
| | 28. AC TAF CEGLIE MESSAPICA |
| | 29. ASD UNO DI NOI |
| FOGGIA | 30. ASD ATLETICO APRICENA |
| | 31. ASD COSMANO SPORT |
| | 32. ASD JUVENTUS SAN MICHELE |
| | 33. GSD S.PIO X |
| | 34. ASD UNITI PER CERIGOLA |
| LECCE | 35. ASD FABRIZIO MICCOLI |
| | 36. ASD CALIMERA |
| | 37. SSDARL WOMEN LECCE |
| MAGLIE | 38. ASD ANTONIO FILOGRANA |
| | 39. ASD BOYS GIALLOOROSI |
| | 40. ASD CAPO DI LEUCA |
| | 41. AS TRICASE ASD |
| TARANTO | 42. ASD DIAVOLI ROSSI |
| | 43. SSDARL GIOVANI CRYOS |
| | 44. ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO |
| | 45. ASD RED BOYS |

SARDEGNA

- | | |
|----------|------------------------------------|
| CAGLIARI | 1. ASD CS GIGI RIVA |
| | 2. ASD SANT'ELENA QCU |
| | 3. ASD SC CALCIO PIRRI |
| | 4. SSD AR ATLETICO CAGLIARI |
| IGLESIAS | 5. ASD ANTAS CALCIO |
| NUORO | 6. ASD POLISPORT NUORO |
| SASSARI | 7. ASD ALGHERO |
| | 8. ASD COSMOSASSARI |
| | 9. ASD SAN PAOLO APOSTOLO |
| | 10. SSD SASSARI CALCIO LATTE DOLCE |

SICILIA

- | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|
| AGRIGENTO | 1. ASD TRINACRIA | |
| BARCELLONA | 2. ASD ATHENA | |
| | 3. ASD ACADEMY BARCELLONA S.C. | |
| | 4. ASD GIOVANILE ROCCA | |
| | 5. ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB | |
| | 6. FCD NEW EAGLES 2010 | |
| | 7. ASD VIVI DON BOSCO | |
| | 8. ASD DON BOSCO MUSSOMELI | |
| CALTANISSETTA
CATANIA | 9. ASD KATANE SOCCER | |
| | 10. ASD JONIA CALCIO FC | |
| | 11. ASD JUNIOR CATANIA | |
| | 12. USD LA MERIDIANA | |
| | 13. SSD META CATANIA C5 A R.L. | |
| | 14. ASD PEDARA | |
| | 15. ASD TEAMSPORT MILLENNIUM | |
| | 16. ASD VIAGRANDE C/5 | |
| | 17. USD AGIRA | |
| | 18. SSD CAMARO 1969 | |
| ENNA
MESSINA | 19. ASD FAIR PLAY MESSINA | |
| | 20. ASD TORREGROTTA 1973 | |
| | 21. ASD VALLE DEL MELA CALCIO | |
| | 22. ASD SPORTING PALLAVICINO | |
| PALERMO | 23. ASD ACADEMY PANORMUS S.
ALFONSO | |
| | 24. SSD ACADEMY RIBOLLA SRL | |
| | 25. ASD ACCADEMIA | |
| | 26. ASD BUON PASTORE | |
| | 27. POL. D. CALCIO SICILIA | |
| | 28. SSD CIAKULLI CALCIO SRL | |
| | 29. ASD CITTA' DI CARINI | |
| | 30. ASD CUS PALERMO | |
| | 31. FADA FOOTBALL CLUB SSD ARL | |
| | 32. ASD FORTITUDO BAGHERIA | |
| | 33. POL. GONZAGA ASDC | |
| | 34. ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI | |
| | 35. ASDC TERZO TEMPO | |
| | 36. ASD TIEFFE CLUB | |
| | 37. APD VILLABATE | |
| | RAGUSA | 38. ASD DREAM SOCCER |
| | | 39. ASD GAME SPORT RAGUSA |
| | | 40. ASD ISPICA ACCADEMY "PEPPINO" |

SIRACUSA

41. ASD MODICA AIRONE
42. ASD RAGUSA BOYS
43. ASD ACCADEMIA SIRACUSA
44. ASD A. LIBERTAS RARI NANTES
45. ASD MEDITERRANEA
46. APD SORTINO

TRAPANI

47. ASD ACCADEMIA TRAPANI
48. ASD AURORA MAZARA
49. ASD CASTELVETRANO SELINUNTE
50. ASD CITTA DI TRAPANI
51. ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM
52. ASD POL GARIBALDINA
53. ASD PRIMAVERA MARSALA
54. ASD VALDERICE CALCIO 2013

TOSCANA

AREZZO

1. SS AREZZO SRL
2. USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY
3. ATLETICO LEVANE LEONA
4. CAPOLONA QUARATA USD
5. ASD NUOVA AC FOIANO
6. SSD OLMOPONTE AREZZO SRL
7. SSD OLIMPIC SANSOVINO SRL
8. ASD SANGIOVANNESE 1927
9. SANTA FIRMINA USD
10. ASD TERRANUOVA TRAIANA

FIRENZE

11. US AFFRICO ASD
12. GSD ALBERETA SAN SALVI
13. CS ALLEANZA GIOVANILE ASD
14. ASD ATLETICA CASTELLO
15. ASD AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
16. SPD AUDAX RUFINA
17. FBC CASTELFIORENTINO UNITED ASD
18. USD CASELLINA
19. ASD FIGLINE 1965
20. SSD RL FLORIA GRASSINA BELMONTE
21. POL FOLGOR CALENZANO SSDARL
22. ASD FORTIS JUVENTUS 1909
23. ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000
24. ASD GIOVANI GRASSINA BELMONTE
25. UPD ISOLOTTO
26. ASD LANCIOTTO CAMPI VSD
27. ASD LAURENZIANA
28. US LIMITE E CAPRAIA ASD

29. SSD ARL MIDLAND GLOBAL SPORT
30. POL. SANTA MARIA ASD
31. USD RIGNANESE
32. USD RINASCITA DOCCIA
33. ASD RONDINELLA MARZOCCO
34. ASDC SAN GIUSTO LA BAGNESE
35. CSD SAN MICHELE CAT. VIRTUS
36. SASACASCIANESE CALCIO
37. ASD SANCAT
38. FC SCANDICCI 1908 SSD A RL
39. US SETTIGNANESE ASD
40. ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE
- LIVORNO 41. ASD ACADEMY LIVORNO CALCIO
42. CS LIVORNO 9 SD
43. ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
44. AC SPORTING CECINA 1929
45. ASD VENTURINA CALCIO
- LUCCA 46. ASD ACADEMY QM MASSAROSA
47. ASD CGC CAPEZZANO PIANORE
48. US CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD
49. ASD FORTE DEI MARMI
50. AC LIDO DI CAMAIORE ASD
51. ASD PIETRASANTA
52. ASD POL. CAMAIORE CALCIO
53. ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO
- MASSA 54. USD DON BOSCO FOSSONE
- PISA 55. GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD
56. ASD SAN GIULIANO FC
- PISTOIA 57. ASD AC CAPOSTRADA BELVEDERE SB
58. ASD GIOVANI ROSSONERI
59. POL MARGINE COPERTA SSD ARL
60. MONTECATINI MURIALDO SRL GSD
61. OLIMPIA USD
62. GS PISTOIA NORD SSD ARL
- PRATO 63. ASD GS CF 2001 CASALE FATTORIA
64. CSL PRATO SOCIAL CLUB
65. SSD GALCIANESE
66. GS MEZZANA ASD
67. PRATO CALCIO A 5
68. ASD VALBISENZIO ACADEMY
69. VIACCIA CALCIO
70. ZENITH PRATO

SIENA

71. SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO
72. MAZZOLA VALDARBBIA
73. ASD NUOVA SOC. POL. CHIUSI
74. ASD POGGIBONSESE CALCIO INVICTA
75. GS SAN MINIATO ASD

TRENTINO**TRENTO**

1. US LEVICO TERME
2. ASD MORI S. STEFANO
3. ASD UNIONE SPORTIVA TIONE
4. USD VIPO TRENTO
5. USD VIRTUS ROVERE

UMBRIA**FOLIGNO**

1. ASD CANNARA
2. POL. C4 ASD
3. ASD DUCATO SPOLETO
4. ASD FULGINIUM
5. ASD JULIA SPELLO TORRE

GUBBIO

6. ASD GUALDO CASACASTALDA
7. ASD WOMEN GUALDO CALCIO

PERUGIA

8. ASD BASTIA 1924
9. ACD CASTEL DEL PIANO 1966
10. ASD CASTIGLIONE DEL LAGO
11. CSD GIOVANILI TODI
12. PGS DON BOSCO ASD
13. ASD MADONNA ALTA FERRO DI CAVALLO
14. AC PERUGIA CALCIO SRL
15. ASD PONTEVECCHIO
16. ASD TAVERNELLE CALCIO

TERNI

17. ASD OLYMPIATHYRUS S. VALENTINO
18. POL.D. CAMPITELLO
19. ASD TERNI FOOTBALL CLUB

VENETO**BASSANO**

1. CALCIO ROSA' SSD ARL
2. SSADRL CITTA' DI BASSANO 1903 SC
3. USD MAROSTICENSE
4. SSD UNION EUROCASSOLA ARL

BELLUNO

5. ASD ALPAGO
6. SSD ARL DOLOMITI BELLUNESI

PADOVA

7. US ARCELLA ASD
8. US ARDISCI E SPERA
9. SSD ARL CALCIO PADOVA C5
10. ACD CAMPODARSEGO
11. AS CITTADELLA Srl
12. SSD ARL CITTADELLA WOMEN
13. AC ESTE Srl
14. ACD LA ROCCA MONSELICE
15. SSD ARL MESTRINO RUBANO FC
16. SSD PADOVA FOOTBALL ACADEMY ARL
17. SSD PIOVESE ARL
18. PETRARCA CALCIO A CINQUE
19. ASD UNION CAMPOSANMARTINO
20. UNIONE CADONEGHE
21. SSD ARL UNITED BORGORICCO CAMPETRA
22. SSD ARL VIGONTINA SAN PAOLO

ROVIGO

23. GS DUOMO ASD
24. SSD ARL ROVIGO
25. USD TAGLIOLESE

SAN DONA'

26. ACD JESOLO
27. ASD MUSILE MILLE
28. AC SANDONA' 1922

TREVISO

29. CALCIO ISTRANA 1964 ASD
30. CALCIO MONTEBELLUNA
31. ASD CAMPOLONGO
32. FC CASALE ASD
33. ASD CONDOR SA TREVISO
34. ADC ECLISSE CARENIEPIEVIGINA
35. US FULGOR TREVIGNANO
36. AS GIORGIONE CALCIO 2000
37. GODIGESE
38. ASD LIPIAVE
39. ASD LIVENTINA
40. ASD LOVISPRESIANO
41. USD OPITERGINA
42. US PONZANO CALCIO
43. ACD PORTOMANSUE'
44. FC UNION PRO 1928 SSD ARL
45. ASD VAZZOLA
46. ASD VEDELAGO AC ARL
47. VILLORBA CALCIO
48. ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE
49. ASD ZERO BRANCO FBC 1932
50. FCD DOLO 1909

VENEZIA

51. ASD FAVARO 1948
52. USD FOSSO'
53. ASD GALAXY FC
54. AC MESTRE SSD ARL
55. USD MIRANESE
56. ASD PRO VENEZIA
57. SSD ARL REAL MARTELLAGO
58. SPORTING SCORZE' PESEGGIA
59. SSD SRL UNION CLODIENSE CHIOGGIA
60. ASD VENEZIA NETTUNO LIDO
61. ACD ALBA BORGIO ROMA
62. ASD BALDO JUNIOR TEAM
63. USD CADORE
64. SSD ARL CALCIO CALDIERO TERME
65. HELLAS VERONA FC SPA
66. FC LEGNAGO SALUS SRL
67. MONTORIO FC SSD ARL
68. NUOVA COMETA SANTA MARIA
69. POL. PEDEMONTE ASD
70. ASD PESCANTINA SETTIMO
71. SAN ZENO VERONA 1919
72. ASD VILLAFRANCA VERONESE
73. SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
74. ALTO ACADEMY SSD ARL
75. SSD ARL FC ARZIGNANO VALCHIAMPO
76. SSD ARL CALCIO SCHIO
77. SSD ARL CAMISANO CALCIO 1910
78. ASD FUTSAL CORNEDO
79. ASD JUNIOR MONTICELLO
80. USD LONGARE CASTEGNERO
81. USD MALO 1908
82. UC MONTECCHIO MAGGIORE SRL
83. SSD ARL THIENE 1908

VERONA

VICENZA